



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 1 MARZO 2004

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 18 FEBBRAIO 2004 - N. 2108 (4.1.0)
Ulteriori interventi a favore degli Enti locali lombardi danneggiati dagli eventi calamitosi occorsi nel mese di novembre 2002 con l'utilizzo dei fondi statali recati dall'Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3312 del 12 settembre 2003, in attuazione dell'art. 80, comma 59, legge 27 dicembre 2002, n. 289, modificato dall'art. 1-bis, comma 1 del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15 convertito dalla legge 8 aprile 2003, n. 62 e con i fondi di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7162 del 6 maggio 2003, per edilizia privata danneggiata dagli eventi atmosferici del mese di novembre 2002. 913

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 18 FEBBRAIO 2004 - N. 2109 (4.1.0)
Ulteriori interventi a favore degli Enti locali lombardi danneggiati dagli eventi calamitosi occorsi nel mese di maggio 2002 con l'utilizzo dei fondi statali recati dall'Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3311 del 12 settembre 2003 e dall'Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3317 del 10 ottobre 2003, ai sensi del d.l. 7 febbraio 2003, n. 15, convertito nella legge 8 aprile 2003, n. 62, e ai sensi dell'art. 80 comma 29 secondo periodo della l. 27 dicembre 2002 n. 289 914

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 DICEMBRE 2003 - N. 7/15534 (4.3.0)
Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi della legge n. 353/2000 915

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 FEBBRAIO 2004 - N. 7/16324 (2.1.0)
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2004, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - 8° provvedimento 915

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 FEBBRAIO 2004 - N. 7/16339 (4.3.2)
Legge regionale n. 7/2000 «Intervento regionale a sostegno delle aziende agricole del comparto zootecnico lattiero, colpite dalla emergenza aflatossine nel latte» 916

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 FEBBRAIO 2004 - N. 7/16341 (2.1.0)
Documento tecnico di accompagnamento alla l.r. 24 dicembre 2003, n. 30 «Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande» 917

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 FEBBRAIO 2004 - N. 7/16347 (3.1.0)
Trasformazione dell'IPAB «Scuola Materna Orlando e Giuseppina Giobbia», con sede nel Comune di Albavilla (CO), in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della l.r. 13 febbraio 2003 n. 1 e successive modifiche. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B. 918

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 FEBBRAIO 2004 - N. 7/16350 (3.1.0)
Trasformazione dell'IPAB «Scuola Materna di Orago», con sede nel Comune di Jerago con Orago (VA), in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della l.r. 13 febbraio 2003 n. 1 e successive modifiche. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B. 918

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 FEBBRAIO 2004 - N. 7/16351 (3.1.0)
Estinzione, ai sensi della l.r. 13 febbraio 2003 n. 1 e successive modifiche, dell'IPAB «Asilo Infantile Astori» con sede nel Comune di Dossena (BG) e provvedimenti conseguenti. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B. 918

4.1.0 SVILUPPO ECONOMICO / Interventi speciali
4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
4.3.2 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura / Zootecnia
3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 FEBBRAIO 2004 - N. 7/16352 (3.1.0)	
Presa d'atto della variazione dei volumi di prestazioni dell'Istituto di Riabilitazione Geriatrica – ex art. 26 legge 833/78 – «Centro Geriatrico Cremonese F. Soldi» di Cremona con sede in via Brescia, 207 – Cremona	919
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 FEBBRAIO 2004 - N. 7/16353 (3.1.0)	
Trasformazione dell'IPAB «Convalescenziario Rho Luigi Vittorio» con sede legale nel Comune di Casorate Primo (PV) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Rho Luigi Vittorio». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	919
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 FEBBRAIO 2004 - N. 7/16354 (3.1.0)	
Trasformazione dell'IPAB «Opera Pia Casa di Industria» con sede legate nel Comune di Brescia (BS) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Casa di Industria». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	920
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 FEBBRAIO 2004 - N. 7/16355 (3.1.0)	
Trasformazione dell'IPAB «Casa di Riposo per vecchi – Fondazione Galtruccio» con sede legale nel Comune di Robbio (PV) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Galtruccio». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	920
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 FEBBRAIO 2004 - N. 7/16356 (3.1.0)	
Trasformazione dell'IPAB «Opera Pia Fondazione Carlo Lamberti IPAB» con sede legale nel Comune di Codogno (LO) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Fondazione C. Lamberti ONLUS». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	920
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 FEBBRAIO 2004 - N. 7/16357 (3.1.0)	
Trasformazione dell'IPAB «Casa di Riposo con annessa Infermeria Don A. Colombo» con sede legale nel Comune di Travagliato (BS) in Fondazione – ONLUS senza scopo di lucro denominata «Casa di Riposo Don Angelo Colombo Fondazione – ONLUS». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	920
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 FEBBRAIO 2004 - N. 7/16358 (3.1.0)	
Trasformazione dell'IPAB «Asilo Infantile “Celestino Comini”» con sede legale nel Comune di Nave (BS) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Scuola Materna Celestino Comini». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	921
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 FEBBRAIO 2004 - N. 7/16359 (3.1.0)	
Trasformazione dell'IPAB «Casa di Riposo Irene Rubini Falck» con sede legale nel Comune di Vobarno (BS) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Fondazione I.R. Falck ONLUS». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	921
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 FEBBRAIO 2004 - N. 7/16360 (3.1.0)	
Trasformazione dell'IPAB «Casa di Riposo per i Vecchi Ponte San Pietro» con sede legale nel Comune di Ponte San Pietro (BG) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Casa di Riposo di Ponte San Pietro». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	921
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 FEBBRAIO 2004 - N. 7/16361 (3.1.0)	
Trasformazione dell'IPAB «Casa di Riposo S. Orsola» con sede legale nel Comune di Teglio (SO) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Casa di Riposo S. Orsola». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	922
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 FEBBRAIO 2004 - N. 7/16362 (3.1.0)	
Trasformazione dell'IPAB «Casa di Riposo-r.s.a. Paolo VI» con sede legale nel Comune di Bagnolo Mella (BS) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Fondazione Casa di Riposo – r.s.a. “Paolo VI” – ONLUS». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	922
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 FEBBRAIO 2004 - N. 7/16363 (3.1.0)	
Trasformazione dell'IPAB «Opera Pia Porro» con sede legale nel Comune di Barlassina (MI) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Luigi Porro». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	922
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 FEBBRAIO 2004 - N. 7/16364 (3.1.0)	
Trasformazione dell'IPAB «Orfanotrofio Femminile Giacomo Antonio Cabiati e Maria Ronzoni» con sede legale nel Comune di Seregno (MI) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Istituto Assistenziale Cabiati Ronzoni». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	922
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 FEBBRAIO 2004 - N. 7/16365 (3.1.0)	
Trasformazione dell'IPAB «Opera Pia Fondazione Coniugi Pigozzi» con sede legale nel Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Opera Pia Fondazione Coniugi Pigozzi». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	923
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 FEBBRAIO 2004 - N. 7/16366 (3.1.0)	
Trasformazione dell'IPAB «Fondazione Terzoli» con sede legale nel Comune di Brebbia (VA) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Terzoli». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	923
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 FEBBRAIO 2004 - N. 7/16367 (3.1.0)	
Trasformazione dell'IPAB «Opera Pia Conti Calepio» con sede legale nel Comune di Castelli Calepio (BG) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Conti Calepio». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	923
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 FEBBRAIO 2004 - N. 7/16368 (3.1.0)	
Trasformazione dell'IPAB «Ente Morale Ricovero Vecchi di Pralboino» con sede legale nel Comune di Pralboino (BS) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Fondazione Onlus Longini Morelli di Pralboino». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	923

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 FEBBRAIO 2004 - N. 7/16369 (3.1.0)	
Trasformazione dell'IPAB «Fondazione Beppina e Filippo Martinoli – Casa della Serenità» con sede legale nel Comune di Lovere (BG) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Beppina e Filippo Martinoli – Casa della Serenità». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	924
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 FEBBRAIO 2004 - N. 7/16370 (3.1.0)	
Trasformazione dell'IPAB «Casa di Riposo Città di Tirano» con sede legale nel Comune di Tirano (SO) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Fondazione Casa di Riposo Città di Tirano – ONLUS». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	924
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 FEBBRAIO 2004 - N. 7/16374 (5.3.5)	
Modifiche alla d.g.r. 8 novembre 1999, n. 6/46131, «Approvazione criteri e modalità per l'esercizio delle operazioni di trasporto transfrontaliero di rifiuti in attuazione del regolamento CEE 1° febbraio 1993, n. 259 e del decreto Ministeriale 3 settembre 1988, n. 370»	924
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 FEBBRAIO 2004 - N. 7/16382 (5.2.1)	
Adempimenti connessi all'art. 4 della l.r. 25/03, di modifica dell'art. 8, comma 3 della l.r. 20/95. Conferenza di servizi relativa al servizio taxi nei Comuni della Provincia di Varese integrati nel bacino aeroportuale lombardo	925
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 FEBBRAIO 2004 - N. 7/16383 (5.2.1)	
Adempimenti connessi all'art. 4 della l.r. 25/03, di modifica dell'art. 8, comma 3 della l.r. 20/95. Conferenza di servizi relativa al servizio taxi nei comuni della Provincia di Bergamo integrati nel bacino aeroportuale lombardo	926
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 FEBBRAIO 2004 - N. 7/16579 (5.3.4)	
Rettifica della d.g.r. n. 7/14087 dell'8 agosto 2003 avente oggetto: «Approvazione Linee Guida per la verifica dello stato di manutenzione e esercizio degli impianti termici in Regione Lombardia da parte degli enti locali competenti (d.P.R. 412/93 così come modificato e integrato dal d.P.R. 551/99)»	927

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Presidenza

COMUNICATO REGIONALE 25 FEBBRAIO 2004 - N. 28	
Riepilogo fascicoli BURL del mese di gennaio 2004.	928

D.G. Risorse e bilancio

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 12 FEBBRAIO 2004 - N. 1730 (2.1.0)	
Reiscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2004 di economie di stanziamento, nella parte spese, e di maggiori accertamenti, nella parte entrate, accertate sui fondi dell'esercizio finanziario 2003 ai sensi degli articoli 50 e 70-bis della legge regionale n. 34/78, e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 22 del d.lgs. 76/2000. Conseguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2004 e al Documento tecnico di accompagnamento – 3° provvedimento	928

D.G. Formazione, istruzione e lavoro

DECRETO DIRETTORE GENERALE 25 FEBBRAIO 2004 - N. 2586 (3.3.0)	
Approvazione rettifica di mero errore materiale del d.d.g. n. 1885 del 16 febbraio 2004 di approvazione del dispositivo «Indicazioni per la Realizzazione di Azioni di Rafforzamento del Sistema di Istruzione e Formazione» – FSE obiettivo 3 – mis. C1	933

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

CIRCOLARE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2004 - N. 9 (3.1.0)	
Sedi distaccate Consultori Familiari – D.g.r. 16009/2004	933

D.G. Sanità

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 4 FEBBRAIO 2004 - N. 1193 (3.2.0)	
Riconoscimento, ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, del servizio prestato all'estero dalla dott.ssa Mercedes Maria Lanzilotta	934
CIRCOLARE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2004 - N. 7 (3.2.0)	
Prime indicazioni operative per l'attuazione della l.r. 18 novembre 2003, n. 22 «Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali»	934

D.G. Agricoltura

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 10 FEBBRAIO 2004 - N. 1539 (4.3.2)	
Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseario». Revoca del decreto n. 5248 dell'11 ottobre 1994 di riconoscimento di primo acquirente latte. Ditta: «Latteria soc. Coop. Forcello» p. IVA 00112050190 – via Bassa Casalmaggiore – frazione Forcello – 26049 Stagno Lombardo (CR)	935
COMUNICATO REGIONALE 19 FEBBRAIO 2004 - N. 23 (4.3.0)	
Sintesi del disciplinare del «Miele della Valtellina» per l'espressione di parere regionale alla richiesta di registrazione comunitaria come Denominazione d'Origine Protetta (DOP) ai sensi del Reg. (CEE) n. 2081/92	936

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche

5.2.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Trasporti

5.3.4 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell'inquinamento

2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità

3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale

3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità

4.3.2 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura / Zootecnia

4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura

COMUNICATO REGIONALE 19 FEBBRAIO 2004 - N. 24	(4.3.0)	
Sintesi del disciplinare del «Salva Cremasco» per l'espressione di parere regionale alla richiesta di registrazione comunitaria come Denominazione d'Origine Protetta (DOP) ai sensi del Reg. CEE n. 2081/92		937
D.G. Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo		
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 12 FEBBRAIO 2004 - N. 1716	(4.7.0)	
Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale Giostra Cooperativa Sociale avente sede in Milano		939
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 12 FEBBRAIO 2004 - N. 1719	(4.7.0)	
Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale Storti Maria P.S.C. Cooperativa Sociale avente sede in Casalmaggiore (CR)		939
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 12 FEBBRAIO 2004 - N. 1720	(4.7.0)	
Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale Di Mano in Mano Solidale P.S.C. Cooperativa Sociale avente sede in Ballabio (LC)		939
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 16 FEBBRAIO 2004 - N. 1965	(4.7.0)	
Rettifica del decreto di cancellazione del 21 gennaio 2004 n. 533 e reintegrazione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Cooperativa Sociale Libera Compagnia Arti e Mestieri Cooperativa Sociale avente sede a San Donato M.se (MI)		940
D.G. Infrastrutture e mobilità		
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 18 FEBBRAIO 2004 - N. 2141	(5.2.1)	
Decreto di approvazione in linea tecnica ed economica del progetto definitivo delle opere relative al fabbricato servizi presso la Stazione di Saronno - Realizzazione del posto centrale di supervisione FNME		940
D.G. Qualità dell'ambiente		
DECRETO DIRETTORE GENERALE 25 FEBBRAIO 2004 - N. 2571	(4.0.0)	
Approvazione del Bando per la concessione di contributi per la mobilità sostenibile delle imprese in Lombardia		941
D.G. OO.PP., politiche per la casa ed edilizia residenziale pubblica		
COMUNICATO REGIONALE 19 FEBBRAIO 2004 - N. 25	(5.1.3)	
Incarichi di collaudo assegnati l'11 febbraio 2004		955
D.G. Territorio e urbanistica		
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 30 GENNAIO 2004 - N. 1054	(5.1.3)	
Progetto di derivazione d'acqua dal torrente Roasco di Sacco (Roasco Occidentale) e di costruzione dell'impianto idroelettrico in località Pier, nei Comuni di Grosio e Grosotto (SO). Proponente: S.E.L. s.r.l. - Società Elettrica Lombarda - Milano. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996		955
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 30 GENNAIO 2004 - N. 1056	(5.1.3)	
Progetto di derivazione d'acqua dal torrente Roasco di Eita (Roasco Orientale) e di costruzione dell'impianto idroelettrico in località Valnova, nel Comune di Grosio (SO). Proponente: S.E.L. s.r.l. - Società Elettrica Lombarda - Milano. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996		955
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 30 GENNAIO 2004 - N. 1060	(5.1.3)	
Progetto di derivazione d'acqua dal torrente Viola in località Ponte della Valle e di costruzione dell'impianto idroelettrico in località Isolaccia, nel Comune di Valdidentro (SO). Proponente: S.E.L. s.r.l. - Società Elettrica Lombarda - Milano. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996		955

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(BUR2004011)

D.p.g.r. 18 febbraio 2004 - n. 2108

(4.1.0)

Ulteriori interventi a favore degli Enti locali lombardi danneggiati dagli eventi calamitosi occorsi nel mese di novembre 2002 con l'utilizzo dei fondi statali recati dall'Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3312 del 12 settembre 2003, in attuazione dell'art. 80, comma 59, legge 27 dicembre 2002, n. 289, modificato dall'art. 1-bis, comma 1 del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15 convertito dalla legge 8 aprile 2003, n. 62 e con i fondi di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7162 del 6 maggio 2003, per edilizia privata danneggiata dagli eventi atmosferici del mese di novembre 2002

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Considerato che nel mese di novembre 2002 si sono verificati sul territorio della Regione Lombardia eventi atmosferici di eccezionale intensità, per i quali è stato proclamato dal Governo lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 l. 225/92 con decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002;

Considerato che per il superamento dell'emergenza il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato l'Ordinanza n. 3258 in data 20 dicembre 2002, designando il Presidente della Giunta Regionale a provvedere all'erogazione di contributi per il ritorno a condizioni di normalità e al ripristino delle infrastrutture danneggiate, previa emanazione di specifiche direttive ed indicazioni operative;

Visto il decreto Presidente della Giunta Regionale n. 3946 del 10 marzo 2003 che stabiliva primi interventi di urgenza a favore dei comuni danneggiati dagli eventi di novembre 2002, definendo l'utilizzo dei fondi disponibili;

Visto il d.l. 7 febbraio 2003, n. 15, convertito nella legge 8 aprile 2003, n. 62, che all'art. 1 prevedeva lo stanziamento di ulteriori fondi a favore delle Regioni colpite dall'alluvione di novembre 2002, mediante l'erogazione di contributi a copertura delle quote di ammortamento di mutui da contrarsi a cura delle Regioni;

Vista l'Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3277 del 28 marzo 2003, che all'art. 1 comma 2 e nell'allegato 1 determinava i limiti di impegno a favore della Regione Lombardia nella misura di € 6.180.480,00 per l'anno 2003, e di € 1.065.600,00 per l'anno 2004;

Visto il decreto del Direttore Generale della D.G. Risorse Finanziarie e Bilancio della Regione Lombardia n. 6033 del 9 aprile 2003 con cui venivano assunti due mutui quindicennali con la Cassa DD.PP. al tasso del 4,10%, rispettivamente per € 68.736.952,34 e per € 11.851.198,68, per complessivi € 80.588.151,02;

Visto il Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 7162 del 6 maggio 2003 che stabiliva di destinare i fondi derivanti dai mutui di cui al punto precedente, a favore degli enti locali per ulteriori interventi per opere di ricostruzione di infrastrutture pubbliche e di difesa del suolo, per spese di prima emergenza sostenute dagli enti locali e per contributi all'edilizia privata danneggiata;

Visto il Decreto Dirigente Unità Organizzativa n. 10186 del 23 giugno 2003 di approvazione del Secondo Piano degli interventi urgenti conseguenti agli eventi atmosferici del mese di novembre 2002, dell'importo complessivo di € 39.345.979,62;

Considerato che il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7162 del 6 maggio 2003 assegnava una quota pari a € 36.588.151,02 (trentaseimilioneicinquacentottantottomilacentocinquantuno/02) per contributi all'edilizia privata danneggiata dall'alluvione di novembre 2002;

Considerato che il precedente decreto prevedeva l'accantonamento di € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per moratoria cautelativa in attesa di conoscere, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero da altro organo competente, l'entità dell'onere per differiti versamenti delle imposte di cui all'Ordinanza PCM 3282 del 18 aprile 2003;

Visto il Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 22956 del 29 dicembre 2003 che stabiliva i criteri di utilizzo della quota pari a € 34.588.151,02 per edilizia privata danneggiata dagli eventi atmosferici del mese di novembre 2002;

Considerato peraltro, che al punto 1 del decreto citato al precedente punto, per mero errore materiale, la cifra numeri-

ca non coincideva con la cifra in lettere, risultando corretta la cifra di 34.588.151,02 (trentaquattromilioneicinquacentottantottomilacentocinquantuno/02);

Visto il Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 19212 del 13 novembre 2003, che stabiliva un intervento straordinario, pari a € 300.000,00 (trecentomila/00), a favore della Comunità Montana Valsassina per la realizzazione di lavori urgenti di ampliamento del ponte sul Torrente Pioverna in comune di Cortenova (LC), a seguito degli eventi calamitosi occorsi nel mese di novembre 2002;

Considerata la riduzione operata con il precedente decreto dell'accantonamento previsto per gli oneri derivanti dai differiti versamenti delle imposte di cui all'Ordinanza PCM 3282 del 18 aprile 2003 ad € 1.700.000,00 (unmilionesettecentomila/00), in quanto si è avuta comunicazione dal Dipartimento Protezione Civile della sicura minore entità degli oneri in questione rispetto ai 2 milioni di euro accantonati;

Preso atto pertanto, della riduzione alla quota di € 34.588.151,02 (trentaquattromilioneicinquacentottottomilacentocinquantuno/02) per contributi all'edilizia privata danneggiata dall'alluvione di novembre 2002;

Visto il d.d.u.o. n. 22967 del 29 dicembre 2003 con il quale sono stati erogati a favore degli Enti locali, di cui elenco allegato sub A, che hanno segnalato danni all'edilizia privata nel corso degli eventi idrogeologici di novembre 2002, contributi per un totale di € 24.042.000,50 (ventiquattromilioneiquarantaduemila/50);

Vista la necessità di accantonare una quota ulteriore pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per finanziare le eventuali ulteriori spese sostenute dagli Enti Locali per la demolizione di edilizia privata danneggiata e non ripristinabile;

Vista la necessità di destinare una quota ulteriore pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per contributi agli Enti locali che hanno dichiarato nuclei familiari tutt'ora sfollati per case distrutte o rese inagibili sul proprio territorio a seguito degli eventi idrogeologici di novembre 2002;

Ritenuta l'opportunità di destinare le risorse finanziarie residue di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7162 del 6 maggio 2003, per edilizia privata danneggiata dagli eventi atmosferici del mese di novembre 2002, per una quota pari a € 9.000.000,00 (novemilioni/00), a favore degli Enti locali che hanno dichiarato aziende distrutte sul proprio territorio a seguito degli eventi idrogeologici di novembre 2002, a mezzo propria dichiarazione agli uffici regionali;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3312 del 12 settembre 2003, che all'art. 1 comma 1 e nell'allegato 1 determina lo stanziamento di € 4.999.000,00 a favore della Regione Lombardia da destinare alle situazioni emergenziali relative all'evento atmosferico del mese di novembre 2002, che non abbiano formato oggetto delle disposizioni di cui all'Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3277 del 28 marzo 2003;

Considerata peraltro, la nota n. DPC/CG/0057258 del 19 dicembre 2003 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha espresso parere favorevole in merito all'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate con Ordinanza PCM n. 3312 del 12 settembre 2003, per le finalità di cui all'Ordinanza PCM n. 3277 del 28 marzo 2003, in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dalla Regione Lombardia con nota n. 5526 del 7 ottobre 2003;

Ritenuto di dover stabilire, in ottemperanza all'art. 2, comma 1, della citata Ordinanza PCM n. 3312 del 12 settembre 2003, le finalità di utilizzo dei fondi stanziati di cui al punto precedente, e di provvedere alla definizione del cronoprogramma degli interventi per i prossimi trimestri, al fine della successiva comunicazione al Dipartimento Protezione Civile;

Ritenuto pertanto di assegnare una quota pari a € 4.999.000,00 (quattromilioneinovecentonovantanovemila/00) per contributi finalizzati alla ricostruzione delle opere pubbliche e infrastrutture danneggiate, e per opere urgenti di difesa del suolo, danneggiati dall'alluvione di novembre 2002, secondo modalità da precisarsi con successivo provvedimento dirigenziale;

Decreta

1. di utilizzare le risorse finanziarie citate in premessa, pari a € 4.999.000,00 (quattromilioneinovecentonovantanovemila/00), per contributi finalizzati alla ricostruzione delle opere pubbliche e infrastrutture danneggiate, e per opere urgenti di difesa del suolo, conseguenti all'alluvione di novembre 2002;

2. di demandare il perfezionamento di tutti gli atti successivi, fra cui l'individuazione degli interventi prioritari da eseguirsi, la predisposizione del cronoprogramma delle attività di cui all'art. 2 comma 1 dell'Ordinanza PCM n. 3312 del 12 settembre 2003, gli atti di impegno e liquidazione, l'approvazione di piani di intervento e di riparto, l'emanazione di norme operative, termini temporali e circolari esplicative, alla Direzione Generale Territorio e Urbanistica;

3. di demandare, altresì, a successivo provvedimento della Direzione Generale Risorse e Bilancio l'assegnazione alla Direzione Generale Territorio e Urbanistica dei relativi capitoli di bilancio, in entrata e in uscita;

4. di destinare le risorse finanziarie residue di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7162 del 6 maggio 2003, per edilizia privata danneggiata dagli eventi atmosferici del mese di novembre 2002, per una quota pari a € 9.000.000,00 (novemilioni/00), a favore degli Enti locali che hanno dichiarato aziende distrutte sul proprio territorio a seguito degli eventi idrogeologici di novembre 2002, a mezzo propria dichiarazione agli uffici regionali; il contributo a ciascun comune è assegnato proporzionalmente, in ragione del rapporto tra la somma disponibile e la somma complessiva dei danni materiali dichiarati da tutti i comuni per le aziende distrutte;

5. di stabilire che per i contributi di cui al punto precedente, gli Enti locali decidono autonomamente, rendendone pubblica la motivazione, i criteri di ripartizione e la quota da destinare alle singole aziende, nell'ambito del contributo complessivo loro assegnato;

6. di destinare ulteriori risorse finanziarie residue di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7162 del 6 maggio 2003, per edilizia privata danneggiata dagli eventi atmosferici del mese di novembre 2002, per una quota pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00), a favore degli Enti locali che hanno dichiarato nuclei familiari tutt'ora sfollati per case distrutte o rese inagibili sul proprio territorio a seguito degli eventi idrogeologici di novembre 2002;

7. di demandare l'attuazione di quanto previsto ai punti 4) e 6), fra cui l'aggiornamento e l'integrazione del cronoprogramma delle attività di cui all'art. 3 comma 1 dell'Ordinanza PCM 3277 del 28 marzo 2003, l'emanazione di norme operative, termini temporali e circolari esplicative, gli atti di impegno e liquidazione, alla Direzione Generale Sicurezza, Polizia locale e Protezione civile;

8. di rettificare, per mero errore materiale, il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22956 del 29 dicembre 2003 sostituendo il punto 1) con il seguente: «di utilizzare la quota di € 34.588.151,02 (trentaquattromilioncinquecentotantottomilacentocinquantuno/02) del mutuo citato in premessa, a valere sul capitolo 6121 UPB 4.10.3.5.3.111 del bilancio regionale 2003, per contributi a soggetti privati danneggiati dall'evento del novembre 2002, come di seguito descritti.»;

9. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presidente: Roberto Formigoni

(BUR2004012)

D.p.g.r. 18 febbraio 2004 - n. 2109

Ulteriori interventi a favore degli Enti locali lombardi danneggiati dagli eventi calamitosi occorsi nel mese di maggio 2002 con l'utilizzo dei fondi statali recati dall'Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3311 del 12 settembre 2003 e dall'Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3317 del 10 ottobre 2003, ai sensi del d.l. 7 febbraio 2003, n. 15, convertito nella legge 8 aprile 2003, n. 62, e ai sensi dell'art. 80 comma 29 secondo periodo della l. 27 dicembre 2002 n. 289

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2002, con il quale, a seguito dell'eccezionale evento atmosferico del 3, 4 e 5 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato d'emergenza al territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2002, con il quale è stato esteso temporalmente lo stato d'emergenza al territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo, per l'eccezionale evento atmosferico del 3, 4 e 5 maggio 2002, sino al 12 maggio 2002;

Considerato che per il superamento dell'emergenza il Presi-

dente del Consiglio dei Ministri ha emanato l'Ordinanza n. 3237 in data 12 agosto 2002, designando il Presidente della Giunta Regionale a provvedere all'erogazione di contributi per il ritorno a condizioni di normalità e al ripristino delle infrastrutture danneggiate, previa emanazione di specifiche direttive ed indicazioni operative;

Visto il Decreto del Capo di Dipartimento della Protezione Civile dell'1 ottobre 2002 n. 3256 con il quale sono stati stanziati alla Regione Lombardia € 8.450.000,00 (ottomilioni-quattrocentocinquantamila/00);

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 18 ottobre 2002 n. 7/10734 con la quale è stato approvato il Piano degli interventi straordinari per il ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per la realizzazione di adeguate opere di prevenzione dei rischi e per la messa in sicurezza relativa ai dissesti idrogeologici ed al controllo delle piene conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici del mese di maggio 2002;

Visto il d.l. 7 febbraio 2003, n. 15, convertito nella legge 8 aprile 2003, n. 62, recante «Misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali»;

Visto l'art. 80 comma 29, secondo periodo della l. 27 dicembre 2002 n. 289, che rinvia per la ripartizione del limite di impegno ivi autorizzato ad ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della l. 225/1992;

Considerato che il 60% delle risorse disponibili, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 8 aprile 2003, n. 62, è stato destinato agli eventi alluvionali del novembre 2002 ai sensi dell'OPCM 3277 del 28 marzo 2003;

Considerato che occorre provvedere al riparto del restante 40% delle risorse disponibili ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 8 aprile 2003, n. 62, da destinarsi agli interventi nei territori colpiti da calamità naturali che non abbiano formato oggetto di riparto del 60%, e per i quali lo stato d'emergenza non sia ancora cessato alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione;

Considerato che occorre provvedere altresì al riparto del limite di impegno autorizzato ai sensi dell'art. 80 comma 29, secondo periodo della l. 27 dicembre 2002 n. 289, da destinarsi alla prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato d'emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l. 225/1992;

Vista l'Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3311 del 12 settembre 2003, che all'art. 1 comma 1 e nell'allegato 1 determina i limiti di impegno a favore della Regione Lombardia nella misura di € 1.030.080,00 per l'anno 2003 e di € 185.600,00 per l'anno 2004 ai sensi del d.l. 15/2003 (40%) e di € 464.000,00 per l'anno 2004 ai sensi della l. 289/02 art. 80 comma 29;

Vista l'Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3317 del 10 ottobre 2003, che all'articolo unico, comma 1, e nell'allegato 1 sostituisce i limiti di impegno decorrenti dall'anno 2003 a favore della Regione Lombardia nella misura di € 1.076.580,00;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 novembre 2003 n. 7/15283 con la quale viene assunto un mutuo quindicennale con ammortamento a carico dello Stato con la Banca Europea degli Investimenti al tasso fisso massimo del 4,38% annuo;

Preso atto del Contratto di finanziamento del 3 dicembre 2003 tra la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, la Regione Lombardia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile, con il quale viene stipulato un mutuo di € 10.123.676,52 (diecimilioncentoventimila-seicentotantasei/52) di cui 3.031.594,68 (tremiliontrentunomilacinquecentonovantaquattro/68) derivanti dall'attualizzazione della parte residua dei limiti d'impegno 2003 e 7.092.081,84 (settemilionovantaduemilaottantuno/84) dall'attualizzazione del limite d'impegno 2004, rispettivamente disponibili dal 5 dicembre 2003 e 5 gennaio 2004;

Ritenuto pertanto di dover stabilire le finalità di utilizzo delle risorse rese disponibili a seguito dell'assunzione del mutuo sopra indicato, avvalendosi delle prerogative conferite al Presidente della Giunta Regionale dall'Ordinanza n. 3311/2003, al fine della successiva comunicazione al Dipartimento Protezione Civile, come richiesto dall'art. 3 comma 1 della citata Ordinanza;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 19430 del 17 novembre 2003, con il quale sono stati disposti ulteriori interventi (pari a € 9.196.014,74) a favore degli enti locali lombardi danneggiati dagli eventi calamitosi occorsi nel mese di maggio 2002, per opere di ricostruzione delle opere pubbliche ed infrastrutture danneggiate e per opere urgenti di difesa del suolo, secondo le priorità di cui al Piano di Interventi straordinari approvato con d.g.r. n. 10734 del 18 ottobre 2002;

Ritenuto pertanto di destinare i fondi rivenienti dal mutuo in oggetto ad integrazione dei fondi stanziati con d.p.g.r. n. 19430 del 17 novembre 2003, di cui al punto precedente;

Visto l'art. 2 dell'Ordinanza PCM n. 3237/2002 che nomina il Presidente della Giunta Regionale commissario delegato agli interventi necessari al ripristino della normalità;

Decreta

1. di utilizzare il mutuo citato in premessa, di € 10.123.676,52 (diecimilioniconventitremilaseicentoseptantasei/52), per opere di ricostruzione delle opere pubbliche e infrastrutture danneggiate, e per opere urgenti di difesa del suolo, secondo le priorità di cui al Piano di Interventi straordinari approvato con d.g.r. n. 10734 del 18 ottobre 2002 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni;

2. di demandare il perfezionamento di tutti gli atti successivi, fra cui l'individuazione degli interventi prioritari da eseguirsi e la predisposizione del cronoprogramma delle attività di cui all'art. 3 comma 1 dell'Ordinanza PCM n. 3311 del 12 settembre 2003, alla Direzione Generale Territorio e Urbanistica;

3. di demandare, altresì, a successivo provvedimento della Direzione Generale Risorse e Bilancio l'assegnazione alla Direzione Generale Territorio e Urbanistica dei relativi capitoli di bilancio, in entrata e in uscita;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presidente: Roberto Formigoni

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2004013)

(4.3.0)

D.g.r. 12 dicembre 2003 - n. 7/15534

Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi della legge n. 353/2000

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 «Legge quadro in materia di incendi boschivi»;

Richiamato il comma 1 dell'art. 3 della legge n. 353/2000 che sancisce l'obbligo da parte delle Regioni di predisporre i piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia n. VII/489 del 10 aprile 2002 con la quale vengono prorogati sino al 31 dicembre 2002 i termini di scadenza dell'efficacia delle «Linee guida ed operative per il piano regionale antincendi boschivi 1997/2001»;

Vista la d.g.r. n. 11619 del 20 dicembre 2002 «Piano regionale di protezione delle foreste contro gli incendi boschivi ai sensi del regolamento CE n. 2158/92»;

Visto il d.lgs. n. 112/98 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1995, n. 59», che conferma la competenza delle Regioni in materia di difesa dei boschi dagli incendi;

Visto il d.d.g. Agricoltura n. 11137 del 13 giugno 2002 «Approvazione della circolare riguardante le procedure operative per rischio di incendio boschivo ai sensi della legge 21 novembre 2002 n. 353 e del decreto 20 dicembre 2001»;

Vista la d.g.r. n. 8566 del 27 marzo 2002 con la quale si affida all'Università di Torino - Dipartimento di Agronomia, Selvicoltura e Gestione del territorio - la stesura delle «Linee di impostazione del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi»;

Preso atto della documentazione trasmessa dall'Università di Torino - Dipartimento di Agronomia, Selvicoltura e Gestio-

ne del territorio - in ordine alle linee di impostazione del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e conservata agli atti dell'U.O. proponente;

Vista la nota prot. n. 1550 del 7 novembre 2003 del Centro Operativo Antincendi Boschivo del Corpo Forestale dello Stato di Milano con la quale si richiedono alcune integrazioni e modifiche da apportare al piano stesso, che l'Unità Organizzativa proponente accoglie ed inserisce nel «Piano Regionale Antincendio Boschivo»;

Rilevato che, al fine di meglio verificare l'adattabilità del piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi con l'organizzazione antincendio boschivo delle Comunità Montane, Province e Consorzi di Gestione di Parchi e Riserve Naturali, sono stati effettuati n. 3 incontri con i Rappresentanti dei seguenti Enti: Comunità Montana del Lario Orientale, della Valle Sabbia, della Valle Trompia, della Valtellina di Morbegno; Amministrazioni Provinciali di Brescia e Como; Consorzio di Gestione del Parco dei Colli di Bergamo, del Mincio e del Ticino, dai quali sono emersi importanti chiarimenti e suggerimenti tecnico-operativi utili per la stesura definitiva del piano regionale;

Preso atto dei chiarimenti e dei suggerimenti tecnico-operativi apportati, anche a seguito dei succitati incontri, alle «Linee di impostazione del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi», trasmessi con nota del 10 ottobre 2003, pervenuta in data 14 ottobre 2003 con prot. n. M1.2003.0028941 e conservati agli atti della U.O. proponente;

Ritenuto dal Dirigente dell'Unità Organizzativa Sviluppo e Tutela del territorio rurale e montano di proporre l'approvazione del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 353/2000, allegato «A» alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa, composto da n. 2 parti, una descrittiva e la seconda riferita alla cartografia allegata al piano;

Ritenuto altresì dallo stesso Dirigente di proporre l'approvazione del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi per una durata di anni quattro a partire dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sino al 31 dicembre 2007; annualmente la Giunta regionale può aggiornare o integrare il piano in relazione all'andamento stagionale degli incendi ed alle mutate condizioni che ne hanno dettato la redazione;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

Recepite le premesse:

1) di approvare il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 353/2000, come da allegato «A» alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa, composto da n. 2 parti, una descrittiva e la seconda riferita alla cartografia allegata al piano (*ommissis*) (1);

2) di stabilire che il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi ha durata di anni quattro a partire dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sino al 31 dicembre 2007; annualmente la Giunta regionale può aggiornare o integrare il piano in relazione all'andamento stagionale degli incendi ed alle mutate condizioni che ne hanno dettato la redazione;

3) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(1) L'allegato A è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 9 Edizione Speciale del 25 febbraio 2004.

(BUR2004014)

(2.1.0)

D.g.r. 13 febbraio 2004 - n. 7/16324

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2004, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni

relative alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - 8° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio di previsione per l'esercizio 2004, e bilancio pluriennale 2004-2006 a legislazione vigente e programmatico, ed al documento tecnico di accompagnamento le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 2 categoria 1 UPB 2.1.116 «Assegnazioni per il settore dei trasporti» è istituito il capitolo 2.1.116.6335 «Compartecipazione del Comune di Milano per il nuovo collegamento ferroviario comprensoriale Pioltello-Milano Greco» con la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, di € 440.000,00;

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA:

- alla funzione obiettivo 4.8.2 «Riforma del Trasporto Pubblico Regionale» tipo di spesa «correnti operative» UPB 4.8.2.1.2.120 «Realizzazione del Servizio Ferroviario Regionale e introduzione del nuovo sistema di gestione del trasporto ferroviario basato sulla separazione tra reti e servizi» è istituito il capitolo 4.8.2.1.2.120.6336 «Spese per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario comprensoriale Pioltello-Milano Greco» con la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, di € 440.000,00;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni.

Il segretario: Sala

(BUR2004015)

D.g.r. 13 febbraio 2004 - n. 7/16339

Legge regionale n. 7/2000 «Intervento regionale a sostegno delle aziende agricole del comparto zootecnico lattiero, colpite dalla emergenza aflatoxine nel latte»

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) n. 466/2001 dell'8 marzo 2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;

Visto in particolare l'art. 4 del soprarichiamato Regolamento (CE) n. 466/2001 che definisce il tenore massimo di aflatoxine applicabile ai prodotti;

Vista la nota della Regione Lombardia prot. H1.2003.55490 del 23 ottobre 2003, e successive integrazioni, concernente «Piano di controllo sulla presenza di aflatoxine nel latte»;

Vista l'art. 17, comma 1, lett. b), della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 «Interventi sugli abbandoni produttivi ed abbatimenti»;

Considerato che il sopraccitato piano di controllo delle aflatoxine nel latte ha disposto:

- il sequestro, a partire dal latte di massa conferito dalle aziende zootecniche agli stabilimenti di trattamento e trasformazione, delle cisterne di latte che alle analisi evidenziavano limiti superiori a quelli previsti dalla normativa vigente,

- il sequestro cautelativo del latte alla aziende che avevano conferito attraverso le cisterne sottoposte a sequestro fino alla comunicazione dell'esito delle analisi del campione di latte prelevato nell'azienda stessa,

- la liberalizzazione del latte per le aziende risultate dalle successive analisi entro i limiti di legge;

Considerato altresì che il dirigente dell'unità organizzativa proponente riferisce che:

- il piano ha soddisfatto l'obiettivo prioritario di mantenimento di un elevato livello di attenzione sul comparto della produzione e trasformazione del latte;

- è opportuno prevedere un rimborso alle aziende zootecniche colpite da provvedimenti sanitari di sequestro preventivo e cautelare del latte effettuato durante l'emergenza aflatoxine e risultato conforme, alle successive analisi, ai limiti di legge;

- le aziende agricole da rimborsare sono circa 1500 con una previsione di spesa di € 2.100.000,00;

Visto il programma «Intervento regionale a sostegno delle aziende agricole del comparto zootecnico lattiero, colpite dalla emergenza aflatoxine nel latte» predisposto dalla Direzione Generale Agricoltura, allegato al presente atto composto di n. 4 pagine, sulle modalità di rimborso alle aziende zootecniche colpite da provvedimenti sanitari di distruzione preventiva e cautelare del latte effettuato durante l'emergenza aflatoxine e risultato conforme, alle successive analisi, ai limiti di legge;

Preso atto che in base all'art. 87 comma 2b del Trattato dell'Unione Europea l'aiuto di che trattasi è esente da notifica poiché si identifica come risarcimento danni causati dal sequestro del latte in attesa dell'esito delle analisi;

Ritenuto indispensabile approvare il sopraccitato programma «Intervento regionale a sostegno delle aziende agricole del comparto zootecnico lattiero, colpite dalla emergenza aflatoxine nel latte», allegato al presente atto composto di n. 4 pagine, al fine di rimborsare le aziende zootecniche colpite da provvedimenti sanitari di sequestro preventivo e cautelare del latte effettuato durante l'emergenza aflatoxine e risultato conforme, alle successive analisi, ai limiti di legge;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Delibera

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente recepite:

1) Di approvare il programma «Intervento regionale a sostegno delle aziende agricole del comparto zootecnico lattiero, colpite dalla emergenza aflatoxine nel latte», allegato al presente atto parte integrante e sostanziale composto di n. 4 pagine, al fine di rimborsare le aziende zootecniche colpite da provvedimenti sanitari di sequestro preventivo e cautelare del latte effettuato durante l'emergenza aflatoxine e risultato conforme, alle successive analisi, ai limiti di legge.

2) Di dare atto che in base all'art. 87 comma 2b del Trattato dell'Unione Europea l'aiuto di che trattasi è esente da notifica poiché si identifica come risarcimento danni causati dalla distruzione del latte in attesa dell'esito delle analisi.

3) Di demandare al Dirigente dell'Unità organizzativa proponente l'emanazione degli atti necessari all'applicazione del programma di cui al punto 1).

4) Di prendere atto che la spesa, presunta in € 2.100.000,00, per l'attuazione del programma di cui al punto 1) graverà sul capitolo 2.3.4.1.3.3.5388;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto ed il relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Segretario: Sala

INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL COMPARTO ZOOTECNICO LATTIERO, COLPITE DALLA EMERGENZA AFLATOSSINE NEL LATTE

Premessa

La Lombardia rappresenta il più importante polo produttivo di latte italiano e la recente emergenza aflatoxine è stata seguita con la massima attenzione da parte della Regione, sia per le conseguenze sul sistema produttivo che per garantire le massime condizioni di sicurezza a favore dei consumatori.

Durante l'estate 2003, a seguito della eccezionale siccità, si sono verificate le eccezionali condizioni climatiche ambientali (temperature superiori a 30° ed elevati tassi di umidità) che hanno permesso un anomalo sviluppo nel mais dei funghi responsabili della produzione di aflatoxine. Nella seconda metà del mese di ottobre, nel contesto del sistema di sorveglianza epidemiologica, l'Istituto Zooprofilattico sperimentale di Brescia ha iniziato a constatare una elevata presenza di aflatoxine nel latte prodotto in alcuni allevamenti lombardi.

L'Assessorato alla Sanità ha disposto immediatamente l'esecuzione di indagini appropriate che hanno permesso di attribuire la causa di questa contaminazione, assolutamente naturale, alla granella di mais ed ai mangimi contenenti granella o farina di mais raccolti nell'estate 2003, e somministrati nella razione delle bovine.

La Regione Lombardia per fronteggiare la situazione venutasi a creare ha dato attuazione ad un piano di intervento aflatoxine che ha coinvolto in modo sinergico tutte le componenti della filiera al fine di assicurare i seguenti risultati:

- la verifica sistematica del livello di M1 nel latte conferito dai produttori agricoli al sistema produttivo del settore lattiero-caseario;

- l'esclusione del latte fuori dai parametri previsti dal consumo umano e dalla trasformazione;

- la valutazione del livello di contaminazione delle scorte di mais e di mangimi esistenti, anche al fine di modularne un utilizzo compatibile.

Le decisioni assunte a cura della D.G. Sanità, Unità Organizzativa Veterinaria, con nota n. H1.2203.55490 del 23 ottobre 2003, hanno disposto a cura delle ASL l'esecuzione di campioni da ogni cisterna di latte che è pervenuta ai centri di raccolta e agli stabilimenti della Regione Lombardia; nei casi di superamento dei limiti si è proceduto all'immediato sopralluogo presso le aziende agricole che avevano conferito il latte, all'esecuzione di campioni ufficiali e precauzionalmente al blocco cautelativo delle consegne di latte fino ad avvenuta conferma dell'esito negativo delle analisi.

Nelle more delle operazioni di campionamento, analisi e restituzione dei risultati, pertanto, anche le aziende agricole il cui latte è risultato conforme ai limiti di legge sono state interessate dal blocco della commercializzazione del latte prodotto.

La Regione Lombardia, con il presente atto, intende pertanto dare attuazione ad un provvedimento destinato a rimborsare le aziende agricole delle perdite di reddito subite a causa dell'impossibilità di consegnare agli impianti di raccolta il latte prodotto, risultato successivamente conforme ai limiti di legge, durante i provvedimenti veterinari assunti nel corso dell'emergenza aflatossine.

Il provvedimento viene applicato in attuazione dell'art. 17 della l.r. 7/2000, che prevede misure di indennizzo agli agricoltori ed incentivi destinati a favorire la partecipazione delle aziende agricole a programmi di prevenzione ed eradicazione.

1. - Finalità

L'intervento si prefigge, ai sensi della sopracitata legge regionale, di rimborsare le aziende agricole della perdita subita a causa del provvedimento di polizia veterinaria che ha comportato il blocco della consegna del latte durante l'emergenza aflatossine, risultato alle successive analisi conforme ai limiti di legge.

È ammissibile a rimborso fino al cento per cento della perdita derivante dalla distruzione preventiva del latte prodotto, a causa del provvedimento dell'Autorità sanitaria locale.

L'aiuto è calcolato in base al provvedimento sanitario di blocco del latte aziendale per il controllo di massa in azienda (per le aziende che hanno conferito latte mediante cisterna risultata positiva). Il rimborso è limitato al latte prodotto nel periodo compreso tra prelievo e successiva analisi di conformità ai limiti di legge.

2. - Beneficiari

Le imprese agricole i cui allevamenti siano stati interessati dalla distruzione preventiva e cautelare del latte effettuata durante l'emergenza aflatossine e risultato successivamente conforme ai limiti di legge.

3. - Tipologia di intervento

Intervento una tantum.

4. - Entità dell'aiuto

L'intervento si prefigge di rimborsare i produttori per la perdita di reddito subita a seguito dei provvedimenti delle ASL che hanno bloccato la consegna di latte, in conseguenza del provvedimento emanato dalla Direzione Generale Sanità con nota n. H1.2203.55490 del 23 ottobre 2003. Viene in particolare rimborsato un valore pari al cento per cento del latte non consegnato; in mancanza di un prezzo di riferimento regionale del latte per l'anno 2003, si applica il valore del latte desunto dall'ultimo accordo a livello regionale, pari a € 354 per 1.000 lt di latte.

5. - Notifica dell'aiuto di Stato alla Commissione Europea

In base all'art. 87 comma 2b del Trattato dell'Unione Europea l'aiuto è esente da notifica poiché si identifica come risarcimento danni causati dal blocco della consegna di latte, risultato successivamente conforme ai limiti di legge, in attesa dell'esito delle analisi.

6. - Procedure

6.1. Presentazione elenchi beneficiari indennizzo

La Direzione Generale Sanità, Unità Organizzativa Veteri-

na, sulla base delle analisi aziendali effettuate a seguito del blocco cautelativo del latte conferito in cisterna in quanto contaminato, comunica alla Direzione Generale Agricoltura, Unità Organizzativa Politiche agroambientali e servizi per le imprese, l'elenco delle aziende agricole interessate.

6.2. Istruttoria

Entro il 1° marzo 2004 la Direzione Generale Agricoltura comunica a tutte le aziende interessate, sulla base degli elenchi di cui al punto 6.1, l'importo del rimborso proposto, calcolato secondo le modalità di cui al successivo punto 6.4 e che tiene conto di un blocco della consegna del latte stimato forfettariamente (sulla base dei dati disponibili) in giorni due.

Le aziende agricole, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, possono richiedere una modifica dei parametri utilizzati ai sensi dell'ultimo paragrafo del punto 6.4.

Le aziende non comprese nell'elenco, e che pertanto non hanno ricevuto la notifica di ammissione al rimborso, possono chiedere, entro i successivi 30 giorni, di essere incluse nell'elenco di cui sopra (allegando idonea documentazione dell'ASL comprovante il provvedimento di blocco e il successivo provvedimento di sblocco delle consegne).

6.3. Approvazione delle istanze

La Direzione Generale Agricoltura, entro il 16 aprile 2004 compila gli elenchi definitivi delle domande accolte, e li trasmette alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, unitamente al decreto di riparto delle risorse necessarie.

Le posizioni che a quella data risultassero ancora da definire, a seguito di richiesta di rettifica o di nuovo inserimento, saranno liquidate con atto successivo a conclusione delle istruttorie conseguenti.

6.4. Modalità di calcolo dell'indennizzo

Sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione di consegna trasmessa - ai sensi della normativa comunitaria sulle quote latte - dall'acquirente alla Regione, relativamente al latte conferito per il periodo 2002/2003 dall'azienda interessata al rimborso (modello L1), viene ricalcolata la produzione aziendale giornaliera (totale quantitativo consegnato/365 giorni di produzione): tale quantitativo viene moltiplicato per i giorni di blocco delle consegne (forfettariamente stimato in giorni due) ed infine moltiplicato per il prezzo del latte, così come definito a livello regionale dall'accordo in data 24 giugno 2002, valido per il periodo 1° aprile 2002 - 31 dicembre 2002, corrispondente ad un importo di € 354,00 per ogni 1000 lt.

Qualora vi siano aziende agricole che intendano dimostrare un blocco alla consegna di latte, risultato successivamente conforme ai limiti di legge, superiore ai due giorni, saranno prese in considerazione richieste motivate con documentazione certificata da parte della ASL competente per territorio, attestante in particolare la durata del periodo di blocco delle consegne tra la data del prelievo e la data di restituzione degli esiti delle analisi, risultate appunto negative.

6.5. Liquidazione

Alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio compete la predisposizione di tutti gli atti inerenti la liquidazione dei contributi, sulla base degli elenchi definitivi che saranno trasmessi dalla D.G. Agricoltura.

7. - Controlli

Verranno effettuati controlli amministrativi sul 100% delle domande presentate.

8. - Limiti, divieti e condizioni

Il beneficiario è tenuto al rispetto delle eventuali misure di prevenzione definite dalla competente autorità Sanitaria per il contenimento delle aflatossine.

(BUR2004016)

(2.1.0)

D.g.r. 13 febbraio 2004 - n. 7/16341

Documento tecnico di accompagnamento alla l.r. 24 dicembre 2003, n. 30 «Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 31, comma 2, che prevede che le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e la spesa, in unità previsionali di base, e il comma 6, per il

quale la Giunta regionale predispone un apposito documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione, nel quale le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione;

Vista la l.r. 23 dicembre 2003, n. 29 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la l.r. 24 dicembre 2003, n. 30 «Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande» ed in particolare l'art. 26;

Considerato che ai fini della gestione e rendicontazione di cui al sopra richiamato art. 31, comma 6, della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni è necessario istituire, modificare o indicare i diversi capitoli appartenenti alle UPB di cui all'art. 26 della sopraccitata l.r. 30/03, e collegati alle specifiche disposizioni in essa previste, nonché apportare le relative variazioni di dotazione finanziaria;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese

del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2004 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio, Ragioneria e Strumenti finanziari integrati la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di approvare il documento tecnico di accompagnamento alle disposizioni finanziarie della l.r. 24 dicembre 2003, n. 30 «Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande» allegato alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il segretario: Sala

— • —

ALLEGATO

INDIVIDUAZIONE CAPITOLI SPESA

UPB	CAPITOLI	ESERCIZIO FINANZIARIO			
		2004		2005	2006
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
		Euro	Euro	Euro	Euro
5.0.4.0.2.237 «Programmi operativi relativi al F.S.E.»	5.0.4.0.2.237.5063 «Programmi operativi relativi all'obiettivo 3 del F.S.E. - cofinanziamento regionale» art. 6 comma 6				
	5.0.4.0.2.237.5106 «Programmi operativi relativi all'obiettivo 3 del F.S.E. - cofinanziamento statale» art. 6 comma 6				
	5.0.4.0.2.237.5108 «Programmi operativi relativi all'obiettivo 3 del F.S.E. - cofinanziamento U.E.» art. 6 comma 6				

(BUR2004017)

D.g.r. 13 febbraio 2004 - n. 7/16347

Trasformazione dell'IPAB «Scuola Materna Orlando e Giuseppina Giobbia», con sede nel Comune di Albavilla (CO), in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della l.r. 13 febbraio 2003 n. 1 e successive modifiche. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di accogliere - ai sensi art. 3 della l.r. n. 1/2003 e succ. modd. - l'istanza di trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro avanzata dall'IPAB «Scuola Materna Orlando e Giuseppina Giobbia» con sede nel Comune di Albavilla (CO) - via ai Monti n. 1;

2. di approvare il nuovo statuto dell'Ente composto da 15 articoli, adottato dall'IPAB di cui trattasi con deliberazione n. 27 del 24 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante del presente atto (*omissis*);

3. di disporre, ai sensi del regolamento regionale n. 2/2001, l'iscrizione della fondazione «Scuola Materna Orlando e Giuseppina Giobbia» - con sede nel Comune di Albavilla (CO) - nel registro regionale delle persone giuridiche private, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione del presente provvedimento;

4. di comunicare il presente provvedimento alla Camera di Commercio competente per territorio, per gli adempimenti di competenza;

5. di prendere atto che, in seguito alla trasformazione, la fondazione succitata subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'IPAB da cui deriva;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'Ente in oggetto, al Comune e all'ASL territorialmente competenti, nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR2004018)

D.g.r. 13 febbraio 2004 - n. 7/16350

Trasformazione dell'IPAB «Scuola Materna di Orago»,

(3.1.0)

con sede nel Comune di Jerago con Orago (VA), in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della l.r. 13 febbraio 2003 n. 1 e successive modifiche. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di accogliere - ai sensi art. 3 della l.r. n. 1/2003 e succ. modd. - l'istanza di trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro avanzata dall'IPAB «Scuola Materna di Orago» con sede nel Comune di Jerago con Orago (VA) - via Libertà n. 27;

2. di approvare il nuovo statuto dell'Ente composto da 22 articoli, adottato dall'IPAB di cui trattasi con deliberazione n. 4 del 10 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante del presente atto (*omissis*);

3. di disporre, ai sensi del regolamento regionale n. 2/2001, l'iscrizione della fondazione «Scuola Materna di Orago» - con sede nel Comune di Jerago con Orago (VA) - nel registro regionale delle persone giuridiche private con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione del presente provvedimento;

4. di comunicare il presente provvedimento alla Camera di Commercio competente per territorio, per gli adempimenti di competenza;

5. di prendere atto che, in seguito alla trasformazione, la fondazione succitata subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'IPAB da cui deriva;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'Ente in oggetto, al Comune e all'ASL territorialmente competenti, nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR2004019)

D.g.r. 13 febbraio 2004 - n. 7/16351

Estinzione, ai sensi della l.r. 13 febbraio 2003 n. 1 e successive modifiche, dell'IPAB «Asilo Infantile Astori» con sede nel Comune di Dossena (BG) e provvedimenti conse-

(3.1.0)

guenti. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

– di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 13 febbraio 2003 n. 1 e successive modifiche, l'estinzione dell'IPAB «Asilo Infantile Astori» con sede nel Comune di Dossena (BG);

– di disporre l'attribuzione del patrimonio dell'IPAB, che residuerà ultimata la fase di liquidazione, al Comune di Dossena (BG), con vincolo di destinazione ad esclusivo uso scolastico e attività sociali a beneficio della collettività, con subentro del Comune medesimo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Istituzione estinta;

– di attribuire a Don Giovan Battista Zucchelli – parroco *pro tempore* della Parrocchia San Giovanni Battista in Dossena –, nato a Clusone (BG) l'8 luglio 1957 e residente in Dossena via Chiesa, la funzione di commissario liquidatore per l'esplicitamento dei compiti connessi con la liquidazione dell'Ente morale e con la ricognizione e devoluzione del patrimonio al Comune di Dossena (BG);

– di disporre la pubblicazione del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché la comunicazione dello stesso ai soggetti e agli Enti interessati.

Il segretario: Sala

(BUR20040110)

(3.1.0)

D.g.r. 13 febbraio 2004 - n. 7/16352**Preso d'atto della variazione dei volumi di prestazioni dell'Istituto di Riabilitazione Geriatrica – ex art. 26 legge 833/78 – «Centro Geriatrico Cremonese F. Soldi» di Cremona con sede in via Brescia, 207 – Cremona**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 26,
– il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato con successivo d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229,
– la l.r. 11 luglio 1997, n. 31, in particolare l'art. 4, come modificato con l.r. 2 febbraio 2001, n. 3, art. 4, comma 1°, lett. a);

Vista la d.g.r. 1 luglio 1997, n. 29538, con la quale sono stati stabiliti i requisiti per l'accreditamento provvisorio dei presidi di Riabilitazione extraospedaliera ex art. 26 della legge 833/78;

Rilevato che con d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 3130, sono state riconfermate le determinazioni in merito all'accreditamento degli Istituti di Riabilitazione extraospedaliera ex art. 26 della legge 833/78;

Vista la d.g.r. 7 aprile 2003 n. 12622 avente ad oggetto «Assegnazioni per l'anno 2003 alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e, per la parte di competenza, al Comune di Milano, dei finanziamenti per i servizi socio-sanitari integrati e per i servizi e gli interventi sociali. Modifiche di tariffe a carico del Fondo Sanitario Regionale»;

Preso atto che:

– con determinazione n. 395 del 21 novembre 2002 del Responsabile del Servizio Vigilanza dell'ASL di Cremona si esprime parere favorevole alla riconversione da IDR a RSA di n. 20 posti letto del Centro Geriatrico Cremonese «F. Soldi» di Cremona;

– con deliberazione n. 379 del 9 settembre 2003 del Direttore Generale dell'ASL di Cremona si esprime parere favorevole alla riduzione di n. 20 posti letto accreditati per riabilitazione geriatrica come di seguito elencato:

TIPOLOGIA	Posti letto prima della variazione	Posti letto dopo la variazione
degenza piena base	20	20
degenza piena differenziata	40	30
degenza piena post acuta	40	30
TOTALE	100	80

Viste

– la d.g.r. 14 luglio 2003 n. 13633 con la quale è confermato, per l'anno 2003, l'accreditamento delle Residenze Sanitarie-Assistenziali per Anziani;

– la d.g.r. 1 agosto 2003 n. 13905 con la quale sono accreditati ulteriori posti letto nelle RSA della provincia di Cremona, già precedentemente accreditate, in particolare ulteriori 20 posti letto presso la RSA del «Centro Geriatrico Cremonese F. Soldi»;

Vista la richiesta del Centro Geriatrico Cremonese F. Soldi all'ASL di Cremona di modifica della capacità ricettiva della unità d'offerta convenzionata ex art. 26 legge 833/78 (riabilitazione geriatrica), datata 11 luglio 2002, prot. n. 2710;

Atteso che, a seguito di richiesta della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale espressa con nota prot. n. 21907 del 16 dicembre 2003, l'ASL di Cremona, con deliberazione del Direttore Generale n. 613 del 24 dicembre 2003, ha confermato il parere favorevole, già espresso con deliberazione n. 379 del 9 settembre 2003, alla modifica dei volumi di accreditamento dell'Istituto di Riabilitazione Geriatrica del Centro Geriatrico Cremonese F. Soldi di Cremona da n. 100 posti a n. 80 posti, inserendo nell'atto le motivazioni e le modalità della riconversione;

Ritenuto conseguentemente di prendere atto della richiesta di variazione dei posti letto accreditati per la struttura in oggetto e del parere favorevole espresso dall'ASL;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 18 dicembre 2003, n. 15655 inerente l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di provvedere alla comunicazione alla Commissione consiliare competente;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

Per i motivi espressi in narrativa:

1) di prendere atto della variazione del numero di posti letto accreditati dell'Istituto di Riabilitazione extraospedaliera del Centro Geriatrico Cremonese «F. Soldi» di Cremona, con conseguente rideterminazione della remunerazione annua massima, riconoscendo per le prestazioni erogate le tariffe stabilite con d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12622, così come di seguito specificato:

TIPOLOGIA	N. posti letto	Tariffa giornaliera pro capite
degenza piena base	20	€ 100,21
degenza piena differenziata	30	€ 130,10
degenza piena post acuta	30	€ 162,63

2) di provvedere alla comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale di Cremona, territorialmente competente;

3) di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040111)

(3.1.0)

D.g.r. 13 febbraio 2004 - n. 7/16353**Trasformazione dell'IPAB «Convalescenziario Rho Luigi Vittorio» con sede legale nel Comune di Casorate Primo (PV) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Rho Luigi Vittorio». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro dell'IPAB denominata «Convalescenziario Rho Luigi Vittorio» avente sede legale nel Comune di Casorate Primo (PV);

2. di approvare il nuovo statuto dell'Ente composto da 19 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB di cui trattasi con deliberazione n. 24 del 23 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'Ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Rho Luigi Vittorio» come previsto dall'art. 1 del nuovo statuto dell'Ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione Rho Luigi Vittorio» con sede in Casorate Primo (PV) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;

5. di disporre altresì che la «Fondazione Rho Luigi Vittorio», derivante dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040112)

D.g.r. 13 febbraio 2004 - n. 7/16354

Trasformazione dell'IPAB «Opera Pia Casa di Industria» con sede legale nel Comune di Brescia (BS) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Casa di Industria». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro dell'IPAB denominata «Opera Pia Casa di Industria» avente sede legale nel Comune di Brescia (BS);

2. di approvare il nuovo statuto dell'Ente composto da 15 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB di cui trattasi con deliberazione n. 210 del 25 settembre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'Ente viene ad assumere la denominazione di «Casa di Industria» come previsto dall'art. 1 del nuovo statuto dell'Ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Casa di Industria» con sede in Brescia (BS) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001 nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;

5. di disporre altresì che la «Casa di Industria», derivante dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040113)

D.g.r. 13 febbraio 2004 - n. 7/16355

Trasformazione dell'IPAB «Casa di Riposo per vecchi - Fondazione Galtruccio» con sede legale nel Comune di Robbio (PV) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Galtruccio». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro dell'IPAB denominata «Casa di Riposo per vecchi - Fondazione Galtruccio» avente sede legale nel Comune di Robbio (PV);

2. di approvare il nuovo statuto dell'Ente composto da 20 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB

di cui trattasi con deliberazione n. 46 del 28 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'Ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Galtruccio» come previsto dall'art. 1 del nuovo statuto dell'Ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione Galtruccio» con sede in Robbio (PV) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;

5. di disporre altresì che la «Fondazione Galtruccio», derivante dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040114)

D.g.r. 13 febbraio 2004 - n. 7/16356

Trasformazione dell'IPAB «Opera Pia Fondazione Carlo Lamberti IPAB» con sede legale nel Comune di Codogno (LO) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Fondazione C. Lamberti ONLUS». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro dell'IPAB denominata «Opera Pia Fondazione Carlo Lamberti IPAB» avente sede legale nel Comune di Codogno (LO);

2. di approvare il nuovo statuto dell'Ente composto da 18 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB di cui trattasi con deliberazione n. 12 del 29 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'Ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione C. Lamberti ONLUS» come previsto dall'art. 1 del nuovo statuto dell'Ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione C. Lamberti ONLUS» con sede in Codogno (LO) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;

5. di disporre altresì che la «Fondazione C. Lamberti ONLUS», derivante dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040115)

D.g.r. 13 febbraio 2004 - n. 7/16357

Trasformazione dell'IPAB «Casa di Riposo con annessa Infermeria Don A. Colombo» con sede legale nel Comune di Travagliato (BS) in Fondazione - ONLUS senza scopo di lucro denominata «Casa di Riposo Don Angelo Colombo Fondazione - ONLUS». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo

di lucro dell'IPAB denominata «Casa di Riposo con annessa Infermeria Don A. Colombo» avente sede legale nel Comune di Travagliato (BS);

2. di approvare il nuovo statuto dell'Ente composto da 27 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB di cui trattasi con deliberazione n. 58 del 23 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'Ente viene ad assumere la denominazione di «Casa di Riposo Don Angelo Colombo Fondazione - ONLUS» come previsto dall'art. 1 del nuovo statuto dell'Ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Casa di Riposo Don Angelo Colombo Fondazione - ONLUS» con sede in Travagliato (BS) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;

5. di disporre altresì che la «Casa di Riposo Don Angelo Colombo Fondazione - ONLUS», derivante dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040116)

D.g.r. 13 febbraio 2004 - n. 7/16358

Trasformazione dell'IPAB «Asilo Infantile "Celestino Comini"» con sede legale nel Comune di Nave (BS) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Scuola Materna Celestino Comini». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro dell'IPAB denominata «Asilo Infantile "Celestino Comini"» avente sede legale nel Comune di Nave (BS);

2. di approvare il nuovo statuto dell'Ente composto da 19 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB di cui trattasi con deliberazione n. 36 del 25 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'Ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Scuola Materna Celestino Comini» come previsto dall'art. 1 del nuovo statuto dell'Ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione Scuola Materna Celestino Comini» con sede in Nave (BS) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;

5. di disporre altresì che la «Fondazione Scuola Materna Celestino Comini», derivante dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040117)

D.g.r. 13 febbraio 2004 - n. 7/16359

Trasformazione dell'IPAB «Casa di Riposo Irene Rubini Falck» con sede legale nel Comune di Vobarno (BS) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Fondazione I.R. Falck ONLUS». Ai sensi dell'art. 3 della

(3.1.0)

l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro dell'IPAB denominata «Casa di Riposo Irene Rubini Falck» avente sede legale nel Comune di Vobarno (BS);

2. di approvare il nuovo statuto dell'Ente composto da 31 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB di cui trattasi con deliberazione n. 68 del 4 dicembre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'Ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione I.R. Falck ONLUS» come previsto dall'art. 2 del nuovo statuto dell'Ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione I.R. Falck ONLUS» con sede in Vobarno (BS) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;

5. di disporre altresì che la «Fondazione I.R. Falck ONLUS», derivante dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040118)

D.g.r. 13 febbraio 2004 - n. 7/16360

Trasformazione dell'IPAB «Casa di Riposo per i Vecchi Ponte San Pietro» con sede legale nel Comune di Ponte San Pietro (BG) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Casa di Riposo di Ponte San Pietro». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro dell'IPAB denominata «Casa di Riposo per i Vecchi Ponte San Pietro» avente sede legale nel Comune di Ponte San Pietro (BG);

2. di approvare il nuovo statuto dell'Ente composto da 16 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB di cui trattasi con deliberazione n. 94 del 21 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'Ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Casa di Riposo di Ponte San Pietro» come previsto dall'art. 1 del nuovo statuto dell'Ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione Casa di Riposo di Ponte San Pietro» con sede in Ponte San Pietro (BG) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;

5. di disporre altresì che la «Fondazione Casa di Riposo di Ponte San Pietro», derivante dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040119)

D.g.r. 13 febbraio 2004 - n. 7/16361

Trasformazione dell'IPAB «Casa di Riposo S. Orsola» con sede legale nel Comune di Teglio (SO) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Casa di Riposo S. Orsola». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro dell'IPAB denominata «Casa di Riposo S. Orsola» avente sede legale nel Comune di Teglio (SO);

2. di approvare il nuovo statuto dell'Ente composto da 21 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB di cui trattasi con deliberazione n. 15 del 30 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'Ente viene ad assumere la denominazione di «Casa di Riposo S. Orsola» come previsto dall'art. 1 del nuovo statuto dell'Ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Casa di Riposo S. Orsola» con sede in Teglio (SO) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;

5. di disporre altresì che la «Casa di Riposo S. Orsola», derivante dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040120)

D.g.r. 13 febbraio 2004 - n. 7/16362

Trasformazione dell'IPAB «Casa di Riposo-r.s.a. Paolo VI» con sede legale nel Comune di Bagnolo Mella (BS) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Fondazione Casa di Riposo - r.s.a. "Paolo VI" - ONLUS». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro dell'IPAB denominata «Casa di Riposo-r.s.a. Paolo VI» avente sede legale nel Comune di Bagnolo Mella (BS);

2. di approvare il nuovo statuto dell'Ente composto da 45 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB di cui trattasi con deliberazione n. 5 del 29 gennaio 2004, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'Ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Casa di Riposo - r.s.a. "Paolo VI" - ONLUS» come previsto dall'art. 2 del nuovo statuto dell'Ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione Casa di Riposo - r.s.a. "Paolo VI" - ONLUS» con sede in Bagnolo Mella (BS) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;

5. di disporre altresì che la «Fondazione Casa di Riposo - r.s.a. "Paolo VI" - ONLUS», derivante dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al Comune territorialmente compe-

tenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040121)

D.g.r. 13 febbraio 2004 - n. 7/16363

Trasformazione dell'IPAB «Opera Pia Porro» con sede legale nel Comune di Barlassina (MI) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Luigi Porro». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro dell'IPAB denominata «Opera Pia Porro» avente sede legale nel Comune di Barlassina (MI);

2. di approvare il nuovo statuto dell'Ente composto da 20 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB di cui trattasi con deliberazione n. 14 del 28 gennaio 2004, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'Ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Luigi Porro» come previsto dall'art. 1 del nuovo statuto dell'Ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione Luigi Porro» con sede in Barlassina (MI) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;

5. di disporre altresì che la «Fondazione Luigi Porro», derivante dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040122)

D.g.r. 13 febbraio 2004 - n. 7/16364

Trasformazione dell'IPAB «Orfanotrofio Femminile Giacomo Antonio Cabiati e Maria Ronzoni» con sede legale nel Comune di Seregno (MI) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Istituto Assistenziale Cabiati Ronzoni». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro dell'IPAB denominata «Orfanotrofio Femminile Giacomo Antonio Cabiati e Maria Ronzoni» avente sede legale nel comune di Seregno (MI);

2. di approvare il nuovo statuto dell'Ente composto da 24 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB di cui trattasi con deliberazioni n. 684 del 7 luglio 2003 e n. 686 del 20 dicembre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'Ente viene ad assumere la denominazione di «Istituto Assistenziale Cabiati Ronzoni» come previsto dall'art. 8 del nuovo statuto dell'Ente;

4. di disporre l'iscrizione dell'«Istituto Assistenziale Cabiati Ronzoni» con sede in Seregno (MI) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;

5. di disporre altresì che la «Istituto Assistenziale Cabiati Ronzoni», derivante dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed

alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040123)

D.g.r. 13 febbraio 2004 - n. 7/16365

Trasformazione dell'IPAB «Opera Pia Fondazione Coniugi Pigozzi» con sede legale nel Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Opera Pia Fondazione Coniugi Pigozzi». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro dell'IPAB denominata «Opera Pia Fondazione Coniugi Pigozzi» avente sede legale nel Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN);

2. di approvare il nuovo statuto dell'Ente composto da 17 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB di cui trattasi con deliberazione n. 32 del 31 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'Ente viene ad assumere la denominazione di «Opera Pia Fondazione Coniugi Pigozzi» come previsto dall'art. 1 del nuovo statuto dell'Ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Opera Pia Fondazione Coniugi Pigozzi» con sede in Gazoldo degli Ippoliti (MN) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;

5. di disporre altresì che la «Opera Pia Fondazione Coniugi Pigozzi», derivante dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040124)

D.g.r. 13 febbraio 2004 - n. 7/16366

Trasformazione dell'IPAB «Fondazione Terzoli» con sede legale nel Comune di Brebbia (VA) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Terzoli». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro dell'IPAB denominata «Fondazione Terzoli» avente sede legale nel Comune di Brebbia (VA);

2. di approvare il nuovo statuto dell'Ente composto da 21 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB di cui trattasi con deliberazioni n. 19 del 25 ottobre 2003 e n. 22 del 23 dicembre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'Ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Terzoli» come previsto dall'art. 1 del nuovo statuto dell'Ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione Terzoli» con sede in Brebbia (VA) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;

5. di disporre altresì che la «Fondazione Terzoli», derivante dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040125)

D.g.r. 13 febbraio 2004 - n. 7/16367

Trasformazione dell'IPAB «Opera Pia Conti Calepio» con sede legale nel Comune di Castelli Calepio (BG) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Conti Calepio». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro dell'IPAB denominata «Opera Pia Conti Calepio» avente sede legale nel Comune di Castelli Calepio (BG);

2. di approvare il nuovo statuto dell'Ente composto da 17 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB di cui trattasi con deliberazione n. 6 del 20 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'Ente viene ad assumere la denominazione di «Conti Calepio» come previsto dall'art. 1 del nuovo statuto dell'Ente;

4. di disporre l'iscrizione della Fondazione «Conti Calepio» con sede in Comune di Castelli Calepio (BG) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;

5. di disporre altresì che la «Conti Calepio», derivante dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040126)

D.g.r. 13 febbraio 2004 - n. 7/16368

Trasformazione dell'IPAB «Ente Morale Ricovero Vecchi di Pralboino» con sede legale nel Comune di Pralboino (BS) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Fondazione Onlus Longini Morelli di Pralboino». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro dell'IPAB denominata «Ente Morale Ricovero Vecchi di Pralboino» avente sede legale nel Comune di Pralboino (BS);

2. di approvare il nuovo statuto dell'Ente composto da 33 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB di cui trattasi con deliberazione n. 17 del 22 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'Ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Onlus Longini Morelli di Pralboino» come previsto dall'art. 1 del nuovo statuto dell'Ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione Onlus Longini

Morelli di Pralboino» con sede in Pralboino (BS) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;

5. di disporre altresì che la «Fondazione Onlus Longini Morelli di Pralboino», derivante dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040127)

D.g.r. 13 febbraio 2004 - n. 7/16369

Trasformazione dell'IPAB «Fondazione Beppina e Filippo Martinoli - Casa della Serenità» con sede legale nel Comune di Lovere (BG) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Beppina e Filippo Martinoli - Casa della Serenità». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro dell'IPAB denominata «Fondazione Beppina e Filippo Martinoli - Casa della Serenità» avente sede legale nel Comune di Lovere (BG);

2. di approvare il nuovo statuto dell'Ente composto da 16 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB di cui trattasi con deliberazione n. 68 del 27 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'Ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Beppina e Filippo Martinoli - Casa della Serenità» come previsto dall'art. 1 del nuovo statuto dell'Ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione Beppina e Filippo Martinoli - Casa della Serenità» con sede in Lovere (BG) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;

5. di disporre altresì che la «Fondazione Beppina e Filippo Martinoli - Casa della Serenità», derivante dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040128)

D.g.r. 13 febbraio 2004 - n. 7/16370

Trasformazione dell'IPAB «Casa di Riposo Città di Tirano» con sede legale nel Comune di Tirano (SO) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Fondazione Casa di Riposo Città di Tirano - ONLUS». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro dell'IPAB denominata «Casa di Riposo Città di Tirano» avente sede legale nel Comune di Tirano (SO);

2. di approvare il nuovo statuto dell'Ente composto da 25 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB

di cui trattasi con deliberazione n. 23 del 29 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'Ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Casa di Riposo Città di Tirano - ONLUS» come previsto dall'art. 1 del nuovo statuto dell'Ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione Casa di Riposo Città di Tirano - ONLUS» con sede in Tirano (SO) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;

5. di disporre altresì che la «Fondazione Casa di Riposo Città di Tirano - ONLUS», derivante dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040129)

D.g.r. 13 febbraio 2004 - n. 7/16374

Modifiche alla d.g.r. 8 novembre 1999, n. 6/46131, «Approvazione criteri e modalità per l'esercizio delle operazioni di trasporto transfrontaliero di rifiuti in attuazione del regolamento CEE 1° febbraio 1993, n. 259 e del decreto Ministeriale 3 settembre 1988, n. 370»

(5.3.5)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento CEE/UE n. 259 del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, recante «Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/93/CE sugli imballaggi e sui rifiuti d'imballaggio, con preciso riferimento all'art. 16 e all'art. 20;

Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 «Disciplina dei servizi locali d'interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

Vista la d.g.r. 8 novembre 1999 n. 6/46131, «Approvazione Criteri e modalità per l'esercizio delle operazioni di trasporto transfrontaliero di rifiuti in attuazione del regolamento CEE 1° febbraio 1993 n. 259 e del decreto Ministeriale 3 settembre 1998 n. 370»;

Richiamato, il protocollo d'intesa, firmato in data 12 luglio 2002, tra la Regione Lombardia e il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - Sezione Operativa di Carabini relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti;

Considerato che nel corso delle attività di sorveglianza e controllo è stata riscontrata la difficoltà di venire a conoscenza facilmente delle spedizioni di rifiuti effettuate e destinati al recupero elencati nell'allegato II e al Reg. CEE 259/1993 (Lista Verde);

Ritenuto opportuno al fine di permettere un monitoraggio tempestivo delle suddette spedizioni, per una corretta trattazione dei dati, prevedere che il soggetto responsabile dei rifiuti, successivamente all'avvenuta spedizione degli stessi, dia comunicazione ai competenti uffici regionali, delle informazioni contenute nel modello di accompagnamento di cui all'art. 11 del Reg. CEE 259/1993;

Considerato che ai sensi del comma 3° dell'art. 1 del Reg. CEE 259/1993, la spedizione dei rifiuti destinati unicamente al recupero sono escluse dalle procedure di notifica disposte dal medesimo regolamento;

Ribadito che la comunicazione dei dati delle spedizioni di cui all'allegato II del Reg. CEE 259/1993, non costituisce una procedura di notifica, ma rientra nell'ambito della trattazione dei dati, prevista dall'art. 11 del suddetto Regolamento;

Ritenuto pertanto necessario procedere, all'integrazione e modifica della d.g.r. 6/46131/1999, inserendo nell'allegato A, le modalità di comunicazione ai competenti uffici regionali dei dati relativi alle spedizioni dei rifiuti finalizzati al recupero

ro ed individuati nell'allegato II del Reg. CEE 259/1993. Disponendo al comma 11 del punto A dell'allegato succitato, che la comunicazione che il notificatore deve inviare tre giorni prima della spedizione alle autorità competenti, sia comunicata congiuntamente alla Regione Lombardia ed alla provincia territorialmente competente.

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. Di modificare il comma 11 del punto A) Esportazioni di Rifiuti, dell'Allegato A della d.g.r. 8 novembre 1999 n. 6/46131, «Approvazione Criteri e modalità per l'esercizio delle operazioni di trasporto transfrontaliero di rifiuti in attuazione del regolamento CEE 1° febbraio 1993 n. 259 e del decreto Ministeriale 3 settembre 1998 n. 370», nel modo seguente:

11. *Nei tre giorni lavorativi precedenti la spedizione, così come previsto dal Regolamento CEE n. 259/1993, il notificatore ha l'obbligo di inviare alla Regione Lombardia ed alla provincia territorialmente competente copia del modulo di accompagnamento, e nel caso in cui la notifica preveda più produttori, una nota che indichi l'impianto da dove parte il rifiuto, allo scopo di controllare la corrispondenza con quanto autorizzato in notifica, del rifiuto in partenza.*

2. integrare la d.g.r. 8 novembre 1999 n. 6/46131, integrando l'allegato A, con il punto B) così composto:

B) Trattamento dei dati delle spedizioni dei rifiuti individuati nell'allegato II del Reg. CEE 259/1993 - Lista Verde

Al fine di rintracciare più facilmente le spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato II del Reg. CEE 259/1993, il Destinatario (nel caso di importazioni), o il Detentore (nel caso di esportazioni), così come definiti dall'art. 2 del Reg. CEE 259/1993, trasmettono all'U.O. Gestione Rifiuti della Giunta, il modello di accompagnamento di cui all'art. 11 del Reg. CEE 259/1993, con le seguenti modalità:

– entro 30 giorni per le esportazioni o importazioni di rifiuti avvenute in ambito Comunitario;

– entro 60 giorni per le esportazioni o importazioni di rifiuti avvenute in ambito extra Comunitario.

In caso di omessa comunicazione sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'art. 54 comma 2 lett. b), della l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;

3. di stabilire che l'efficacia del presente atto si applica dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040130)

(5.2.1)

D.g.r. 13 febbraio 2004 - n. 7/16382

Adempimenti connessi all'art. 4 della l.r. 25/03, di modifica dell'art. 8, comma 3 della l.r. 20/95. Conferenza di servizi relativa al servizio taxi nei Comuni della Provincia di Varese integrati nel bacino aeroportuale lombardo

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 15 aprile 1995 n. 20 «Norme per il trasporto di persone mediante servizio taxi e servizio di noleggio con conducente» e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamata la l.r. 29 ottobre 1998 n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia» e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 25, comma 5, che prevede la costituzione del bacino aeroportuale del servizio di taxi, per il territorio delle Province di Milano, Bergamo e Varese in cui sono localizzati gli aeroporti civili, identificata come zona specifica ad intensa conurbazione ai sensi della legge 21/92 (art. 4), nonché della l.r. 20/95 (art. 8);

Visti gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano la procedura della Conferenza di Servizi, cui l'art. 4 della l.r. 9 dicembre 2003 n. 25 «Interventi in materia di trasporto pubblico locale e di viabilità», di modifica dell'art. 8, comma 3, della l.r. 20/95, fa espresso riferimento;

Dato atto che in attuazione dell'art. 31, comma 18 della l.r. 22/98, la gestione integrata del servizio taxi nel bacino aeroportuale si applica ai seguenti comuni:

a) Milano quale comune capoluogo di Regione;

b) Assago, Corsico, Lacchiarella e Rozzano già integrati con il sistema taxi di Milano;

c) Bergamo e Varese quali comuni capoluoghi di provincia;

d) Peschiera Borromeo e Segrate quali comuni di sedime aeroportuale di Linate;

e) Cardano al Campo, Casorate Sempione, Ferno, Lonate Pozzolo, Samarate, Somma Lombardo e Vizzola Ticino quali comuni di sedime aeroportuale di Malpensa;

f) Grassobbio, Orio al Serio e Seriate quali comuni di sedime aeroportuale di Orio al Serio;

g) Arsago Seprio, Busto Arsizio, Gallarate, Golasecca, Cassano Magnago, Sesto Calende e Vergiate, quali comuni della Provincia di Varese assegnatari di quota parte di 50 licenze di taxi previste dal citato art. 31, comma 18 della l.r. 22/98;

h) Saronno, Luino e Laveno Mombello, già abilitati al servizio aeroportuale ai sensi del d.p.g.r. del 31 luglio 1998 n. 66253 e successive modificazioni ed integrazioni;

i) Cologno Monzese, Cormano, Legnano, Novate Milanese, Pero, Trezzano sul Naviglio e Vimodrone, quali comuni facenti parte della Provincia di Milano che hanno aderito volontariamente al bacino;

j) Rho in quanto comune confinante con almeno uno dei comuni già integrati sopra elencati, nei quali si sono manifestate esigenze di mobilità in relazione a particolari insediamenti territoriali a valenza sovracomunale, autorizzato all'integrazione dalla Giunta regionale (d.g.r. n. 7/13938 dell'1 agosto 2003);

Premesso che:

– il citato art. 25, comma 5, della l.r. 22/98 prevede che la Giunta regionale, al fine di migliorare la qualità dei servizi, promuove la stipulazione da parte dei comuni del bacino di una convenzione ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 267/2000 volta a regolare:

a) l'uniformazione dei regolamenti comunali;

b) la costituzione di una commissione consultiva di bacino di cui all'art. 4, comma 4 della l. 21/92;

c) le modalità di svolgimento dei servizi di taxi;

d) la previsione di eventuali servizi sperimentali;

e) la disciplina dei turni che garantisca il servizio per l'intero arco delle 24 ore;

f) i criteri per la determinazione dell'organico unificato e la conseguente ripartizione a livello provinciale e comunale, ove si tenga altresì conto della necessità di assicurare la continua presenza del servizio all'interno dei diversi ambiti comunali del bacino, anche mediante eventuali turnazioni orarie o giornalieri tra il servizio aeroportuale e quello comunale;

g) le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza;

h) la definizione delle tariffe sulla base dei criteri individuati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consultiva regionale;

– la specifica disciplina prevista dall'art. 8 della l.r. 20/1995 trova applicazione per quanto riguarda, in particolare, l'individuazione dei criteri, la determinazione del contingente di licenze taxi nel bacino aeroportuale e la conseguente ripartizione delle stesse tra i comuni integrati prevista dal citato art. 25, comma 5 della l.r. 22/1998;

– infatti l'art. 8 della l.r. 20/1995, per gli ambiti caratterizzati da intensa conurbazione con particolare riguardo al bacino aeroportuale, prevede una gestione unitaria ed integrata del servizio taxi anche con l'adozione di una disciplina organica da parte dei Comuni integrati all'atto della sottoscrizione della convenzione;

– la Regione con d.g.r. n. 11948 del 24 gennaio 2003, in attuazione della l.r. 22/1998, artt. 25, comma 5, e 31, comma 18, ha disciplinato il servizio nel bacino aeroportuale lombardo, stabilendo puntuali norme atte ad assicurare una gestione coordinata e omogenea sia dei servizi comunali che di quelli intercomunali e aeroportuali;

– la suddetta delibera regionale n. 11948/2003 ha inoltre approvato lo Schema di convenzione-tipo per la gestione del servizio di taxi nel bacino aeroportuale, che delinea aspetti gestionali ed organizzativi del servizio, stabilendo la data del 15 febbraio 2003 quale termine massimo per la sua sottoscrizione;

– la sottoscrizione della convenzione negli incontri della Conferenza dei sindaci, regolarmente convocata dal comune di Milano nelle date 3 febbraio 2003 e 17 febbraio 2003, non si è perfezionata;

- data la mancata intesa tra gli enti locali, la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della l.r. 20/95, come modificato dall'art. 4 della l.r. 25/03, è tenuta a convocare una conferenza dei servizi su base provinciale ai sensi della legge 241/90 in luogo della convenzione di cui all'art. 8, comma 2 della l.r. 20/95 e dell'art. 25, comma 5, della l.r. 22/98;

Dato atto che in data 23 gennaio 2004 si è svolta la Conferenza di servizi relativa ai comuni della provincia di Milano integrati nel bacino aeroportuale lombardo, approvata con d.g.r. n. 16220 del 30 gennaio 2004;

Ritenuta pertanto la necessità di convocare la conferenza di servizi relativa alla provincia di Varese;

Rilevato che alla citata conferenza di servizi relativa alla Provincia di Varese partecipano la Regione Lombardia, la Provincia di Varese nonché i comuni di Varese, Arsago Seprio, Busto Arsizio, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Ferno, Samarate, Somma Lombardo, Vizzola Ticino, Lonate Pozzolo, Gallarate, Golasecca, Laveno Mombello, Luino, Saronno, Sesto Calende e Vergiate, già integrati nel bacino aeroportuale lombardo;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di dare atto che la sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 8 della l.r. 20/95 e dell'art. 25, comma 5 l.r. 22/98 negli incontri della Conferenza dei Sindaci, regolarmente convocata dal comune di Milano nelle date del 3 febbraio 2003 e 17 febbraio 2003, non si è perfezionata;

2. di indire conseguentemente, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 20/95 e successive modifiche la conferenza di servizi relativa alla Provincia di Varese per gli adempimenti connessi all'art. 4 della l.r. 25/03, di modifica dell'art. 8, comma 3 della l.r. 20/95, in materia di servizio taxi nel bacino aeroportuale lombardo;

3. di stabilire che alla conferenza di servizi di cui al punto 2 relativa alla Provincia di Varese partecipano la Regione Lombardia, la Provincia di Varese nonché i comuni di Varese, Arsago Seprio, Busto Arsizio, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Ferno, Samarate, Somma Lombardo, Vizzola Ticino, Lonate Pozzolo, Gallarate, Golasecca, Laveno Mombello, Luino, Saronno, Sesto Calende e Vergiate, già integrati nel bacino aeroportuale lombardo;

4. di individuare quale responsabile del procedimento per tutti gli adempimenti previsti dalla legge la dr.ssa Olivia Postorino, Dirigente dell'Unità Organizzativa regionale Trasporto Pubblico Locale;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6. di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Varese nonché ai comuni di Varese, Arsago Seprio, Busto Arsizio, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Ferno, Samarate, Somma Lombardo, Vizzola Ticino, Lonate Pozzolo, Gallarate, Golasecca, Laveno Mombello, Luino, Saronno, Sesto Calende e Vergiate, già integrati nel bacino aeroportuale lombardo.

Il Segretario: Sala

(BUR20040131)

(5.2.1)

D.g.r. 13 febbraio 2004 - n. 7/16383

Adempimenti connessi all'art. 4 della l.r. 25/03, di modifica dell'art. 8, comma 3 della l.r. 20/95. Conferenza di servizi relativa al servizio taxi nei comuni della Provincia di Bergamo integrati nel bacino aeroportuale lombardo

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 15 aprile 1995 n. 20 «Norme per il trasporto di persone mediante servizio taxi e servizio di noleggio con conducente» e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamata la l.r. 29 ottobre 1998 n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia» e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 25, comma 5, che prevede la costituzione del bacino aeroportuale del servizio di taxi, per il territorio delle Province di Milano, Bergamo e Varese in cui sono localizzati gli aeroporti civili, identificata come zona specifica ad intensa conurbazione ai sensi della legge 21/92 (art. 4), nonché della l.r. 20/95 (art. 8);

Visti gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano la procedura della Conferenza di Servizi, cui l'art. 4 della l.r. 9 dicembre 2003 n. 25 «Interventi in materia di trasporto pubblico locale e di viabilità», di modifica dell'art. 8, comma 3, della l.r. 20/95, fa espresso riferimento;

Dato atto che in attuazione dell'art. 31, comma 18 della l.r. 22/98, la gestione integrata del servizio taxi nel bacino aeroportuale si applica ai seguenti comuni:

a) Milano quale comune capoluogo di Regione;
b) Assago, Corsico, Lacchiarella e Rozzano già integrati con il sistema taxi di Milano;
c) Bergamo e Varese quali comuni capoluoghi di provincia;

d) Peschiera Borromeo e Segrate quali comuni di sedime aeroportuale di Linate;

e) Cardano al Campo, Casorate Sempione, Ferno, Lonate Pozzolo, Samarate, Somma Lombardo e Vizzola Ticino quali comuni di sedime aeroportuale di Malpensa;

f) Grassobbio, Orio al Serio e Seriate quali comuni di sedime aeroportuale di Orio al Serio;

g) Arsago Seprio, Busto Arsizio, Gallarate, Golasecca, Cassano Magnago, Sesto Calende e Vergiate, quali comuni della Provincia di Varese assegnatari di quota parte di 50 licenze di taxi previste dal citato art. 31, comma 18 della l.r. 22/98;

h) Saronno, Luino e Laveno Mombello, già abilitati al servizio aeroportuale ai sensi del d.p.g.r. del 31 luglio 1998 n. 66253 e successive modificazioni ed integrazioni;

i) Cologno Monzese, Cormano, Legnano, Novate Milanese, Pero, Trezzano sul Naviglio e Vimodrone, quali comuni facenti parte della Provincia di Milano che hanno aderito volontariamente al bacino;

j) Rho in quanto comune confinante con almeno uno dei comuni già integrati sopra elencati, nei quali si sono manifestate esigenze di mobilità in relazione a particolari insediamenti territoriali a valenza sovracomunale, autorizzato all'integrazione dalla Giunta regionale (d.g.r. n. 7/13938 dell'1 agosto 2003);

Premesso che:

- il citato art. 25, comma 5, della l.r. 22/98 prevede che la Giunta regionale, al fine di migliorare la qualità dei servizi, promuove la stipulazione da parte dei comuni del bacino di una convenzione ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 267/2000 volta a regolare:

a) l'uniformazione dei regolamenti comunali;
b) la costituzione di una commissione consultiva di bacino di cui all'art. 4, comma 4 della l. 21/92;

c) le modalità di svolgimento dei servizi di taxi;
d) la previsione di eventuali servizi sperimentali;
e) la disciplina dei turni che garantisca il servizio per l'intero arco delle 24 ore;

f) i criteri per la determinazione dell'organico unificato e la conseguente ripartizione a livello provinciale e comunale, ove si tenga altresì conto della necessità di assicurare la continua presenza del servizio all'interno dei diversi ambiti comunali del bacino, anche mediante eventuali turnazioni orarie o giornalieri tra il servizio aeroportuale e quello comunale;

g) le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza;
h) la definizione delle tariffe sulla base dei criteri individuati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consultiva regionale;

- la specifica disciplina prevista dall'art. 8 della l.r. 20/1995 trova applicazione per quanto riguarda, in particolare, l'individuazione dei criteri, la determinazione del contingente di licenze taxi nel bacino aeroportuale e la conseguente ripartizione delle stesse tra i comuni integrati prevista dal citato art. 25, comma 5 della l.r. 22/1998;

- infatti l'art. 8 della l.r. 20/1995, per gli ambiti caratterizzati da intensa conurbazione con particolare riguardo al bacino aeroportuale, prevede una gestione unitaria ed integrata del servizio taxi anche con l'adozione di una disciplina organica da parte dei Comuni integrati all'atto della sottoscrizione della convenzione;

- la Regione con d.g.r. n. 11948 del 24 gennaio 2003, in attuazione della l.r. 22/1998, artt. 25, comma 5, e 31, comma 18, ha disciplinato il servizio nel bacino aeroportuale lombardo, stabilendo puntuali norme atte ad assicurare una gestione coordinata e omogenea sia dei servizi comunali che di quelli intercomunali e aeroportuali;

- la suddetta delibera regionale n. 11948/2003 ha inoltre approvato lo Schema di convenzione-tipo per la gestione del servizio di taxi nel bacino aeroportuale, che delinea aspetti gestionali ed organizzativi del servizio, stabilendo la data del

15 febbraio 2003 quale termine massimo per la sua sottoscrizione;

- la sottoscrizione della convenzione negli incontri della Conferenza dei sindaci, regolarmente convocata dal comune di Milano nelle date 3 febbraio 2003 e 17 febbraio 2003, non si è perfezionata;

- data la mancata intesa tra gli enti locali, la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della l.r. 20/95, come modificato dall'art. 4 della l.r. 25/03, è tenuta a convocare una conferenza dei servizi su base provinciale ai sensi della legge 241/90 in luogo della convenzione di cui all'art. 8, comma 2 della l.r. 20/95 e dell'art. 25, comma 5, della l.r. 22/98;

Dato atto che in data 23 gennaio 2004 si è svolta la Conferenza di servizi relativa ai comuni della provincia di Milano integrati nel bacino aeroportuale lombardo, approvata con d.g.r. n. 16220 del 30 gennaio 2004;

Ritenuta pertanto la necessità di convocare la conferenza di servizi relativa alla Provincia di Bergamo;

Rilevato che alla citata conferenza di servizi relativa alla provincia di Bergamo partecipano la Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo nonché i comuni di Bergamo, Grassobbio, Orio al Serio e Seriate già integrati al bacino aeroportuale lombardo;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di dare atto che la sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 8 della l.r. 20/95 e dell'art. 25, comma 5 l.r. 22/98 negli incontri della Conferenza dei Sindaci, regolarmente convocata dal comune di Milano nelle date del 3 febbraio 2003 e 17 febbraio 2003 non si è perfezionata;

2. di indire conseguentemente, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 20/95 e successive modifiche, la conferenza di servizi relativa alla Provincia di Bergamo per gli adempimenti connessi all'art. 4 della l.r. 25/03, di modifica dell'art. 8, comma 3 della l.r. 20/95, in materia di servizio taxi nel bacino aeroportuale lombardo;

3. di stabilire che alla conferenza di servizi di cui al punto 2 relativa alla provincia di Bergamo partecipano la Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo nonché i comuni di Bergamo, Grassobbio, Orio al Serio e Seriate già integrati nel bacino aeroportuale;

4. di individuare quale responsabile del procedimento per tutti gli adempimenti previsti dalla legge la dr.ssa Olivia Postorino, Dirigente dell'Unità Organizzativa regionale Trasporto Pubblico Locale;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6. di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Bergamo nonché ai comuni di Bergamo, Grassobbio, Orio al Serio e Seriate.

Il Segretario: Sala

(BUR20040132)

D.g.r. 27 febbraio 2004 - n. 7/16579

Rettifica della d.g.r. n. 7/14087 dell'8 agosto 2003 avente oggetto: «Approvazione Linee Guida per la verifica dello stato di manutenzione e esercizio degli impianti termici in Regione Lombardia da parte degli enti locali competenti (d.P.R. 412/93 così come modificato e integrato dal d.P.R. 551/99)»

(5.3.4)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la d.g.r. n. 7/14087 dell'8 agosto 2003 avente oggetto: «Approvazione Linee Guida per la verifica dello stato di manutenzione e esercizio degli impianti termici in Regione Lombardia da parte degli enti locali competenti (d.P.R. 412/93 così come modificato e integrato dal d.P.R. 551/99)»;

Preso atto che nella stesura del documento di cui sopra sono stati riportati erroneamente dei refusi, come indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Verificati i riferimenti del vigente assetto normativo di settore, in ordine ai requisiti minimi obbligatori del «Terzo Responsabile» dell'esercizio e della manutenzione di un impianto termico;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica delle «Linee Guida» sopra richiamate;

A unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

Di rettificare il documento «Linee Guida per la verifica dello stato di manutenzione e esercizio degli impianti termici in Regione Lombardia da parte degli enti locali competenti (d.P.R. 412/93 così come modificato e integrato dal d.P.R. 551/99)», come da allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dello stesso allegato A sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO A

Di seguito sono elencate le rettifiche apportate al documento «Linee Guida per la verifica dello stato di manutenzione e esercizio degli impianti termici in Regione Lombardia da parte degli enti locali competenti (d.P.R. 412/93 così come modificato e integrato dal d.P.R. 551/99)»:

1. alla pagina 10, al punto 3.b, riga 1 e 2, si sostituisce «Nel caso il generatore non sia alimentato a combustibile gassoso barrare l'intero campo» con «Per tipo B e C si intende rispettivamente generatore a focolare aperto o chiuso, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.»;
2. alla pagina 12, al punto 3n, riga 14, si sostituisce «rendimento di combustione» con «rendimento utile»;
3. alla pagina 14, nella colonna «note» della tabella, alla riga 7, si sostituisce «UNI 71/31» con «UNI 7131»;
4. alla pagina 15, riga 1 all'inizio si aggiunge «Controllare» e si sostituisce «dimensione» con «dimensionamento»;
5. alla pagina 15 riga 2 si sostituisce l'articolo «un» con «il»;
6. alla pagina 19, al punto 7.b, ultima riga si sostituisce «pinzandole» con «spillandole»;
7. Alla pagina 28, al punto 1.g, alle righe 9, 10 e 11, si sostituisce «le voci Ragione Sociale, Cognome e nome, Telefono e Fax e riempire solo i campi Indirizzo e Comune» con «l'intero campo»;
8. alla pagina 34, al punto 5.o, riga 14, si sostituisce «rendimento di combustione» con «rendimento utile»;
9. alla pagina 35, al punto 6.c, riga 4, si sostituisce «UNI 10345» con «UNI 10435»;
10. alla pagina 37, al punto 8.d, riga 2, si sostituisce «rispetta» con «rientra»;
11. Alla pagina 49, al punto 6.3, riga 2 e 3, si cancella «, in caso di cambio dei generatori di calore e,»;
12. Alla pagina 54, al punto 7.3, si sostituisce il requisito «iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori, nella pertinente categoria» con «attestazione del possesso degli elementi di qualificazione nella pertinente categoria, rilasciata da "Organismi di attestazione" di cui all'art. 2, lettera i) del d.P.R. n. 34/2000 (in sostituzione dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori, prevista dal d.P.R. n. 551/99, in quanto l'Albo stesso è stato abrogato con legge n. 109/94 a decorrere dall'1 gennaio 2000)».

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Presidenza

(BUR20040133)

Com.r. 25 febbraio 2004 - n. 28**Riepilogo fascicoli BURL del mese di gennaio 2004**

Si comunica che nel mese di gennaio 2004 sono stati pubblicati i seguenti fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

LEGENDA

- Se.O. = Serie Editoriale Ordinaria
 S.O. = Supplemento Ordinario
 S.S. = Supplemento Straordinario
 Se.I. = Serie Editoriale Inserzioni
 Se.I.C. = Serie Editoriale Inserzioni Concorsi
 Se.I.Bis = Serie Editoriale Inserzioni Bis
 Se.O.Bis = Serie Editoriale Ordinaria Bis

GENNAIO 2004

N. BUR	DATA	EDIZIONE	N. POSTALE
1	2.1	Se.O.	1
	2.1	Se.O.Bis	1
2	5.1	Se.O.	2
	5.1	Se.O.Bis	2
	7.1	Se.I.	3
	7.1	Se.I.C.	4
	8.1	I S.S.	5
	9.1	II S.S.	6
	9.1	III S.S.	7
3	12.1	Se.O.	8
	12.1	Se.O.Bis	8
	13.1	I S.S.	9
	14.1	Se.I.	10
	14.1	Se.I.C.	11
	15.1	II S.S.	12
	16.1	III S.S.	13
4	19.1	Se.O.	14
	20.1	I S.S.	15
	21.1	Se.I.	16
	21.1	Se.I.C.	17
	22.1	II S.S.	18
	23.1	III S.S.	19
	23.1	IV S.S.	19
5	26.1	Se.O.	20
	26.1	Se.O.Bis	20
	27.1	I S.S.	21
	28.1	Se.I.	22
	28.1	Se.I.C.	23
	29.1	II S.S.	24
	30.1	III S.S.	25

D.G. Risorse e bilancio

(BUR20040134)

D.d.s. 12 febbraio 2004 - n. 1730

(2.1.0)

Reiscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2004 di economie di stanziamento, nella parte spese, e di maggiori accertamenti, nella parte entrate, accertate sui fondi dell'esercizio finanziario 2003 ai sensi degli articoli 50 e 70-bis della legge regionale n. 34/78, e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 22 del d.lgs. 76/2000. Conseguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2004 e al Documento tecnico di accompagnamento - 3° provvedimento

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
RAGIONERIA E CREDITO**

Visti gli articoli 50 e 70-bis della legge regionale 34/78, e successive modifiche e integrazioni, e l'articolo 22 del d.lgs. 76/2000 in materia di reiscrizione di fondi con vincolo di destinazione specifica;

Visto l'articolo 8 del Regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 - «Regolamento di contabilità della Giunta regionale», che stabilisce le procedure di reiscrizione dei fondi con vincolo di destinazione specifica attraverso apposito decreto del dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria;

Visto l'articolo 1, comma 28, della l.r. n. 29 del 23 dicembre 2003, concernente l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004-2006, che autorizza la reiscrizione di fondi statali o dell'Unione Europea, con vincolo di destinazione specifica;

Vista la richiesta della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro con cui si chiede la reiscrizione, ex art. 22 del d.lgs. 76/2000, sul capitolo di spesa di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, delle maggiori entrate registrate sul corrispondente capitolo di entrata;

Dato atto che le maggiori entrate, di cui al punto precedente, sono state regolarmente accertate e riscosse, nel corso dell'esercizio finanziario 2003, sul seguente capitolo di entrata:

- 3.04.10 5303 (acc.to 2003/84);

Rilevata, la necessità e l'urgenza di provvedere alla reiscrizione delle economie di stanziamento, rilevate sui capitoli di cui agli allegati 1 e 3, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di consentire alle Direzioni Generali di effettuare tempestivamente gli impegni di spesa e i relativi pagamenti;

Vista la d.g.r. n. 15655 del 18 dicembre 2003 «Disposizioni a carattere organizzativo (5° provvedimento 2003)» con la quale è stato riconfermato, tra gli altri, alla dott.ssa M. Giaretta l'incarico di dirigente della Struttura Ragioneria e Credito della Direzione Generale Risorse e Bilancio;

Decreta

1. di reiscrivere al bilancio di previsione 2004, per competenza e per cassa, sulla base delle motivazioni addotte in premessa, gli importi relativi ai capitoli di spesa di cui agli allegati 1, 2 e 3, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prelevare dall'UPB 5.0.4.0.1.301 capitolo 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», l'importo complessivo di € 245.655.465,06, come indicato nell'allegato 4, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004-2006 e al Documento tecnico di accompagnamento;

4. di pubblicare copia del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
ragioneria e credito:
Manuela Giaretta

ALLEGATO 1

Economie accertate sui capitoli a destinazione vincolata da riscrivere ex art. 50 della l.r. 34/78**DIREZIONE GENERALE: AGRICOLTURA**

	Prov.	Euro
2.3.4.1.03.30 000786 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.92 000766	Residui	0,00
Contributi a produttori singoli od associati per iniziative di miglioramento e potenziamento delle coltivazioni frutticole minori e delle coltivazioni erborige specializzate in zone montane	Competenza	3.775,18
	Tot. comp.	3.775,18
	Tot. cassa	0,00
	Prov.	Euro
2.3.4.1.03.30 001156 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.92 002380	Residui	0,00
Contributi in capitale per il miglioramento del bestiame	Competenza	308.330,12
	Tot. comp.	308.330,12
	Tot. cassa	308.330,12
	Prov.	Euro
2.3.4.1.03.30 002190 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.95 002178	Residui	0,00
Contributi statali del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per la concessione di contributi una tantum a titolo di pronto intervento dei contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione e di contributi per la ricostruzione o il ripristino delle strutture fondiarie aziendali	Competenza	22.775.220,44
	Tot. comp.	22.775.220,44
	Tot. cassa	1.000.000,00
	Prov.	Euro
2.3.4.1.03.30 002293 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.92 002380	Residui	0,00
Contributi in capitale a consorzi tra produttori agricoli, ad enti locali e loro consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni contro la grandine, il gelo e la brina	Competenza	40.424,79
	Tot. comp.	40.424,79
	Tot. cassa	40.424,79
	Prov.	Euro
2.3.4.1.03.30 004081 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.92 004045	Residui	0,00
Contributi in capitale per il miglioramento del bestiame	Competenza	168.180,57
	Tot. comp.	168.180,57
	Tot. cassa	168.180,57
	Prov.	Euro
2.3.4.1.03.30 006054 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.95 006052	Residui	0,00
Spese del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura già assegnate per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche riconosciute eccezionali - Alluvioni 2000	Competenza	9.569.758,50
	Tot. comp.	9.569.758,50
	Tot. cassa	9.569.758,50
	Prov.	Euro
2.3.4.1.03.30 006055 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.95 006053	Residui	0,00
Spese del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura già assegnate per il ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico, delle reti idrauliche e degli impianti irrigui - Alluvioni 2000	Competenza	7.734.478,78
	Tot. comp.	7.734.478,78
	Tot. cassa	7.734.478,78
	Prov.	Euro
2.3.4.2.02.31 002210 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.92 002380	Residui	0,00
Spese per l'assistenza tecnico-economica di base e specializzata per l'attuazione dei servizi di sviluppo agricolo	Competenza	215.542,11
	Tot. comp.	215.542,11
	Tot. cassa	15.615,97
	Prov.	Euro
2.3.4.2.02.31 002211 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.92 002380	Residui	0,00
Spese per l'informazione e la divulgazione per l'attuazione dei servizi di sviluppo agricolo	Competenza	896.024,15
	Tot. comp.	896.024,15
	Tot. cassa	51.884,74

	Prov.	Euro
2.3.4.2.02.31 002213 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.92 002380	Residui	0,00
Spese per la formazione e l'aggiornamento professionale degli imprenditori e dei dipendenti nel settore agricolo per l'attuazione dei servizi di sviluppo agricolo	Competenza	516.200,08
	Tot. comp.	516.200,08
	Tot. cassa	25.810,00
	Prov.	Euro
2.3.4.2.02.31 004055 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.92 004045	Residui	0,00
Spese per l'assistenza tecnico-economica di base e specializzata per l'attuazione dei servizi di sviluppo agricolo	Competenza	14.853,65
	Tot. comp.	14.853,65
	Tot. cassa	742,68
	Prov.	Euro
2.3.4.2.02.31 004576 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.91 004575	Residui	0,00
Contributi per la realizzazione del Programma integrativo di ricerca «Liste di orientamento varietale dei fruttiferi»	Competenza	22.195,45
	Tot. comp.	22.195,45
	Tot. cassa	2.157,50
	Prov.	Euro
2.3.4.2.02.31 005083 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.91 005082	Residui	0,00
Spese per la realizzazione della carta pedologica nazionale 1:250.000 - Misura 5 - del Programma Interregionale «Agricoltura e qualità»	Competenza	130.457,03
	Tot. comp.	130.457,03
	Tot. cassa	16.307,13
	Prov.	Euro
2.3.4.2.02.31 005431 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.91 005529	Residui	0,00
Spese per il Programma nazionale biodiversità e risorse genetiche	Competenza	47.345,40
	Tot. comp.	47.345,40
	Tot. cassa	3.659,44
	Prov.	Euro
2.3.4.2.02.31 005716 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.91 005715	Residui	0,00
Contributi per l'attuazione dei programmi interregionali in agricoltura	Competenza	6.218.264,73
	Tot. comp.	6.218.264,73
	Tot. cassa	514.454,23
	Prov.	Euro
2.3.4.2.03.32 004117 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.92 002380	Residui	0,00
Spese per l'esecuzione delle prove annuali delle novità vegetali e la protezione brevettuale (registro vegetale)	Competenza	213,30
	Tot. comp.	213,30
	Tot. cassa	213,30
	Prov.	Euro
2.3.4.2.03.32 006110 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.92 006109	Residui	0,00
Contributi dello Stato per l'attuazione del Programma interregionale relativo alle prove varietali delle specie vegetali	Competenza	335.481,34
	Tot. comp.	335.481,34
	Tot. cassa	0,00
	Prov.	Euro
2.3.4.3.02.33 004052 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.92 004045	Residui	0,00
Contributi per la promozione della commercializzazione dei prodotti agricoli e la valorizzazione della produzione	Competenza	1.525,23
	Tot. comp.	1.525,23
	Tot. cassa	76,26
	Prov.	Euro
2.3.4.3.02.33 004613 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.91 004608	Residui	0,00
Spese per la realizzazione del Programma Agricoltura e qualità	Competenza	549.237,18
	Tot. comp.	549.237,18
	Tot. cassa	38.139,41
	Prov.	Euro
2.3.4.3.02.33 005346 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.91 005345	Residui	0,00
Contributi statali per la valorizzazione dei territori a vocazione viticola	Competenza	15.939,23
	Tot. comp.	15.939,23
	Tot. cassa	1.505,74
	Prov.	Euro
Totale vincolate	Tot. comp.	49.563.447,26
	Tot. cassa	19.491.739,16

	Prov.	Euro
Totale Agricoltura	Tot. comp.	49.563.447,26
	Tot. cassa	19.491.739,16

DIREZIONE GENERALE: FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO

	Prov.	Euro
2.5.1.1.02.70 006211 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.56 006210	Residui	0,00
Contributo della Commissione europea per la partecipazione al progetto «Aholistic and Strategic Approach to Support and Promote LLL, Networking Activities and Regional Learning»	Competenza	10.268,03
	Tot. comp.	10.268,03
	Tot. cassa	5.170,73

	Prov.	Euro
2.5.2.3.02.77 005650 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.55 005649	Residui	0,00
Contributi per borse di studio in favore degli alunni nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella frequenza della scuola secondaria	Competenza	14.962.967,05
	Tot. comp.	14.962.967,05
	Tot. cassa	787.306,05
Totale vincolate	Tot. comp.	15.428.852,24
	Tot. cassa	1.248.093,94

	Prov.	Euro
2.5.3.1.02.79 005308 COMPENSATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 03.04.10 005303	Residui	0,00
Fondo regionale per l'occupazione dei disabili	Competenza	17.114.667,24
	Tot. comp.	17.114.667,24
	Tot. cassa	8.906.095,44
Totale compensate	Tot. comp.	17.114.667,24
	Tot. cassa	8.906.095,44

	Prov.	Euro
2.5.3.1.02.79 005504 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.162 005503	Residui	455.617,16
Contributi del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili	Competenza	0,00
	Tot. comp.	455.617,16
	Tot. cassa	455.617,16
Totale vincolate	Tot. comp.	15.428.852,24
	Tot. cassa	1.248.093,94
Totale Formazione, Istruzione e Lavoro	Tot. comp.	32.543.519,48
	Tot. cassa	10.154.189,38

DIREZIONE GENERALE: GIOVANI, SPORT E PARI OPPORTUNITÀ

	Prov.	Euro
2.3.10.6.02.84 005888 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.164 005887	Residui	0,00
Finanziamenti per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità	Competenza	1.017.612,27
	Tot. comp.	1.017.612,27
	Tot. cassa	98.133,50
Totale vincolate	Tot. comp.	1.017.612,27
	Tot. cassa	98.133,50
Totale Giovani, Sport e Pari Opportunità	Tot. comp.	1.017.612,27
	Tot. cassa	98.133,50

DIREZIONE GENERALE: INDUSTRIA, PICCOLA E MEDIA IMPRESA E COOPERAZIONE E TURISMO

	Prov.	Euro
2.3.10.1.02.17 004583 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.65 004582	Residui	0,00
Spese per interventi finanziati con il Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana	Competenza	415.040,64
	Tot. comp.	415.040,64
	Tot. cassa	0,00

	Prov.	Euro
2.3.10.2.03.16 005995 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.69 006122	Residui	0,00
Interventi per i Campionati Mondiali di Sci Alpino del 2005 in Valtellina	Competenza	114.502.740,94
	Tot. comp.	114.502.740,94
	Tot. cassa	25.000.000,00

	Prov.	Euro
4.10.5.1.03.114 005834 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.66 005833	Residui	0,00
Programma di agevolazioni alle imprese del commercio e turismo: riqualificazione di contesti urbani e territoriali	Competenza	577.622,67
	Tot. comp.	577.622,67
	Tot. cassa	464.605,83
Totale vincolate	Tot. comp.	115.495.404,25
	Tot. cassa	25.464.605,83
Totale Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione e Turismo	Tot. comp.	115.495.404,25
	Tot. cassa	25.464.605,83

DIREZIONE GENERALE: INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

	Prov.	Euro
4.8.3.2.03.128 004094 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.121 004093	Residui	0,00
Contributi in conto capitale per la realizzazione, il completamento e la ristrutturazione di itinerari ciclabili e ciclopedonali nelle aree urbane	Competenza	533.198,22
	Tot. comp.	533.198,22
	Tot. cassa	316.453,08

	Prov.	Euro
4.8.3.2.03.128 005644 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.121 005643	Residui	0,00
Assegnazioni alle province per interventi di investimento sulla rete viaria regionale	Competenza	68.647.937,46
	Tot. comp.	68.647.937,46
	Tot. cassa	63.448.796,33

	Prov.	Euro
4.8.3.7.03.344 005543 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.85 003643	Residui	0,00
Contributi statali per gli interventi previsti dal Piano di ricostruzione e sviluppo socio-economico della Valtellina - Sistema relazionale	Competenza	81.122.210,12
	Tot. comp.	81.122.210,12
	Tot. cassa	44.708.512,81
Totale vincolate	Tot. comp.	150.303.345,80
	Tot. cassa	108.473.762,22
Totale Infrastrutture e Mobilità	Tot. comp.	150.303.345,80
	Tot. cassa	108.473.762,22

DIREZIONE GENERALE: QUALITÀ DELL'AMBIENTE

	Prov.	Euro
4.9.6.1.02.156 006076 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.111 006075	Residui	0,00
Finanziamenti del Ministero dell'Ambiente per la manutenzione del territorio e la prevenzione degli incendi boschivi nelle aree naturali protette e nei parchi	Competenza	77.853,55
	Tot. comp.	77.853,55
	Tot. cassa	3.892,68
Totale vincolate	Tot. comp.	77.853,55
	Tot. cassa	3.892,68
Totale Qualità dell'Ambiente	Tot. comp.	77.853,55
	Tot. cassa	3.892,68

DIREZIONE GENERALE: RISORSE IDRICHE E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

	Prov.	Euro
4.9.1.1.03.138 005792 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.114 005786	Residui	0,00
Contributi per l'attuazione di programmi ambientali	Competenza	24.205.252,84
	Tot. comp.	24.205.252,84
	Tot. cassa	13.475.101,42

	Prov.	Euro
4.9.1.1.03.138 005793 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.114 005786	Residui	0,00
Spese per il finanziamento d'interventi tesi a rimuovere le alterazioni degli equilibri ecologici	Competenza	5.520.625,13
	Tot. comp.	5.520.625,13
	Tot. cassa	4.042.416,52
Totale vincolate	Tot. comp.	29.725.877,97
	Tot. cassa	17.517.517,94
Totale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità	Tot. comp.	29.725.877,97
	Tot. cassa	17.517.517,94

DIREZIONE GENERALE: SANITÀ

	Prov.	Euro
3.7.4.2.02.288 005773 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.25 005772	Residui	0,00
Spese per indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati	Competenza	15.787.172,76
	Tot. comp.	15.787.172,76
	Tot. cassa	1.693.273,19

	Prov.	Euro
Totale vincolate	Tot. comp.	15.787.172,76
	Tot. cassa	1.693.273,19
Totale Sanità	Tot. comp.	15.787.172,76
	Tot. cassa	1.693.273,19

DIREZIONE GENERALE: SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

	Prov.	Euro
1.1.5.1.02.227 005617 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.144 005616	Residui	0,00
Contributo della UE per le attività relative al progetto Info-Point Europe	Competenza	68.428,70
	Tot. comp.	68.428,70
	Tot. cassa	3.587,74

	Prov.	Euro
1.2.2.1.02.11 005299 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.54 005298	Residui	0,00
Contributo statale per i rimborsi delle spese sostenute dalle organizzazioni di volontariato nonché per i rimborsi ai datori di lavoro delle giornate lavorative dei volontari per la missione Arcobaleno	Competenza	383,11
	Tot. comp.	383,11
	Tot. cassa	383,11

	Prov.	Euro
1.2.2.1.02.11 005648 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.109 005647	Residui	0,00
Spese per interventi conseguenti al conferimento delle funzioni in materia di protezione civile conseguenti al decentramento amministrativo	Competenza	494.769,99
	Tot. comp.	494.769,99
	Tot. cassa	51.851,75

	Prov.	Euro
1.2.2.2.02.13 006192 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.148 006190	Residui	0,00
Contributo dell'UE per il Programma INTERREG IIIB - Spazio MEDOCC - Progetto Quater	Competenza	127.173,06
	Tot. comp.	127.173,06
	Tot. cassa	14.079,55

	Prov.	Euro
1.2.2.2.02.13 006193 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.148 006191	Residui	0,00
Contributo statale per il Programma INTERREG IIIB - Spazio MEDOCC - Progetto Quater	Competenza	127.173,07
	Tot. comp.	127.173,07
	Tot. cassa	14.079,55

	Prov.	Euro
1.2.2.3.02.280 006100 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.152 006098	Residui	0,00
Contributo statale per il funzionamento e gli interventi del servizio idrografico e mareografico	Competenza	303.724,59
	Tot. comp.	303.724,59
	Tot. cassa	15.186,23

	Prov.	Euro
1.2.2.3.03.302 005559 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.106 005558	Residui	0,00
Contributi statali per l'attuazione del programma per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico	Competenza	150.518,57
	Tot. comp.	150.518,57
	Tot. cassa	81.923,52

	Prov.	Euro
1.2.2.3.03.302 006101 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.153 006099	Residui	0,00
Contributo statale per le spese d'investimento del servizio idrografico e mareografico	Competenza	44.431,82
	Tot. comp.	44.431,82
	Tot. cassa	44.431,82

	Prov.	Euro
4.10.3.5.03.111 005359 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.106 005521	Residui	0,00
Contributi per interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi dal 13 ottobre al 30 novembre 2000	Competenza	1.615.939,88
	Tot. comp.	1.615.939,88
	Tot. cassa	1.615.939,88

	Prov.	Euro
4.10.3.5.03.111 005622 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.106 005620	Residui	0,00
Impiego del mutuo con la Cassa DD.PP. per gli interventi (in particolare contributi a soggetti privati ed attività produttive) volti al superamento dell'emergenza nei territori colpiti dagli eventi idrogeologici dell'autunno 2000	Competenza	506,13
	Tot. comp.	506,13
	Tot. cassa	506,13

	Prov.	Euro
4.10.3.5.03.111 006062 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.106 006061	Residui	0,00
Spese di primo soccorso e rimborso danni ai privati, in attuazione dell'ordinanza 3237/2002 per gli eventi atmosferici eccezionali del maggio 2002	Competenza	903.737,55
	Tot. comp.	903.737,55
	Tot. cassa	903.737,55

	Prov.	Euro
4.10.3.5.03.111 006092 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.106 006091	Residui	0,00
Contributi per interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici del mese di novembre 2002	Competenza	2.939.013,63
	Tot. comp.	2.939.013,63
	Tot. cassa	2.939.013,63

	Prov.	Euro
4.10.3.5.03.111 006121 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.106 006120	Residui	0,00
Impiego del mutuo con la Cassa DD.PP. per fronteggiare le spese di prima emergenza sostenute dagli EE.LL. e per contributi all'edilizia privata	Competenza	15.662.635,28
	Tot. comp.	15.662.635,28
	Tot. cassa	15.662.635,28

	Prov.	Euro
Totale vincolate	Tot. comp.	22.438.435,38
	Tot. cassa	21.347.355,74
Totale Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile	Tot. comp.	22.438.435,38
	Tot. cassa	21.347.355,74

DIREZIONE GENERALE: TERRITORIO E URBANISTICA

	Prov.	Euro
4.10.2.1.03.291 003803 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.87 003801	Residui	0,00
Finanziamento statale per il Programma operativo CARG 1988 per la realizzazione della carta geologica d'Italia	Competenza	269.639,15
	Tot. comp.	269.639,15
	Tot. cassa	226.049,32

	Prov.	Euro
4.10.2.1.03.291 004732 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.87 004731	Residui	0,00
Finanziamento statale per il Programma operativo CARG 1989-90 per la realizzazione della carta geologica d'Italia	Competenza	94.669,74
	Tot. comp.	94.669,74
	Tot. cassa	94.669,74

	Prov.	Euro
4.10.2.1.03.291 005718 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.87 005717	Residui	0,00
Spese per la realizzazione e l'informatizzazione dei fogli geologici	Competenza	403.951,06
	Tot. comp.	403.951,06
	Tot. cassa	274.406,13

	Prov.	Euro
Totale vincolate	Tot. comp.	427.208.514,79
	Tot. cassa	33.651.138,96

	Prov.	Euro
4.10.2.4.02.107 006151 AUTONOME CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso:	Residui	0,00
Cofinanziamento regionale per il Programma INTERREG IIIB - Spazio MEDOCC - Progetto ENPLAN	Competenza	66.442,00
	Tot. comp.	66.442,00
	Tot. cassa	3.322,10

	Prov.	Euro
Totale autonome	Tot. comp.	92.838,00
	Tot. cassa	5.359,10

	Prov.	Euro
4.10.2.4.02.107 006148 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.111 006147	Residui	0,00
Contributo dell'UE per il Programma INTERREG IIIB - Spazio MEDOCC - Progetto ENPLAN	Competenza	59.184,34
	Tot. comp.	59.184,34
	Tot. cassa	8.167,55

	Prov.	Euro
4.10.2.4.02.107 006150 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.111 006149	Residui	0,00
Contributi statali per il Programma INTERREG IIIB - Spazio MEDOCC - Progetto ENPLAN	Competenza	59.184,31
	Tot. comp.	59.184,31
	Tot. cassa	8.167,55

	Prov.	Euro
4.10.2.5.02.316 005614 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.167 005613	Residui	0,00
Contributi statali per la realizzazione del sistema cartografico di riferimento	Competenza	258.648,91
	Tot. comp.	258.648,91
	Tot. cassa	23.782,49

	Prov.	Euro
Totale vincolate	Tot. comp.	427.208.514,79
	Tot. cassa	33.651.138,96

	Prov.	Euro
4.10.3.1.02.108 006048 AUTONOME CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso:	Residui	0,00
Cofinanziamento regionale aggiuntivo per l'attuazione del progetto «Catchrisk» nell'ambito del Programma INTERREG III B – Spazio Alpino	Competenza	7.656,00
	Tot. comp.	7.656,00
	Tot. cassa	1.100,00

	Prov.	Euro
4.10.3.1.02.108 006163 AUTONOME CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso:	Residui	0,00
Cofinanziamento regionale aggiuntivo per l'attuazione del progetto «Rinamed» nell'ambito del Programma INTERREG IIIB – Spazio mediterraneo occidentale	Competenza	8.740,00
	Tot. comp.	8.740,00
	Tot. cassa	437,00
Totale autonome	Tot. comp.	92.838,00
	Tot. cassa	5.359,10

	Prov.	Euro
4.10.3.1.02.108 006046 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.148 006042	Residui	0,00
Cofinanziamento della CE per l'attuazione del progetto interregionale «Catchrisk» nell'ambito del Programma INTERREG III B – Spazio Alpino	Competenza	95.585,61
	Tot. comp.	95.585,61
	Tot. cassa	0,00

	Prov.	Euro
4.10.3.1.02.108 006047 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.148 006043	Residui	0,00
Cofinanziamento dello Stato in favore delle regioni italiane per l'attuazione del progetto «Catchrisk» nell'ambito del Programma INTERREG III B – Spazio Alpino	Competenza	14.585,61
	Tot. comp.	14.585,61
	Tot. cassa	0,00

	Prov.	Euro
4.10.3.1.02.108 006161 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.148 006159	Residui	0,00
Cofinanziamento della CE per l'attuazione del progetto «Rinamed» nell'ambito del Programma INTERREG III B – Spazio Mediterraneo Occidentale	Competenza	28.983,65
	Tot. comp.	28.983,65
	Tot. cassa	1.368,66

	Prov.	Euro
4.10.3.1.02.108 006162 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.148 006160	Residui	0,00
Cofinanziamento dello Stato per l'attuazione del progetto «Rinamed» nell'ambito del Programma INTERREG III B – Spazio Mediterraneo Occidentale	Competenza	28.984,65
	Tot. comp.	28.984,65
	Tot. cassa	1.368,71

	Prov.	Euro
4.10.3.3.03.110 003407 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.102 003406	Residui	0,00
Contributi statali per i progetti di risistemazione e di difesa delle risorse idriche del bacino idrografico del Po	Competenza	91.113.007,72
	Tot. comp.	91.113.007,72
	Tot. cassa	5.000.000,00

	Prov.	Euro
4.10.3.3.03.110 003530 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.85 003529	Residui	0,00
Contributi statali per gli interventi di difesa del suolo e delle acque e riassetto idrogeologico della Vallina previsti nello stralcio di schema previsionale e programmatico	Competenza	272.777.442,42
	Tot. comp.	272.777.442,42
	Tot. cassa	20.000.000,00

	Prov.	Euro
4.10.3.3.03.110 004294 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.106 004293	Residui	0,00
Interventi urgenti sui ponti nei tratti urbani per consentire il regolare deflusso delle acque, in seguito agli eventi alluvionali della prima decade di novembre 1994	Competenza	3.218.699,93
	Tot. comp.	3.218.699,93
	Tot. cassa	2.413.398,85

	Prov.	Euro
4.10.3.3.03.110 004386 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.106 004384	Residui	0,00
Spese per fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati dagli eventi alluvionali di settembre-dicembre 1993 e per il consolidamento dei dissesti idrogeologici, di riassetto idraulico e di ripristino delle discariche danneggiate	Competenza	6.551.322,56
	Tot. comp.	6.551.322,56
	Tot. cassa	3.757.935,00

	Prov.	Euro
4.10.3.3.03.110 004715 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.102 004714	Residui	0,00
Interventi per il risanamento idrogeologico dei bacini dell'Oltrepo Pavese	Competenza	1.602.524,12
	Tot. comp.	1.602.524,12
	Tot. cassa	839.763,80

	Prov.	Euro
4.10.3.3.03.110 005148 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.102 005147	Residui	0,00
Attuazione di un programma di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico	Competenza	50.551.675,01
	Tot. comp.	50.551.675,01
	Tot. cassa	1.000.000,00
Totale vincolate	Tot. comp.	427.208.514,79
	Tot. cassa	33.651.138,96

	Prov.	Euro
4.10.4.2.02.328 006228 AUTONOME CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso:	Residui	0,00
Cofinanziamento regionale per il Programma INTERREG IIIB – Spazio CADSES – Progetto Loto	Competenza	10.000,00
	Tot. comp.	10.000,00
	Tot. cassa	500,00
Totale autonome	Tot. comp.	92.838,00
	Tot. cassa	5.359,10

	Prov.	Euro
4.10.4.2.02.328 006226 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.167 006224	Residui	0,00
Contributo dell'U.E. per il Programma INTERREG IIIB – Spazio CADSES – Progetto Loto	Competenza	40.213,00
	Tot. comp.	40.213,00
	Tot. cassa	1.030,58

	Prov.	Euro
4.10.4.2.02.328 006227 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.167 006225	Residui	0,00
Contributo statale per il Programma INTERREG IIIB – Spazio CADSES – Progetto Loto	Competenza	40.213,00
	Tot. comp.	40.213,00
	Tot. cassa	1.030,58

	Prov.	Euro
Totale vincolate	Tot. comp.	427.208.514,79
	Tot. cassa	33.651.138,96
Totale Territorio e Urbanistica	Tot. comp.	427.301.352,79
	Tot. cassa	33.656.498,06
TOTALE ALLEGATO 1	Tot. comp.	844.254.021,51
	Tot. cassa	237.900.967,70

ALLEGATO 2

Reiscrizione dei maggiori accertamenti sui corrispondenti capitoli di spesa ex art. 22 del d.lgs. 76/2000

DIREZIONE GENERALE: FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO

	Prov.	Euro
2.5.3.1.02.79 005308 COMPENSATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 03.04.10 005303	2003	7.754.497,36
Fondo regionale per l'occupazione dei disabili	Tot. comp.	7.754.497,36
	Tot. cassa	7.754.497,36
Totale compensate	Tot. comp.	7.754.497,36
	Tot. cassa	7.754.497,36
Totale Formazione, Istruzione e Lavoro	Tot. comp.	7.754.497,36
	Tot. cassa	7.754.497,36
TOTALE ALLEGATO 2	Tot. comp.	7.754.497,36
	Tot. cassa	7.754.497,36

ALLEGATO 3

Economie accertate in conto annualità vincolate da riscrivere al fondo 5.0.4.0.4.308 2797 ex art. 70-bis della l.r. 34/78 ed ex art. 23 del Regolamento della Giunta Regionale 1/2001

DIREZIONE GENERALE: AGRICOLTURA

	Prov.	Euro
2.3.4.0.04.183 003635 VINCOLATE ANNUALITÀ		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.95 003622	Economie stanz.	26.323,07
Contributi statali del Fondo di Solidarietà Nazionale in Agricoltura per la concessione del concorso negli interessi sui mutui decennali per la ricostituzione, il ripristino, la riconversione delle attrezzature e strutture fondiarie aziendali - Limite di impegno 1992 - Decorrenza 1992	Economie su imp.	0,00
	Minori acc.ti in entrata	0,00
	Economie totali	26.323,07

	Prov.	Euro
2.3.4.0.04.183 005985 VINCOLATE ANNUALITÀ		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.95 005983	Economie stanz.	166.829,49
Contributi del Fondo di Solidarietà Nazionale in Agricoltura per prestiti quinquennali con abbuono del 40% complessivo del capitale mutuato, 2° prelevamento e riparto 1998 - Decorrenza 2002 - Anni 2002-2006	Economie su imp.	0,00
	Minori acc.ti in entrata	0,00
	Economie totali	166.829,49

Totale vincolate	Economie	193.152,56
Totale Agricoltura	Economie	193.152,56
TOTALE ALLEGATO 3	Economie	193.152,56
Totale somme da riscrivere sull'UPB 5.0.4.0.4.308 2797 «Fondo per la copertura finanziaria degli oneri per obbligazioni pregresse derivanti da contributi statali in annualità»	Tot. comp.	193.152,56
	Tot. cassa	0,00

ALLEGATO 4

REISCRIZIONI TOTALI (Riepilogo allegati 1, 2 e 3)

	Competenza	Cassa
Totale allegato 1	844.254.021,51	237.900.967,70
Totale allegato 2	7.754.497,36	7.754.497,36
Totale allegato 3	193.152,56	0,00
TOTALE GENERALE	852.201.671,43	245.655.465,06
Prelievo dall'UPB 5.0.4.0.1.301 cap 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa»		245.655.465,06

D.G. Formazione, istruzione e lavoro

(BUR20040135)

(3.3.0)

D.d.g. 25 febbraio 2004 - n. 2586

Approvazione rettifica di mero errore materiale del d.d.g. n. 1885 del 16 febbraio 2004 di approvazione del dispositivo «Indicazioni per la Realizzazione di Azioni di Rafforzamento del Sistema di Istruzione e Formazione» - FSE obiettivo 3 - mis. C1

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la d.g.r. n. 7/9359 del 14 giugno 2002 di approvazione dell'«Atto di indirizzo» per l'attuazione delle attività e dei servizi formativi per l'anno formativo 2002/2003 che individua risorse, direttive e modalità procedurali per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi;

Dato atto che con la sopracitata deliberazione si rinviava a successivi atti della D.G. Formazione, Istruzione e Lavoro l'approvazione dei provvedimenti per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi individuate nell'Atto di indirizzo;

Vista la direttiva 9 - Politiche della Formazione e Servizi per l'Impiego, contenuta nel già citato «Atto di Indirizzo»;

Visto in particolare il proprio decreto n. 1885 del 16 febbraio 2004 di approvazione del Dispositivo «Indicazioni per la Realizzazione di Azioni di Rafforzamento del Sistema di Istruzione e Formazione»;

Considerato che per mero errore materiale è stato indicato all'ultimo capoverso del punto «Spese ammissibili» del Dispositivo allegato n. 1 al d.d.g. n. 1885 del 16 febbraio 2004:

«sono ammissibili le spese di acquisizione di attrezzature nuove e usate nei limiti del massimale pari al 10% delle spese effettivamente sostenute»;

Ritenuto di dover rettificare l'anzidetto punto sostituendo detto capoverso con: «sono ammissibili le spese di acquisizione di attrezzature nuove e usate nei limiti del massimale pari al 15% delle spese effettivamente sostenute»;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la d.g.r. n. 24 del 24 maggio 2000 con la quale è stata costituita la Direzione Generale «Formazione, Istruzione e Lavoro» e, contestualmente è stato nominato Direttore Generale della medesima, il dr. Renzo Ruffini;

Decreta

Per i motivi esposti in premessa:

1. di approvare la rettifica al proprio decreto n. 1885 del 16 febbraio 2004 nel dispositivo «Indicazioni per la Realizzazione di Azioni di Rafforzamento del Sistema di Istruzione e Formazione» sostituendo all'ultimo capoverso del punto «Spese ammissibili» nella parte che recita: «sono ammissibili le spese di acquisizione di attrezzature nuove e usate nei limiti del massimale pari al 10% delle spese effettivamente sostenute» con: «sono ammissibili le spese di acquisizione di attrezzature nuove e usate nei limiti del massimale pari al 15% delle spese effettivamente sostenute»;

2. di provvedere, in attuazione della già citata d.g.r. n. 7/12008 7 febbraio 2003, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente decreto.

Il direttore: Renzo Ruffini

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

(BUR20040136)

(3.1.0)

Circ.r. 18 febbraio 2004 - n. 9

Sedi distaccate Consulteri Familiari - D.g.r. 16009/2004

Ai Direttori Generali ASL
Ai Direttori Sociali ASL
Ai legali Rappresentanti
Consulteri privati accreditati
LORO SEDI

Con d.g.r. 16 gennaio 2004, n. 16009 «Indicazioni organizzative per i Consulteri Familiari» è stata prevista la possibilità che l'attività consultoriale possa essere espletata - oltre che nelle sedi attualmente autorizzate/accreditate ai sensi delle d.g.r. 2594/2000 e 3264/2001 - anche in sedi distaccate.

Allo scopo si forniscono le seguenti indicazioni di carattere generale:

1. si conferma che gli adeguamenti strutturali, dove richiesti e in presenza di un piano delle opere, per la sede Principale e per le sedi distaccate devono completarsi **entro il 26 dicembre 2005** (5 anni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della d.g.r. 2594/2000);

2. per i consulteri pubblici, al fine dell'espressione del parere per l'autorizzazione/l'accreditamento, si confermano le ASL incaricate, individuate con circolare regionale 2 maggio 2001, n. 27;

3. le sedi distaccate ai fini dell'accreditamento devono garantire una adeguata informazione all'utenza mediante:

- una targa esterna che indichi la denominazione del servizio e l'orario di accesso delle prestazioni;
- indicazioni scritte esposte in modo visibile all'interno, che riportino l'elenco delle specialità disponibili, le modalità di accesso e i tempi di consegna dei referti.

I legali Rappresentanti dei Consulteri Familiari pubblici e privati già accreditati che intendano avvalersi di questa possibilità organizzativa, devono presentare richiesta di autorizzazione/accreditamento per la **sede riorganizzata**, indicando la sede del Consultorio Familiare già autorizzato/accreditato «Principale» e la/e sedi distaccata/e ad esso afferente/i.

Si indicano di seguito le procedure da seguire.

Per i **consulteri pubblici già autorizzati/accreditati** ai sensi della d.g.r. 2594/2000 e 3264/2001, il Direttore Generale della ASL:

- per ogni **sede riorganizzata** (Principale + distaccata/e) richiede, entro il 31 marzo 2004, con specifico atto deliberativo alla Regione l'autorizzazione e l'accreditamento della stessa;

- invia copia di tale atto alla ASL incaricata della Vigilanza, che procederà alla verifica del possesso o meno - fatti salvi i piani di adeguamento - di tutti i requisiti previsti, rilasciando entro il 30 aprile 2004, formale parere circa la verifica effettuata;
- acquisito il parere, trasmette alla Regione entro il 31 maggio 2004 un nuovo atto deliberativo che certifica il possesso dei requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti/presenza di piano di adeguamento, allegando il verbale della ASL incaricata.

In caso di parere positivo, la Regione provvede ad autorizzare/accreditare la **sede riorganizzata**.

Per i **consultori pubblici non ancora autorizzati/accreditati** ai sensi delle dd. gg. rr. 2594/2000 e 3264/2001, che abbiano comunque in corso un'istruttoria, il Direttore Generale dell'ASL:

- individua la sede («Unica» o «Principale + distaccata/e») da autorizzare/accreditare, entro il 31 marzo 2004 e segue la tempistica e la procedura sopra esposte.

Per i **consultori privati**, il legale rappresentante, presenta alla ASL di ubicazione richiesta di autorizzazione/accreditamento per la nuova **sede riorganizzata**, indicando chiaramente le unità di offerta (Principale e distaccata/e) entro il 31 marzo 2004.

L'ASL, verificato il possesso dei requisiti, autorizza la nuova sede riorganizzata e invia alla Regione il parere per l'accreditamento della stessa.

La Regione provvede all'accreditamento della nuova unità di offerta.

Il Direttore Generale:
Umberto Fazzone

D.G. Sanità

(BUR20040137)

D.d.u.o. 4 febbraio 2004 - n. 1193

Riconoscimento, ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, del servizio prestato all'estero dalla dott.ssa Mercedes Maria Lanzilotta

(3.2.0)

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
GESTIONE E PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Omissis

Decreta

1. di riconoscere, ai sensi e per gli effetti della legge 10 luglio 1960, n. 735, il servizio prestato a tempo pieno dalla dott.ssa Mercedes Maria Lanzilotta (nata a Bari il 23 luglio 1956) nel periodo dal 15 febbraio 1993 al 28 febbraio 1995 presso l'Ospedale St. Josef Regensburg, quale servizio svolto nella posizione di Dirigente Medico nella disciplina di Anestesia e Rianimazione;

2. di stabilire che il servizio di cui al precedente punto 1. è equiparato a servizio prestato dal personale di ruolo sanitario ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 e degli artt. 5 e 13 del d.P.R. n. 484 del 10 dicembre 1997 ai fini della partecipazione a concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale e rientra nelle valutazioni di cui agli artt. 28 e 29 del CCNL dell'8 giugno 2000 dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria, ai fini dell'affidamento degli incarichi dirigenziali;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Samuel Dal Gesso

(BUR20040138)

Circ.r. 9 febbraio 2004 - n. 7

Prime indicazioni operative per l'attuazione della l.r. 18 novembre 2003, n. 22 «Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali»

(3.2.0)

Ai Sindaci dei Comuni Lombardi

Ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Locali

Ai Direttori Generali
delle Aziende Ospedaliere

Ai Legali Rappresentanti degli IRCCS
e degli Ospedali Classificati

Ai Direttori del Dipartimento di Prevenzione
Medico delle Aziende Sanitarie Locali

LORO SEDI

Con la l.r. 18 novembre 2003, n. 22 «Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali» vengono introdotte disposizioni di immediata applicazione, mentre per la definizione di alcuni aspetti si rinvia a successivi atti.

1. Funerali civili

L'art. 2 prevede la disponibilità di spazi per lo svolgimento di funerali civili, intendendosi con ciò riti o funzioni in presenza del feretro comunque già sigillato. Tali spazi non debbono avere particolari requisiti di natura igienico-sanitaria, né essere sottoposti ad interventi di sanificazione o disinfezione.

2. Adempimenti conseguenti al decesso

L'art. 3 indica la sequenza degli adempimenti da osservarsi in caso di decesso, senza introdurre modifiche sostanziali rispetto al d.P.R. 285/90 ed al d.P.R. 396/00:

- dichiarazione di morte o, in caso di decesso in ospedale o altra struttura residenziale, avviso di morte (art. 72, commi 2 e 3, del d.P.R. 396/00): si tratta del primo adempimento, a cura dei congiunti, conviventi, loro delegati o direttori della struttura, volto a comunicare all'ufficiale di stato civile l'avvenuto decesso;
- denuncia delle cause di morte, a cura del medico curante: anch'essa è indirizzata al Comune e deve essere rilasciata entro 24 ore;
- accertamento di morte (art. 74, comma 2, del d.P.R. 396/00): a seguito della dichiarazione o avviso di morte, l'ufficiale di stato civile, onde accertarsi del decesso tramite un medico con funzioni di necroscopo, richiede, secondo modalità da concordarsi, tale accertamento alla ASL, che provvede ad individuare i medici con funzioni di necroscopo, trasmettendone debita informazione ai Comuni.

Non è prevista la cosiddetta constatazione di decesso, impropriamente utilizzata come dichiarazione o avviso di morte: non possono pertanto essere evase le richieste di tale certificazione da parte di Comuni o altri enti.

Solo nel caso in cui vi sia rinvenimento di cadavere e l'autorità giudiziaria debba disporre il trasporto, la constatazione di decesso dovrà essere effettuata da un medico, non necessariamente incaricato della funzione di necroscopo.

Le innovazioni introdotte dalla l.r. 22/03 attengono non alla tipologia e alla sequenza degli atti, ma ai seguenti aspetti:

- la denuncia o certificazione delle cause di morte è estesa al sostituto del medico curante, ovvero, nei giorni festivi, al medico di continuità assistenziale: si supera così l'impossibilità di compilare la denuncia entro le 24 ore;
- la denuncia delle cause e l'accertamento di morte, in caso di decesso in strutture socio-assistenziali o socio-sanitarie con direzione sanitaria, sono a carico di quest'ultima, analogamente a quanto già avviene negli ospedali;
- l'accertamento di morte è effettuato da un medico «incaricato» dall'ASL; al riguardo, si auspica l'adozione di iniziative informative le più ampie possibili (incontri, note informative, ecc.) affinché sia data debita conoscenza a tutti gli interessati delle procedure da seguire per il conferimento dell'incarico;
- non sono previsti limiti temporali minimi o massimi: poiché l'accertamento di morte è preliminare all'autorizzazione alla sepoltura, che comunque non può avvenire prima delle 24 ore, si dà indicazione che, di norma, sia effettuato nell'arco delle 24 ore o comunque entro un'ora dalla chiusura del feretro.

Si ricorda, inoltre, che nei casi di deceduti al di fuori del proprio Comune di residenza e per i quali il medico curante non sia facilmente reperibile, la denuncia delle cause di morte sarà effettuata dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo, fatta salva la richiesta di riscontro diagnostico qualora non sia possibile accertarsi delle cause della morte.

Relativamente all'incarico di necroscopo, si ritiene che lo stesso possa essere conferito anche ai medici di medicina generale, medicina fiscale e di continuità assistenziale, previa specifica formazione da concordare presso il comitato d'azienda e previo specifico accordo da stipulare a livello del comitato regionale, relativo anche alla tariffa per la prestazione, che non rientra negli obblighi convenzionali.

3. Osservazione e trattamenti su cadavere

Come già indicato con circolare regionale 32/00, non deve essere praticata la iniezione conservativa e competono al me-

dico necroscopo le prescrizioni in caso di morti per malattia infettiva. Relativamente a queste ultime, poiché si ritiene opportuna una uniformità di comportamento sul territorio regionale, si rinvia a quanto già comunicato con nota prot. n. 12841 del 27 febbraio 2002.

In ordine alle certificazioni attestanti l'assenza di malattie infettive, si precisa che le stesse devono essere rilasciate dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo, soltanto in caso di trasporto per l'estero.

L'art. 4, comma 4, della l.r. 22/03 si riferisce unicamente ai trasporti precedenti l'accertamento di morte, che non possono essere effettuati con le modalità previste dagli art. 24 e seguenti del d.P.R. 285/90, dovendosi assicurare che non vi siano ostacoli ad eventuali manifestazioni di vita.

Si tratta di trasporti dal luogo del decesso a struttura sanitaria, tra strutture sanitarie, o dal luogo di decesso a deposito di osservazione o sala del commiato, prevedendo, in tali casi, l'utilizzo di contenitori non sigillati e la comunicazione all'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso ed all'ASL; per i suddetti trasporti non è prevista una specifica autorizzazione.

Relativamente ai depositi di osservazione, costituiti presso le strutture sanitarie accreditate, ed alle sale del commiato, si rinvia a regolamento regionale la precisa definizione.

Per quanto riguarda i trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi, rimane la possibilità della prima secondo la normativa vigente, in attesa che vengano definiti, a livello nazionale, i requisiti del tanatoprattore.

4. Prelievo di cornea e rilascio di cadaveri a scopo di studio

Pur essendo già possibile il prelievo di cornea anche a domicilio, nell'arco di sei ore dal decesso, con la l.r. 22/03 si è prevista la comunicazione all'ASL, perché questa segnali la disponibilità al centro di riferimento regionale.

Per quanto riguarda il rilascio di cadavere a scopo di studio, si è introdotta la comunicazione della volontà del defunto all'ufficiale di stato civile, cui è stata conseguentemente attribuita l'autorizzazione al trasporto alla struttura di destinazione, fatte salve comunque le disposizioni sulle autorizzazioni in materia di trasporto previste dalla normativa statale.

5. Trasporto funebre

Non sono state introdotte innovazioni se non l'attribuzione all'addetto al trasporto, sia esso dipendente comunale o di impresa incaricata, della qualità di incaricato di pubblico servizio e, quindi, di responsabile della verifica del feretro. Ciò comporta che non è più necessaria la presenza di personale dell'ASL, al momento della chiusura del feretro, salvo che per i casi di trasporto all'estero.

In merito all'idoneità degli automezzi e delle autorimesse, si prevede una vigilanza di carattere generale e non la vidimazione annuale dei libretti dei mezzi; requisiti di idoneità e criteri per la vigilanza saranno disciplinati dal regolamento regionale di cui all'art. 10 della l.r. 22/03.

Per quanto attiene le caratteristiche delle casse, si è ritenuto opportuno non introdurre innovazioni per i trasporti per l'estero e per quelli al di fuori della Regione.

Viceversa, per i trasporti all'interno della Regione, le caratteristiche delle casse destinate ai vari tipi di sepoltura saranno definite in sede regolamentare.

6. Cremazione

Come noto, la legge 130/01, all'art. 3, fissa i principi in base ai quali il Ministero avrebbe dovuto provvedere alla modifica del regolamento di polizia mortuaria (d.P.R. 285/90), in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

Trattandosi di aspetti afferenti alla tutela della salute, che la legge costituzionale n. 3/01 ricomprende tra le materie di potestà legislativa concorrente, con l'art. 7 della l.r. 22/03 si è provveduto a disciplinarli, attuando così i principi della legge statale.

Poiché la necessità di un'autorizzazione specifica alla dispersione delle ceneri, rilasciata dall'ufficiale di stato civile, trova fondamento nell'art. 411 c.p., come modificato dall'art. 2 della legge 130/01, non si è ritenuto di richiamarla espressamente.

Si precisa, comunque, che l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve essere rilasciata dall'ufficiale di stato civile contestualmente al procedimento autorizzativo della crema-

zione, che, quando richiesta secondo le modalità di cui al punto 3, lettera b) dell'art. 3 legge 130/01 deve essere manifestata all'unanimità. Un'autorizzazione relativa alla sola dispersione può rendersi necessaria solo in particolari circostanze (es. cremazioni già avvenute per le quali non si era potuto in passato adempiere alle volontà espresse).

Il documento previsto dal comma 5 dell'art. 7 deve essere compilato dagli interessati in triplice copia e consegnato al Comune unitamente agli altri documenti necessari alla cremazione; deve inoltre essere consegnato, tramite l'addetto al trasporto, al responsabile dell'impianto di cremazione, che provvederà a completarlo e a restituirne una copia al Comune ove è avvenuto il decesso.

La l.r. 22/03 prevede, inoltre, la possibilità di cremazione per i resti mortali conseguenti ad esumazione o estumulazione, rispettivamente dopo 10 o 20 anni, possibilità sinora inibita. L'autorizzazione alla cremazione di tali resti ed eventuale affidamento ai familiari potrà essere rilasciata, in via ordinaria, dal Comune.

Va infine precisato che, come previsto dalla legge 130/01, il certificato necroscopico, recante l'accertamento della morte, deve escludere il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di cremazione, è il medico incaricato dall'ASL delle funzioni di necroscopo a rilasciare tale certificazione; pertanto non è necessaria l'autenticazione della firma del medico.

Per quanto attiene la rimozione di pace-maker, richiesta dagli impianti di cremazione, si precisa che essa è necessaria solo in caso di alimentazione con radionuclidi, peraltro ormai non più utilizzati; in tal senso la l.r. 22/03 rinvia la definizione dei casi in cui tale rimozione è necessaria ad un decreto dirigenziale, nel quale saranno altresì date indicazioni sulle modalità e sui soggetti tenuti ad effettuarla.

7. Attività funebre

Viene introdotta la specifica autorizzazione all'attività funebre.

Modalità e contenuti di tale autorizzazione saranno tuttavia definiti con successivo regolamento regionale.

8. Cimiteri

Oltre a prevedersi la possibilità di gestione e manutenzione dei cimiteri anche da parte di soggetti privati, viene ribadito l'obbligo della pianificazione cimiteriale, già indicata nel d.P.R. 285/90 come piano regolatore cimiteriale.

Tuttavia, i criteri per la definizione di detta pianificazione – ampiezza dell'area di rispetto, caratteristiche delle sepolture, delle strutture cimiteriali (camera mortuaria, deposito di osservazione, celle frigorifere), ecc. – sono rinviati a regolamento regionale; sino all'adozione di quest'ultimo, restano in vigore le attuali normative.

Si sottolinea l'opportunità, come già indicato con circolare 8/03, di valutare attentamente eventuali riduzioni dell'area di rispetto cimiteriale, secondo quanto previsto dalla legge 166/02, per non prefigurare situazioni d'incompatibilità con l'ampiezza minima di detta area come verrà definita dal regolamento regionale. Già da ora possono essere definiti i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure atte a favorire i processi di mineralizzazione, essendo venuti a cadere i vincoli che impedivano le esumazioni ordinarie nei mesi da aprile a settembre. Nell'ambito di tali definizioni, dovranno essere concordate anche le modalità di vigilanza da parte dell'ASL in caso di esumazioni ed estumulazioni, non essendovi più l'obbligo di presenziare ad ognuna.

Nel confermare la disponibilità della Direzione Generale ed in particolare della Unità Organizzativa Prevenzione a fornire ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il direttore generale: Carlo Lucchina

D.G. Agricoltura

(BUR20040139)

D.d.s. 10 febbraio 2004 - n. 1539

Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseario». Revoca del decreto n. 5248 dell'11 ottobre 1994 di riconoscimento di primo acquirente latte. Ditta: «Latteria soc. Coop.

(4.3.2)

Forcello» p. IVA 00112050190 – via Bassa Casalmaggiore – frazione Forcello – 26049 Stagno Lombardo (CR)**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA O.C.M. E QUALITÀ**

Visto il Reg. (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed il Reg. Ce 1392/2001 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Vista la legge n. 119 del 30 maggio 2003 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Visto il d.m. 31 luglio 2003 che stabilisce «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Considerato che i sopra citati regolamenti comunitari prevedono che «ogni acquirente che operi nel territorio di un dato Stato membro deve essere riconosciuto da tale Stato membro»;

Vista la d.g.r. n. 48861 del 7 marzo 1994 che ha stabilito i criteri e le procedure per il riconoscimento dei primi acquirenti e la conseguente iscrizione all'albo regionale della Lombardia;

Considerato che con decreto n. 5248 dell'11 ottobre 1994 la ditta «Latteria soc. Coop. Forcello» P. IVA 00112050190 – Via Bassa Casalmaggiore – Frazione Forcello – 26049 Stagno Lombardo (CR)» ha ottenuto il riconoscimento di Primo Acquirente ed è stata iscritta all'albo regionale dei primi acquirenti lombardi;

Preso atto che con nota del 16 luglio 2001 la ditta «Latteria Soresina Soc. Coop. a r.l.» (iscritta nell'albo Primi Acquirenti della Regione Lombardia) ha comunicato di essere subentrata a seguito di fusione per incorporazione alla «Latteria Soc. Coop. Forcello s.c.a.r.l.»;

Considerato che la ditta «Latteria Soc. Coop. Forcello s.c.a.r.l. P. IVA 00112050190» ha presentato alla Camera di Commercio di Cremona in data 28 settembre 2001 richiesta di cessazione di attività per fusione mediante incorporazione in altra società» e verificata l'effettiva cessazione della medesima presso la Camera di Commercio di Cremona;

Rilevata quindi la necessità:

– di revocare il decreto n. 5248 dell'11 ottobre 1994 con il quale la ditta «Latteria Soc. Coop. Forcello» P. IVA 00112050190 – Via Bassa Casalmaggiore – Frazione Forcello – 26049 Stagno Lombardo (CR), ha ottenuto il riconoscimento di Primo Acquirente;

– di procedere a cancellare la suddetta ditta dall'Albo regionale acquirenti con decorrenza dalla data dell'1 aprile 2003;

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. 16/96 che individuano le competenze dei dirigenti;

Vista la d.g.r. n. 7/11699 del 23 dicembre 2002 «Disposizioni a carattere organizzativo» (4° provvedimento 2002);

Visto il decreto 20 dicembre 2002 n. 25679 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle direzioni generali della Giunta Regionale»;

Decreta

Recepito le motivazioni di cui alle premesse

1) di revocare il decreto n. 5248 dell'11 ottobre 1994 con il quale la ditta «Latteria Soc. Coop. Forcello» P. IVA 00112050190 – Via Bassa Casalmaggiore – Frazione Forcello – 26049 Stagno Lombardo (CR), ha ottenuto il riconoscimento di Primo Acquirente e conseguentemente di procedere a cancellare la suddetta ditta dall'Albo regionale acquirenti con decorrenza dall'1 aprile 2003;

2) di comunicare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti il TAR ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

3) di notificare il presente provvedimento alla Ditta «Latteria Soc. Coop. Forcello» P. IVA 00112050190 – Via Bassa Casalmaggiore – Frazione Forcello – 26049 Stagno Lombardo (CR);

4) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Dirigente: Giorgio Bleynt

(BUR20040140)

(4.3.0)

Com.r. 19 febbraio 2004 - n. 23

Sintesi del disciplinare del «Miele della Valtellina» per l'espressione di parere regionale alla richiesta di registrazione comunitaria come Denominazione d'Origine Protetta (DOP) ai sensi del Reg. (CEE) n. 2081/92

IL DIRETTORE GENERALE

Comunica che è stata presentata alla Regione Lombardia il 23 dicembre 2003 (prot. n. M37438), la richiesta di registrazione ai sensi del Reg. CEE n. 2081/92, della Denominazione d'Origine Protetta «Miele della Valtellina».

La richiesta è stata inoltrata dal Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione del Miele DOP della Valtellina, che ha sede in via Toti, n. 51 – Sondrio.

Secondo quanto previsto dal proprio decreto del 20 luglio 2001, n. 17632 «Procedure per l'espressione del parere della Regione richiesto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sulle proposte di registrazione delle produzioni agricole ed alimentari (reg. CEE 2081/92) la cui zona di produzione ricade in Regione Lombardia» – di seguito si pubblica la scheda sintetica, descrittiva del prodotto che intende avvalersi della denominazione protetta. Tale scheda è stata redatta dal soggetto richiedente.

Nei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, previo accordo con i sotto indicati referenti regionali, è a disposizione, per chiunque intenda visionarlo, il dossier del prodotto composto da: disciplinare di produzione, relazioni tecniche, economiche e storiche.

Durante tale periodo possono essere presentate opposizioni motivate e scritte alla proposta di registrazione, direttamente alla Direzione Generale Agricoltura, Unità Organizzativa Sviluppo delle Filiere, Struttura OCM e Qualità, piazza IV Novembre, 5 – 20124 Milano.

Referente: Parma Donatella tel. 02/67658032 – donatella_parma@regione.lombardia.it

Paolo Baccolo

Scheda Sintetica**Disciplinare di produzione del «MIELE DELLA VALTELLINA»**

- 1 – Richiesta di registrazione: DOP Denominazione d'Origine Protetta
- 2 – Denominazione del Prodotto: «Miele della Valtellina»
- 3 – Richiedente: Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione del Miele DOP della Valtellina – via Toti, 51 – 23100 Sondrio
- 4 – Tipo di prodotto: Altri prodotti di origine animale – Miele
- 5 – Sintesi del disciplinare di produzione

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il Miele della Valtellina è il miele prodotto secondo le norme tradizionali di buona produzione da alveari localizzati, nel periodo di bottinatura, nel territorio della Provincia di Sondrio ed estratto dai favi, preparato e confezionato nello stesso territorio. Il Miele della Valtellina, secondo l'origine botanica può essere delle seguenti varietà: millefiori di montagna, quando prodotto ad altitudine inferiore a 1.000 m s.l.m., millefiori di alta montagna, quando prodotto ad altitudine superiore a 1.000 m s.l.m., monofloresale di rododendro, castagno, acacia, tiglio. Le caratteristiche qualitative del prodotto al momento dell'immissione al consumo sono definite come umidità non superiore a 18,0% e idrossimetilfurfurale (HMF) non superiore a 25 mg/kg. Per ogni tipologia di miele vengono indicate le caratteristiche specifiche derivanti dall'origine territoriale e botanica: caratteristiche organolettiche, caratteristiche melissopalinoologiche, colore, PH, acidità totale e conducibilità elettrica.

ZONA GEOGRAFICA

L'area geografica di produzione, sia per la fase di bottinatura (raccolta in campo) che per quella di estrazione e preparazione per il consumo è delimitata dai confini amministrativi della provincia di Sondrio. Il nome «Valtellina» è derivato dalla principale valle della provincia.

PROVA DELL'ORIGINE E LEGAME CON L'AMBIENTE

Elementi di carattere storico-tradizionale – La produzione di miele nel territorio ha origini remote, come riscontrata in

molta documentazione rintracciata: sia in atti notarili (es. notaio Galli anno 1594) che nei cospicui riferimenti contenuti nei testi che descrivono l'economia locale. Una traccia dell'importanza dell'apicoltura rimane anche nelle ricette dei dolci tradizionali, il miele infatti rappresentava l'elemento base per i dolci locali, quali la «Cupeta» e i «Cicc». L'apicoltura razionale e produttiva si è sviluppata precocemente andando a sostituire quella praticata con i bugni villici. Attività diffusa e sviluppata su tutto il territorio provinciale è caratterizzata da aziende produttive che operano con grande passione e in regime di part-time, considerando questa attività un'importante integrazione di reddito nell'ambito dell'economia debole dell'area montana. Tradizionalmente l'attività si compone anche di un nomadismo piano-monte che ricalca quello della zootecnia maggiore.

A partire dagli anni '70 l'attività della struttura associativa locale si è orientata a promuovere un costante miglioramento della qualità del prodotto: una qualità che ha reso famoso il Miele della Valtellina ben al di fuori dei confini regionali. Il Miele della Valtellina nelle tipologie «Millefiori di Alta Montagna» e «Monoflorea di Rododendro» sono costantemente premiati nei principali concorsi nazionali e regionali.

Elementi vegetazionali e agricoli – Per il miele, prodotto essenzialmente non trasformato, le caratteristiche di ogni produzione sono dovute prevalentemente alla natura delle risorse, di origine naturale o agricola, utilizzate dalle api. Sono quindi questi gli elementi del territorio di origine che determinano in maggior misura la specificità del Miele della Valtellina come dimostrano specifici studi di caratterizzazione geografica. La provenienza del Miele della Valtellina è verificabile quindi soprattutto mediante l'analisi microscopica del sedimento (analisi melissopalino-logica) che, grazie alla presenza di granuli pollinici originari delle piante presenti nell'ambiente di produzione, permette di risalire alla origine botanica e geografica del miele. Il legame con l'ambiente geografico è garantito inoltre dalla identificazione e dalla rintracciabilità del Miele della Valtellina in ogni fase della filiera e dagli obblighi cui sono tenuti produttori e confezionatori.

METODO DI OTTENIMENTO DEL PRODOTTO

Il miele viene prodotto in alveari razionali (a favo mobile) a sviluppo verticale, stanziali o nomadi, in favi da melario privi di covata, prelevato dagli alveari con soli sistemi meccanici, estratto per centrifugazione e purificato per decantazione e/o filtrazione. Sussistono limitazioni nella nutrizione proteica, nelle modalità di pose dei melari, nell'uso del fumo, nella postazione degli apiari e nei trattamenti di deumidificazione. Per la preparazione per il mercato sono consentite esclusivamente operazioni tecnologiche di carattere tradizionale che non alterano le caratteristiche compositive del miele appena estratto e che non pregiudicano il naturale evolversi dei processi di cristallizzazione. Sono vietati i riscaldamenti a temperatura superiore a 40°C. Il prodotto ha un tempo di consumo massimo di 24 mesi dalla data di estrazione.

STRUTTURA DI CONTROLLO

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo privato autorizzato conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.

ETICHETTATURA

Il confezionamento del prodotto deve avvenire nella zona di produzione; per la vendita al consumatore finale, sono consentite esclusivamente confezioni in vetro con chiusura ermetica nei di formati da 50, 250, 500, 1000 grammi.

Le indicazioni relative alla designazione e presentazione del prodotto confezionato, oltre a quelle previste dalla legislazione vigente, devono obbligatoriamente comparire anche le seguenti:

- «Miele della Valtellina», seguito dalla varietà (millefiori di montagna, millefiori di alta montagna, Monoflorea di Rododendro oppure di Castagno o di Acacia o di Tiglio);
- Denominazione d'Origine Protetta o il suo acronimo D.O.P.
- il logo della DOP, ai sensi del regolamento (CE) n. 1726/98 e successive modifiche, può essere inserito o nell'etichetta o nel sigillo da apporre alla confezione;
- il sigillo numerato;
- la data di produzione corrispondente al mese ed anno di estrazione;

- il termine preferenziale di consumo: «da consumarsi preferibilmente entro: mese ed anno», corrispondenti a non più di 24 mesi dalla data di estrazione.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati e consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Tali indicazioni non devono essere prevalenti sulle altre indicazioni sopra citate.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare.

(BUR20040141)

(4.3.0)

Com.r. 19 febbraio 2004 - n. 24

Sintesi del disciplinare del «Salva Cremasco» per l'espressione di parere regionale alla richiesta di registrazione comunitaria come Denominazione d'Origine Protetta (DOP) ai sensi del Reg. CEE n. 2081/92

IL DIRETTORE GENERALE

Comunica che è stata presentata alla Regione Lombardia il 16 maggio 2003 (prot. n. M114206), la richiesta di registrazione ai sensi del Reg. CEE n. 2081/92, della Denominazione d'Origine Protetta «Salva Cremasco».

La richiesta è stata inoltrata dal Consorzio Tutela Salva Cremasco, che ha sede in via IV Novembre, 6 – Crema (CR) – presso CCIAA di Crema.

Secondo quanto previsto dal proprio decreto del 20 luglio 2001, n. 17632 «Procedure per l'espressione del parere della Regione richiesto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sulle proposte di registrazione delle produzioni agricole ed alimentari (reg. CEE 2081/92) la cui zona di produzione ricade in Regione Lombardia» – di seguito si pubblica la scheda sintetica, descrittiva del prodotto che intende avvalersi della denominazione protetta. Tale scheda è stata redatta dal soggetto richiedente.

Nei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, previo accordo con i sotto indicati referenti regionali, è a disposizione, per chiunque intenda visionarlo, il dossier del prodotto composto da: disciplinare di produzione, relazioni tecniche, economiche e storiche.

Durante tale periodo possono essere presentate opposizioni motivate e scritte alla proposta di registrazione, direttamente alla Direzione Generale Agricoltura, Unità Organizzativa Sviluppo delle Filiere, Struttura OCM e Qualità, piazza IV Novembre, 5 – 20124 Milano.

Referente: Parma Donatella tel. 02/67658032 – donatella_parma@regione.lombardia.it

Paolo Baccolo

Scheda Sintetica

Disciplinare di produzione del «SALVA CREMASCO»

- 1 – Richiesta di registrazione: DOP Denominazione d'Origine Protetta
- 2 – Denominazione del Prodotto: «Salva Cremasco»
- 3 – Richiedente: Consorzio Tutela Salva Cremasco – via del Macello, 26 – Crema – Cremona
- 4 – Tipo di prodotto: Derivati del latte – formaggio
- 5 – Sintesi del disciplinare di produzione

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Formaggio molle da tavola a pasta cruda e crosta lavata, prodotto esclusivamente con latte di vacca intero tal quale, con stagionatura medio-lunga di almeno 60 giorni.

Il periodo di produzione è tutto l'anno.

La forma è parallelepipedica con faccia piana quadrata da 17 a 19 cm di lato e scalzo diritto da 9 a 15 cm; il peso medio per forma varia da 3 a 5 kg.

È prevista la produzione di forme di dimensioni minori con faccia piana quadrata da 11 a 13 cm di lato e scalzo diritto da 9 a 12 cm; il peso medio per forma varia, in questo caso, da 1,3 a 1,9 Kg. Anche per questa seconda tipologia il tempo minimo di stagionatura è di almeno 60 giorni.

In rapporto alle condizioni tecniche di lavorazione sono ammesse, per le caratteristiche dimensionali di cui sopra, variazioni in più o in meno non superiori al 10%.

La crosta è di spessore sottile, liscia a volte fiorita, di consistenza media, con presenza di microflora caratteristica; non è

ammesso alcun trattamento della crosta fatte salve le normali spugnature con acqua e sale, l'eventuale uso di olio alimentare, vino, vinacce ed erbe aromatiche.

La pasta si presenta con occhiatura rara distribuita irregolarmente, consistenza tendenzialmente compatta, friabile, più morbida nella parte immediatamente sotto la crosta per effetto della maturazione prettamente centripeta.

Il colore della pasta è bianco che tende al paglierino con l'aumentare della stagionatura con fenomeni di proteolisi nel sottocrosta.

Il sapore della pasta è aromatico ed intenso che assume connotazioni più pronunciate con il trascorrere della stagionatura. L'odore è caratteristico.

Le caratteristiche chimiche del formaggio sono le seguenti:

- grasso sulla sostanza secca: min 48%
- estratto secco: min 53%
- tenore di acqua: max 47%
- furosina: max 14 mg/100 g. proteina.

ZONA GEOGRAFICA

Tutto il territorio delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Lodi, Milano.

LEGAME CON L'AMBIENTE GEOGRAFICO

Il legame con il territorio è dato innanzitutto dalla stretta filiera produttiva che tale formaggio presenta. Da un lato l'impiego di materia prima che deriva da allevamenti locali e dall'altro la capacità dell'uomo, che deriva da una antica tradizione di lavorazione del latte, indirizzata verso la fabbricazione di prodotti lattiero caseari. In particolare, in momenti di difficoltà di collocamento della materia prima, i produttori fabbricavano un particolare prodotto sul quale veniva indirizzata il latte di supero. Da qui l'originario nome di Salva.

Il Salva Cremasco viene ancora oggi, come una volta, prodotto esclusivamente con latte, caglio e sale, mentre sulla crosta vengono eseguiti solo gli antichi trattamenti con acqua e sale o spugnature con olio di oliva, vino, vinacce, erbe aromatiche, e ciò in quanto si rispettano le tecnologie tradizionali di lavorazione.

Questi trattamenti durante la stagionatura hanno consentito e consentono oggi al prodotto di durare nel tempo e di assumere particolari caratteristiche organolettiche.

L'intervento della tecnologia più avanzata si riduce esclusivamente all'impiego di macchinari moderni per la conservazione del latte e caldaie in acciaio per la lavorazione.

Ancora oggi si utilizza largamente il legno sia per il trasporto del formaggio (casse) sia per la sua stagionatura (assi di legno). Questo materiale consente, infatti, come accadeva un tempo, al formaggio Salva Cremasco di respirare e di rilasciare l'eccesso di siero consentendogli una regolare maturazione.

PROVA DELL'ORIGINE

Le testimonianze che comprovano la storica presenza del prodotto nella tradizione dei luoghi sono numerose.

Il Dizionario Etimologico del dialetto Cremasco e delle località cremasche pubblicato da Andrea Bombelli nel 1940 alla voce «salva» definisce tale «strachì da sálva = stracchino cremasco indurito in seguito a spalmatura d'olio e conservato per l'inverno» (pag. 175); tracce meno recenti permangono radicate nelle memorie familiari dei produttori e degli stagionatori, ancor oggi impegnati nella tutela e nella commercializzazione di questo prodotto.

Le fonti intervistate sono tutte concordi nell'attribuire l'origine semantica del nome proprio alla sua funzione, e cioè alla necessità di salvare le eccedenze di latte:

«Intorno ai primi decenni del '900, mio nonno ritirava il salva dai bergamini che venivano con le loro mandrie dal bresciano e dalla bergamasca e che salvavano le eccedenze di latte durante il loro tragitto. Si chiamava salva perché aveva salvato il latte in eccedenza.»

«Quando arrivava il periodo caldo il formaggio molle non resisteva a lungo. I bergamini tornavano ai monti mentre quelli che si erano fermati in pianura avevano la necessità di utilizzare il latte in sovrabbondanza e impiegarlo nella produzione di un formaggio che potesse avere una durata medio-lunga.»

Tali testimonianze rimandano al tema delle migrazioni interne con direttrice nord-sud, un importante fenomeno, rilevato dagli storici (F. Menant - Lombardia Feudale - p. 46) e iniziato già intorno al X-XI sec.

Non sembra azzardato ritenere che nel Cremasco la produzione e il commercio di caseari iniziò ad assumere rilievo dopo l'anno mille, con lo sviluppo urbanistico, quando il *locus Cremas* divenne *catrum*, borgo fortificato (F. Menant-Lombardia Feudale, p. 248).

L'importanza della produzione casearia della zona è inoltre ufficialmente testimoniata dall'esistenza di un paratico dei formaggiai, di cui è andata persa la regola, elenco di codificate prescrizioni che regolamentavano ogni corporazione di mestiere.

A riprova del largo consumo in zona appaiono caci di diverse forme, nei numerosi quadri e negli affreschi, databili XVII e XVIII, dove sono raffigurate tavole imbandite o scene tratte dai sontuosi banchetti.

A tale proposito un recente studio (*Gruppo Antropologico Cremasco - Crema a tavola ieri e oggi-2001*) ha messo in evidenza immagini che ritraggono vistosi pezzi di formaggio e, nella cena di San Gregorio Magno, ispirata alla leggenda aurea, compare sul desco una piccola formella di salva che sembra quasi pronta per essere agguantata dall'illustre pontefice (p. 225).

E ancora, risulta, in tempi più recenti, che il famoso condottiero Bartolomeo Colleoni, capitano generale della Serenissima mandato a ispezionare le fortificazioni di Crema riceveva, tra i donativi, il 26 agosto 1466 due forme di formaggio stagionato la cui indicazione è riconducibile al Salva Cremasco.

METODO DI OTTENIMENTO DEL PRODOTTO

Viene utilizzato esclusivamente latte proveniente dai giri di raccolta di aziende agricole situate nella zona delimitata. Non sono previsti particolari requisiti di alimentazione dei capi.

Il latte utilizzato può essere pastorizzato. Il riscaldamento del latte può avvenire con fuoco di legna, gas o vapore.

Deve essere utilizzato esclusivamente caglio liquido di vitello ed innesto naturale o selezionato proveniente da ceppi autotoni.

La coagulazione del latte all'interno delle caldaie avviene ad una temperatura compresa tra i 32° ed i 40°C circa e una durata di 10-20 minuti; questi parametri possono variare in rapporto alle condizioni climatiche e alle caratteristiche della materia prima.

Sono previste due rotture della cagliata: la prima, grossolana, è seguita da una sosta di 10-15 minuti in modo che il coagulo, iniziando la fase di spurgo, acquisti maggiore consistenza; con la seconda rottura si ottengono glomeruli caseosi della grandezza di una noce o nocciola.

La cagliata non viene riscaldata e viene quindi immessa negli stampi ove inizia la fase di spurgo del siero.

Durante questa prima fase di spurgo iniziano le operazioni di rivoltamento e stufatura delle forme.

Nel corso di uno dei rivoltamenti sul fondo dello stampo viene collocato il marchio di origine che si imprime su una delle facce piane del formaggio per effetto del peso.

Il prodotto viene poi immerso nel camerino per terminare la fase di stufatura. Il tempo di permanenza dipende dalla temperatura esterna e dal livello di acidità del prodotto.

In particolare la stufatura può durare da un minimo di 8 ore ad un massimo di 16 con una temperatura compresa tra 22° e 28°C e umidità di circa il 90%; questi parametri possono variare in rapporto alle condizioni climatiche e alle caratteristiche del prodotto.

Il prodotto viene poi sottoposto ad una prima salatura che è consentita sia a secco che in salamoia.

Il formaggio viene quindi immerso nelle celle di stagionatura ove rimane per un periodo minimo di 60 giorni. La stagionatura avviene in ambienti con umidità naturale o controllata da 80%-90% circa ed una temperatura compresa tra circa 2° e 8°C in rapporto alle condizioni climatiche esterne.

Nel corso del periodo di stagionatura il prodotto può essere regolarmente spazzolato, con acqua e sale o a secco, al fine di eliminare eventuali formazioni di muffe anomale e per mantenere elastica la superficie esterna.

Il formaggio può anche essere trattato con olio alimentare, vino o vinacce ed erbe aromatiche; non è ammesso alcun altro trattamento.

STRUTTURA DI CONTROLLO

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo priva-

to autorizzato conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.

ETICHETTATURA

Il formaggio Salva Cremasco, per entrambe le tipologie dimensionali, dovrà recare su una faccia piana l'impronta del marchio di origine contenente il numero di identificazione del caseificio, ottenuto mediante l'applicazione delle matrici distribuite e di proprietà del Consorzio di Tutela.

Il marchio di origine della denominazione Salva Cremasco ha forma quadrata e riporta al proprio interno le seguenti lettere così disposte:

- 1) in alto a sinistra la lettera S;
- 2) in alto a destra la lettera C;
- 3) in basso a sinistra la lettera C;
- 4) in basso a destra la lettera S;

Al centro del marchio, in mezzo alle lettere, è riportato il numero identificativo del caseificio produttore.

Il marchio da impiegarsi per la tipologia di prodotto di maggiori dimensioni ha forma quadra con lato di 17 x 17 cm.

Il marchio da impiegarsi per la tipologia di prodotto di minori dimensioni ha forma quadra con lato di 11 x 11 cm.

Il formaggio Salva Cremasco può essere venduto in forme intere o porzionato. Tutte le operazioni di porzionatura e confezionamento devono avvenire in zona di origine.

Tutte le aziende interessate alla porzionatura dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una speciale convenzione con il Consorzio per consentire la puntuale verifica ed identificazione del prodotto durante la fase della commercializzazione.

Al momento della sua immissione al consumo, su tutti gli incarti e/o su tutte le confezioni è obbligatoria la presenza del marchio di origine, seguito dal numero identificativo dell'azienda che provvede al confezionamento, sia essa caseificio, stagionatore o commerciante aderente.

La denominazione di vendita Salva Cremasco sugli incarti e/o sulle confezioni dovrà risultare di dimensioni significativamente superiori ad ogni altra scritta presente.

D.G. Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo

(BUR20040142)

(4.7.0)

D.d.s. 12 febbraio 2004 - n. 1716

Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale Giostra Cooperativa Sociale avente sede in Milano

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale Giostra Cooperativa Sociale, con sede in Milano - p.zza De Angeli 9, codice fiscale e partita IVA n. 05893550151 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 393, numero progressivo 786;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Giostra Cooperativa Sociale con sede in Milano di comunicare alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;

- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale Giostra Cooperativa Sociale - p.zza De Angeli 9, 20100 Milano, alla Prefettura di Milano, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura: Sergio Raffaele

(BUR20040143)

(4.7.0)

D.d.s. 12 febbraio 2004 - n. 1719

Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale Storti Maria P.S.C. Cooperativa Sociale avente sede in Casalmaggiore (CR)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale Storti Maria P.S.C. Cooperativa Sociale con sede in Casalmaggiore (CR), codice fiscale e partita IVA n. 01284220199 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «B» al foglio 237 numero progressivo 473;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;

- certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/1991;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Storti Maria P.S.C. Cooperativa Sociale con sede a Casalmaggiore (CR) di comunicare alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;

- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

- la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato al secondo comma dell'art. 4 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale Storti Maria P.S.C. Cooperativa Sociale, via Romani 56 - 26041 Casalmaggiore (CR), alla Prefettura di Cremona, alla Direzione Generale del Lavoro di Cremona ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura: Sergio Raffaele

(BUR20040144)

(4.7.0)

D.d.s. 12 febbraio 2004 - n. 1720

Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale Di Mano in Mano Solidale P.S.C. Cooperativa Sociale avente sede in Ballabio (LC)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale Di Mano in Mano Solidale P.S.C. Cooperativa Sociale con sede in Ballabio (LC), codice fiscale e partita IVA n. 02769390135 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «B» al foglio 237 numero progressivo 474;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;

- certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/1991;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Di Mano in Mano Solidale P.S.C. Cooperativa Sociale con sede a Ballabio (LC) di comunicare alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;

- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

- la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato al secondo comma dell'art. 4 della legge n. 381/1991;

4) è fatto infine obbligo alla Cooperativa Sociale Di Mano in Mano Solidale P.S.C. Cooperativa Sociale con sede in Ballabio (LC) di comunicare alla Regione - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Unità Organizzativa Politiche Industriali e Cooperazione, il personale impiegato nell'attività, inviando la documentazione attestante il rapporto di lavoro nonché la documentazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione relativa al personale svantaggiato entro il mese di aprile 2004;

5) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale Di Mano in Mano Solidale P.S.C. Cooperativa Sociale, via Ponte dei Re 6 - 23811 Ballabio (LC), alla Prefettura di Lecco, alla Direzione Generale del Lavoro di Lecco ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura: Sergio Raffaele

(BUR20040145)

(4.7.0)

D.d.s. 16 febbraio 2004 - n. 1965

Rettifica del decreto di cancellazione del 21 gennaio 2004 n. 533 e reintegrazione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Cooperativa Sociale Libera Compagnia Arti e Mestieri Cooperativa Sociale avente sede a San Donato M.se (MI)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

1) di rettificare il decreto di cancellazione dall'Albo Regionale delle Cooperative Sociali del 21 gennaio 2004, n. 533 relativo alla Cooperativa Sociale Libera Compagnia Arti e Mestieri Cooperativa Sociale, avente sede a San Donato M.se (MI);

2) di reintegrare la Cooperativa Sociale Libera Compagnia Arti e Mestieri Cooperativa Sociale avente sede a San Donato M.se (MI) nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella Sezione A, al foglio n. 106 numero progressivo n. 212;

3) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale Libera Compagnia Arti e Mestieri Cooperativa Sociale - l.go Volontari del Sangue 2 - 20097 San Donato M.se (MI), alla Prefettura di Milano e alla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano.

Il dirigente della struttura: Sergio Raffaele

D.G. Infrastrutture e mobilità

(BUR20040146)

(5.2.1)

D.d.u.o. 18 febbraio 2004 - n. 2141

Decreto di approvazione in linea tecnica ed economica del progetto definitivo delle opere relative al fabbricato servizi presso la Stazione di Saronno - Realizzazione del posto centrale di supervisione FNME

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Visti:

• il d.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 «Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di tra-

sporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59»;

• l'art. 22, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 1998 n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia» che assegna alla Regione compiti di programmazione, regolamentazione e amministrazione dei servizi ferroviari di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. 422/97;

• l'art. 2 dell'Accordo di Programma sottoscritto il 2 marzo 2000 da Ministero dei Trasporti e della navigazione e da Regione Lombardia per l'attuazione della delega prevista dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. 422/97, che assegna alla Regione, a partire dal 1° gennaio 2000, le funzioni di programmazione ed amministrazione inerenti la rete ed il trasporto ferroviario attualmente in concessione a FNME S.p.A.;

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000 «Individuazione e trasferimento alle Regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli artt. 8 e 12 del d.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 in materia di trasporto pubblico locale», che all'art. 1, stabilisce che l'Accordo di Programma di cui sopra trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2001;

• l'Accordo ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 281/97 ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del d.lgs. 422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti, sottoscritto il 12 novembre 2002 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Lombardia;

• il Contratto di Programma per gli investimenti sulla rete di FNME, sottoscritto il 17 febbraio 2003 da Regione Lombardia e FNME, che definisce gli impegni già assunti in materia di investimenti inerenti la rete ed il trasporto ferroviario attualmente in concessione a FNME S.p.A.;

Considerato che FNME:

• con nota n. 6947 del 14 luglio 2003 ha presentato istanza di approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di un fabbricato servizi che ospiterà il Posto Centrale di Supervisione FNME presso la stazione di Saronno e ha provveduto, contestualmente, ad inviare gli elaborati di progetto e il quadro economico di riferimento dello stesso;

• con nota n. 10453 del 31 ottobre 2003 ha presentato un'integrazione all'istanza di approvazione in linea tecnica-economica, richiesta dalla Regione Lombardia con nota n. S1.2003.17081 del 21 ottobre 2003;

Considerato che:

• l'intervento è previsto nel programma degli investimenti allegato al «Contratto di Programma per gli investimenti sulla rete di Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A.» sottoscritto in data 17 febbraio 2003 tra Regione Lombardia e FNME, sotto la voce «Rete - Impianti di deposito e manutenzione»;

• l'intervento è inserito nell'«Accordo ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 281/97 ai fini dell'attuazione dell'articolo 15 del d.lgs. 422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lombardia» sottoscritto in data 12 novembre 2002 (Allegato 3 - Scheda Intervento 3: Collegamento Saronno-Malpensa);

• la realizzazione del fabbricato servizi presso la stazione di Saronno è prevista nella progettazione esecutiva delle opere necessarie al completamento del collegamento Saronno-Malpensa, approvata con D.M. prot. n. 906(50)505/05 dell'11 marzo 1997 sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi e, sotto il profilo tecnico-economico, con D.D. n. 2899(50)505 del 5 agosto 1997 a valere sulla legge n. 505/94 (a seguito del voto n. 1312 del 31 luglio 1997 della Commissione Interministeriale di cui alla l. 1221/52).

Rilevato che in data 29 gennaio 2004 FNME e il Comune di Saronno hanno sottoscritto un «Accordo di Programma per la realizzazione di un prefabbricato servizi provvisorio presso la stazione di Saronno»;

Considerato altresì che nell'ambito dell'ammodernamento dell'intera rete di FNME gli spazi e gli apparati destinati alle funzioni del Posto Centrale di Movimento (PCM) e del Posto Centrale Impianti Elettrici (PCIE) risultano essere tuttora insufficienti e a breve termine lo saranno maggiormente in rapporto alle implementazioni progettate ed in corso di realizzazione;

Preso atto che:

• il Posto Centrale di Supervisione FNME sarà costituito da uffici e sale operative per le funzioni di PCM e di PCIE;

• il fabbricato sarà realizzato con una struttura prefabbricata;

cata leggera a due piani avente dimensioni approssimative di m. 35,00 x 10,00 x altezza 7,50:

- piano terra con presenza di guardiola, locale per PCM, n. 5 locali con destinazione ad ufficio o sala riunioni, locale per UPS, n. 2 vani caldaia e bagni;
- piano primo con n. 1 vano destinato a contenere il gruppo di continuità (UPS), n. 14 locali con destinazione ad ufficio, sala riunioni o locale tecnologico e bagni;
- la struttura avrà un carattere temporaneo; la collocazione definitiva del PCS avverrà nell'ambito di una ristrutturazione complessiva del nodo di Saronno in corso di definizione;

Tenuto conto inoltre che le scelte progettuali e la realizzazione degli interventi garantiscono la continuità dell'esercizio ferroviario;

Considerato che:

- si è proceduto all'esame degli elaborati progettuali depositati da FNME S.p.A. al fine di determinare la congruità delle opere dal punto di vista tecnico, valutando le modalità e gli strumenti di attuazione dei progetti nonché i tempi e i vincoli di realizzazione, e dal punto di vista economico-finanziario, verificando i costi di realizzazione degli interventi nonché la disponibilità e le modalità di erogazione delle risorse finanziarie;

- i costi delle opere, così come presentati nel quadro economico allegato all'istanza di approvazione tecnico economica del progetto, ammontano complessivamente a € 684.164,30 e sono a carico dei fondi trasferiti dallo Stato alla Regione a seguito del «Accordo ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 281/97 ai fini dell'attuazione dell'articolo 15 del d.lgs. 422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lombardia» sottoscritto in data 12 novembre 2002 (Allegato 3 - Scheda Intervento 3);

- con la predisposizione del rapporto istruttorio allegato come parte integrante del presente decreto (Allegato 1) (*omissis*) (1) la fase istruttorio si è conclusa con esito favorevole;

Tenuto conto che per l'intervento in oggetto non è necessaria l'approvazione dell'USTIF ai fini del d.P.R. n. 753/1980;

Ritenuto necessario, per quanto sopra, approvare il progetto definitivo delle opere per la realizzazione di un fabbricato servizi che ospiterà il Posto Centrale di Supervisione FNME presso la stazione di Saronno;

Visto l'art. 18 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la d.g.r. n. 7/2764 del 22 dicembre 2000 «Aggiornamento dell'assetto organizzativo della Giunta Regionale (V provvedimento 2000)» di conferimento degli incarichi dirigenziali;

Decreta

1. di approvare in linea tecnica ed economica il progetto definitivo delle opere la realizzazione di un fabbricato servizi che ospiterà il Posto Centrale di Supervisione FNME presso la stazione di Saronno, depositato presso la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, Unità Organizzativa Infrastrutture Ferroviarie (il cui Elenco elaborati - Allegato 2 - costituisce parte integrante del presente decreto) (*omissis*) (1) per un importo totale di € 684.164,30 comprensivo di lavori, somme a disposizione e IVA sulle spese generali, come risultante dal quadro economico allegato (Allegato 3 - che costituisce parte integrante del presente decreto) (*omissis*) (1);

2. che l'importo totale di € 684.164,30 è al netto dell'IVA sui lavori sostenuti dalla società appaltante e dalla stessa recuperabile mediante i meccanismi di detrazione di cui all'art. 19 del d.P.R. 633/72 ovvero mediante richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 30 del medesimo d.P.R. 633/72 e al lordo dell'IVA sulle spese generali;

3. che l'importo per la realizzazione dell'opera, di cui al punto 2, è a carico dei fondi trasferiti dallo Stato alla Regione a seguito del «Accordo ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 281/97 ai fini dell'attuazione dell'articolo 15 del d.lgs. 422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lombardia» sottoscritto in data 12 novembre 2002 (Allegato 3 - Scheda Intervento 3);

4. che le opere di cui al punto 1 sono dichiarate di pubblica utilità nonché indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 23 comma 3-sexies della l.r. 29 ottobre 1998 n. 22 così come modificata dalla l.r. 12 gennaio 2002 n. 1;

5. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto.

Mario Piana

- (1) Gli originali allegati al presente decreto e non presenti su questo Bollettino possono essere consultati presso la D.G. Infrastrutture e Mobilità - U.O. Infrastrutture Ferroviarie - via Taramelli 20 - 20124 Milano

D.G. Qualità dell'ambiente

(BUR20040147)

(4.0.0)

D.d.g. 25 febbraio 2004 - n. 2571

Approvazione del Bando per la concessione di contributi per la mobilità sostenibile delle imprese in Lombardia

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto interministeriale del 27 marzo 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - n. 179 del 3 agosto 1998) e il decreto 20 dicembre 2000 finalizzati a promuovere la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità tramite l'attuazione di politiche di mobilità sostenibile;

Visto l'obiettivo gestionale 9.5.2.2 del PRS 2000-2005 che impegna la Regione a provvedere all'attuazione di specifiche azioni di promozione e sostegno all'adozione di strumenti per lo sviluppo sostenibile da parte di Enti Pubblici e PMI;

Preso atto:

- del Protocollo di Intesa per la promozione della qualità dell'ambiente nei processi produttivi delle imprese lombarde (approvato con d.g.r. n. 7/6929 del 16 novembre 2001) sottoscritto in data 17 gennaio 2002 dall'Assessore Franco Nicoli Cristiani per la Regione Lombardia e dal Presidente Vico Vallasi per Unioncamere Lombardia;

- della d.g.r. n. 7/14103 del 8 agosto 2003 «Programma operativo anno 2003 in attuazione del Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia»;

Valutato che:

- le finalità del presente Bando riguardano l'organizzazione e la gestione della domanda di mobilità (delle persone e delle merci) rivolte alla riduzione dell'impatto ambientale derivante dal traffico;

- l'erogazione di contributi alle imprese per incentivare progetti riguardanti la mobilità sostenibile e azioni di Mobility management, sono articolati secondo tipologie di intervento:

- Piani degli Spostamenti Casa Lavoro;
- Studi di fattibilità;
- Azioni operative.

Considerato che lo strumento di incentivazione sopra richiamato è considerato dall'art. 6 «Programmi di mobilità sostenibile per la riduzione degli inquinamenti da traffico in aree critiche», previsto nell'Accordo di Programma Quadro integrativo Ambiente ed Energia, approvato in Lombardia con d.g.r. n. 7/9995 del 26 luglio 2002 e sottoscritto da rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle direzioni regionali Qualità dell'Ambiente e Risorse Idriche e Servizi di Pubblica utilità, il 5 settembre 2002;

Considerato che le spese aziendali rispetto alle quali è riconosciuto il contributo non sono relative ad investimenti inerenti il processo produttivo, ma all'attività di gestione della mobilità aziendale;

Visto il parere favorevole della D.G. Infrastrutture e Mobilità e le modalità operative proposte per la collaborazione della D.G. in oggetto;

Considerati gli esiti favorevoli delle consultazioni presso Unioncamere Lombardia con le Associazioni di categoria e i Mobility di Area che si sono svolte in data 7 e 11 novembre del corrente anno;

Dato atto che nel quadro degli interventi e delle attività previste dal Protocollo di Intesa sopra richiamato bene si colloca l'assunzione di responsabilità da parte di Unioncamere Lombardia per lo svolgimento di tutte le attività inerenti all'espletamento del Bando in oggetto;

Verificato che con Decreto n. DEC/IAR/2003/00957 del 5 settembre 2003 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio - Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali - sono state impegnate, a favore della Regione Lombardia le risorse individuate nell'art. 6 «Programmi di mobilità sostenibile in aree critiche» dell'Accordo di Programma Quadro suddetto, risorse statali che ammontano a complessivi € 500.000,00, per l'introito delle quali sarà istituito nel bilancio regionale idoneo capitolo di entrata che finanzia il collegato capitolo di spesa per il cofinanziamento dell'azione «Bando per Contributi per la mobilità sostenibile del sistema delle imprese»;

Considerato altresì che tali risorse verranno impegnate, in via aggiuntiva, a favore di Unioncamere Lombardia ai fini della contribuzione delle imprese mediante il Bando in oggetto;

Vista la d.g.r. 15364 del 28 novembre 2003 avente per oggetto: «Approvazione dello schema di bando - Contributi per la mobilità sostenibile del sistema delle imprese, attuazione del protocollo di intesa sottoscritto tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia (d.g.r. 16 novembre 2001 n. 7/6929) - Programma Operativo - anno 2003»;

Visto il decreto 22357 del 15 dicembre 2003 di impegno, a favore di Unioncamere, di € 427.000,00 (di cui € 382.000,00 per contributi alle imprese ed € 45.000,00 per la realizzazione delle attività inerenti l'espletamento del bando) sul cap. 5787, UPB 4.9.5.6.2.3.319 e di impegno e contestuale liquidazione di € 218.000,00 sul cap. 5418, UPB 4.9.5.2.3.155. «Spese per investimenti per programmi di azioni di sviluppo»;

Decreta

1. Di approvare il Bando per la concessione di contributi per la mobilità sostenibile delle imprese in Lombardia contenente le modalità attuative, i criteri di selezione, le modalità di pubblicazione e di informazione, costituito dai seguenti allegati quali parte integrante del presente provvedimento:

- Bando per la concessione di contributi per la mobilità sostenibile delle imprese in Lombardia
- Domanda di contributo modello 1 A
- Domanda di contributo modello 1 B
- Allegato alla domanda di contributo
- Avvertenze

2. Di stabilire che con il presente Bando viene messa a concorso una disponibilità finanziaria di € 1.100.000,00

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto, incluso l'allegato bando e le parti integranti, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

Il Direttore Generale:
Antonella Manno

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE DELLE IMPRESE IN LOMBARDIA

Indice

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Oggetto dei contributi
- Art. 3 - Soggetti destinatari
- Art. 4 - Ambiti di finanziamento
- Art. 5 - Spese ammissibili
- Art. 6 - Entità dei contributi
- Art. 7 - Modalità e tempi di presentazione delle domande
- Art. 8 - Ammissibilità
- Art. 9 - Procedure di aggiudicazione dei contributi
- Art. 10 - Criteri di valutazione
- Art. 11 - Monitoraggio del bando
- Art. 12 - Modalità di erogazione dei contributi
- Art. 13 - Economie

Allegato 1

Zonizzazione del territorio regionale per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria (d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501; d.g.r. 6 dicembre 2002, n. 11485)

Allegato 2

Elenco delle Camere di Commercio lombarde

Allegato 3

Elenco Spazi Regione della Giunta Regionale

Art. 1 - Finalità

Il presente bando ha la finalità di promuovere interventi riguardanti l'organizzazione e la gestione della domanda di

mobilità (delle persone e delle merci) volti alla riduzione dell'impatto ambientale derivante dal traffico e di incentivare interventi di mobilità sostenibile e Mobility Management secondo quanto previsto dal Decreto 27 marzo 1998 del Ministero dell'Ambiente «Mobilità sostenibile nelle aree urbane».

Gli interventi oggetto dei contributi devono essere realizzati nelle zone critiche e negli agglomerati della Regione Lombardia a rischio di inquinamento atmosferico come definiti nell'Allegato A della d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501 e nella d.g.r. 6 dicembre 2002, n. 11485.

I contributi sono concessi in armonia con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in base al regolamento CE della Commissione n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»).

Art. 2 - Oggetto dei contributi

I contributi sono destinati alla realizzazione di interventi a favore della mobilità sostenibile e delle azioni di Mobility Management. Gli interventi sono articolati secondo tre tipologie:

- a) Piani degli Spostamenti Casa Lavoro (di cui al Decreto 27 marzo 1998 del Ministero dell'Ambiente);
- b) studi di fattibilità;
- c) azioni operative.

Gli interventi di cui al punto b) (studi di fattibilità) potranno riguardare:

- servizi di car pooling;
- servizi di car sharing;
- sistemi informatici per la gestione dei dati riguardanti gli spostamenti di dipendenti e utenti;
- azioni di comunicazione volte a promuovere ed incentivare l'utilizzo di mezzi pubblici o di forme di trasporto alternative all'auto privata;
- organizzazione di servizi aziendali o razionalizzazione di quelli già esistenti, anche in funzione delle esigenze di più imprese associate;
- sistemi di gestione delle flotte aziendali e del trasporto delle merci finalizzati alla riduzione degli impatti negativi sull'ambiente e alla razionalizzazione degli spostamenti connessi con le operazioni di smistamento, consegna, carico e scarico;
- sistemazioni di aree di pertinenza aziendale finalizzate al miglioramento dell'accessibilità alla rete stradale e al trasporto pubblico (collocazione di stalli per biciclette, pensiline, razionalizzazione dei parcheggi aziendali, etc.).

Le azioni operative di cui al punto c) potranno riguardare gli stessi interventi tranne l'acquisto di veicoli o di servizi di trasporto ivi compresi servizi di car sharing o di navette aziendali.

Gli interventi oggetto dei contributi dovranno essere completati entro un anno dalla data di accettazione del contributo da parte del beneficiario.

Art. 3 - Soggetti destinatari

I soggetti destinatari del contributo sono:

- imprese singole, associate, anche in forma di associazioni temporanee di impresa o associazioni di scopo, o consorziate iscritte presso le Camere di Commercio della Lombardia;
- associazioni di categoria nella misura in cui siano rappresentative di un gruppo definito di imprese.

In conformità a quanto previsto dal «regime *de minimis*» sono ammissibili alla contribuzione imprese appartenenti a qualsiasi settore ad eccezione del settore dei trasporti e dei settori connessi alle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato CE.

Art. 4 - Ambiti di finanziamento

Potranno beneficiare dei contributi solo interventi per la mobilità sostenibile realizzati nelle zone critiche e negli agglomerati della Regione Lombardia a rischio di inquinamento atmosferico come definiti nell'Allegato A della d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501 e nella d.g.r. 6 dicembre 2002, n. 11485. L'elenco completo dei comuni interessati è riportato in Allegato 1.

Art. 5 – Spese ammissibili

Sono ritenute ammissibili le seguenti voci di spesa purché strettamente finalizzate all'intervento per cui si richiede il contributo:

- acquisto di hardware e software;
- acquisto di servizi informatici e telematici;
- acquisto di apparecchiature e tecnologie per l'attrezzaggio dei veicoli (sistemi di comunicazione, GPS, etc.);
- costi relativi a materiale divulgativo (redazione, pubblicazione, stampa, cartellonistica, etc.);
- costi relativi all'attrezzatura di spazi di pertinenza aziendale e arredi strumentali al miglioramento dell'accessibilità (portabiciclette, sedute, dissuasori, etc.) comprese le eventuali opere accessorie;
- costi relativi alla sistemazione di aree aziendali finalizzata al miglioramento dell'accessibilità alla rete stradale ed al trasporto pubblico;
- costi relativi a consulenze esterne;
- costi per la formazione del personale;
- costi relativi al lavoro di personale dipendente o a progetto (fino ad un massimo del 30% dell'importo complessivo dell'intervento).

Decorrenza dell'ammissibilità delle spese

Sono ritenute ammissibili le spese sostenute a decorrere dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Spese non ammissibili

- acquisto leasing o noleggio di veicoli;
- acquisto di abbonamenti a servizi di trasporto pubblico;
- acquisto di servizi di trasporto;
- costi di gestione e manutenzione dei veicoli della flotta aziendale;
- opere edili e stradali non direttamente funzionali alla realizzazione dell'intervento.

Art. 6 – Entità dei contributi

L'entità dei contributi complessivamente concessi alle imprese per l'anno 2004 è pari a € 1.100.000,00.

L'importo massimo del contributo assegnabile a ciascun intervento non potrà essere superiore a € 100.000,00. La quota di contribuzione assegnata a ciascun intervento è pari al 50% dei costi sostenuti e ritenuti ammissibili al finanziamento.

Per il calcolo del costo complessivo del progetto i costi devono essere considerati al lordo dell'IVA.

I beneficiari devono produrre autocertificazione che attesti che la realizzazione degli interventi per i quali si presenta istanza di cofinanziamento non è stata oggetto di ulteriori finanziamenti pubblici, siano essi statali, regionali o erogati da enti locali.

Ciascuna impresa deve produrre autocertificazione che attesti di non aver ottenuto negli ultimi tre anni – a partire dalla data di presentazione della domanda – contributi in forma *de minimis* che, sommati a quanto richiesto, superino il limite ammesso di € 100.000,00.

Art. 7 – Modalità e tempi di presentazione delle domande

Ciascuna delle imprese proponenti non può presentare più di una domanda per la richiesta di contributi.

I moduli per la richiesta di contributo e per l'autocertificazione sono disponibili presso:

- Camere di Commercio lombarde (elenco in Allegato 2);
- Spazi Regione della Giunta Regionale (elenco in Allegato 3);
- siti internet:
 - Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;
 - Unioncamere Lombardia www.lom.camcom.it.

Le informazioni per la compilazione delle domande di contributo possono essere richieste presso le sedi e i siti internet sopracitati.

È facoltà della Regione Lombardia e di Unioncamere Lombardia richiedere eventuali integrazioni documentali ai fini del perfezionamento della richiesta di contributo.

Le domande dovranno essere indirizzate alla Camera di Commercio competente per territorio (elenco in Allegato 2).

Le domande dovranno essere inviate a mezzo di rac-

mandata con ricevuta di ritorno, oppure consegnate a mano, **entro e non oltre 45 giorni** dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 8 – Ammissibilità

Non saranno prese in considerazione le domande di contributo:

1. non conformi ai termini temporali indicati nel bando;
2. comunque difformi da quanto specificato nel bando;
3. incomplete, del tutto o in parte, della documentazione prevista.

Art. 9 – Procedure di aggiudicazione dei contributi

La valutazione delle domande è effettuata da apposito Comitato nominato con specifico decreto del Direttore Generale della DG Qualità dell'Ambiente e composto come segue:

- n. 2 componenti indicati dalla D.G. Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia;
- n. 1 componente indicato dalla D.G. Infrastrutture e Mobilità;
- n. 3 componenti indicati da Unioncamere Lombardia.

Tale Comitato potrà avvalersi di consulenze tecniche specialistiche.

Il Comitato di Valutazione istruisce le domande di contributo e ne predispone la graduatoria sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 10.

La graduatoria viene approvata con decreto del Dirigente della Struttura Azioni per lo Sviluppo Sostenibile che, attraverso il medesimo decreto, procede all'ammissione ai contributi che verranno erogati da parte delle Camere di Commercio.

Art. 10 – Criteri di valutazione

Gli interventi per i quali viene richiesto il contributo economico sono valutati dal Comitato preposto, secondo criteri che variano in funzione delle tipologie definite all'articolo 2 e dettagliati nelle tabelle 1, 2, 3 seguenti.

I punteggi massimi complessivamente attribuibili a ciascuna tipologia sono:

- a) Piani degli Spostamenti Casa Lavoro: **massimo 85 punti**;
- b) Studi di fattibilità: **massimo 90 punti**;
- c) Azioni operative: **massimo 100 punti**.

Non saranno comunque ammessi a contributo interventi che non abbiano raggiunto i seguenti punteggi minimi:

- a) Piani degli Spostamenti Casa Lavoro: **minimo 40 punti**;
- b) Studi di fattibilità: **minimo 40 punti**;
- c) Azioni operative: **minimo 50 punti**.

Le domande verranno valutate sulla base della tipologia di intervento indicata, previa verifica da parte del Comitato di Valutazione dell'effettiva rispondenza.

Tabella 1: Criteri di valutazione e punteggi massimi per la tipologia a)

Piani degli Spostamenti Casa Lavoro

CRITERI	SOTTOCRITERI	Punt. Max	Punt. Max
Qualità e rispondenza ai risultati attesi	contenuti previsti del piano (indagini aziendali, analisi di accessibilità, individuazione delle misure, piani di comunicazione e monitoraggio, etc.)	10	35
	strumenti e metodologie che si intendono adottare per l'elaborazione del piano	5	
	n. di addetti dell'impresa o dell'associazione di imprese	10	
	coordinamento con il Mobility Manager d'area o con le amministrazioni locali, presenza di sinergie con iniziative e programmi riguardanti la mobilità sostenibile intraprese da altre imprese o enti locali	10	
Fattibilità economico-finanziaria	dettaglio degli investimenti previsti e delle voci di costo in relazione agli obiettivi di progetto	15	30
	attendibilità dei tempi di realizzazione dell'intervento	15	

CRITERI	SOTTOCRITERI	Punt. Max	Punt. Max
Soggetto beneficiario	associazioni di imprese	10	20
	imprese in possesso di certificazione ISO 14001 o EMAS	5	
	imprese che alla data del 31 ottobre 2003 abbiano già notificato il mobility manager aziendale presso l'ufficio del mobility manager d'area (1)	5	

(1) Laddove non sia stato istituito il mobility manager d'area sarà sufficiente fornire documentazione riguardo all'attività svolta dal mobility manager aziendale nel periodo di riferimento.

Tabella 2: Criteri di valutazione e punteggi massimi per la tipologia b) Studi di fattibilità

CRITERI	SOTTOCRITERI	Punt. Max	Punt. Max
Qualità e rispondenza ai risultati attesi	finalità dello studio: a quale bisogno risponde e in quale contesto territoriale di riferimento	10	40
	numero di persone o veicoli potenzialmente coinvolti dall'intervento	10	
	grado di innovazione dell'intervento	10	
	coordinamento con il Mobility Manager d'area o con le amministrazioni locali, presenza di sinergie con iniziative e programmi riguardanti la mobilità sostenibile intraprese da altre imprese o enti locali	10	
Fattibilità economico-finanziaria	dettaglio degli investimenti previsti e delle voci di costo in relazione agli obiettivi di progetto	15	30
	attendibilità dei tempi di realizzazione dell'intervento	15	
Soggetto beneficiario	associazioni di imprese	10	20
	imprese in possesso di certificazione ISO 14001 o EMAS	5	
	imprese che alla data del 31 ottobre 2003 abbiano già notificato il mobility manager aziendale presso l'ufficio del mobility manager d'area (2)	5	

Tabella 3: Criteri di valutazione e punteggi massimi per la tipologia c) Azioni operative

CRITERI	SOTTOCRITERI	Punt. Max	Punt. Max
Qualità e rispondenza ai risultati attesi	finalità dell'intervento: a quale bisogno risponde e in quale contesto territoriale di riferimento	10	50
	numero di persone o veicoli potenzialmente coinvolti dall'intervento	5	
	efficacia attesa dell'intervento in materia di mobilità sostenibile	10	
	predisposizione del piano di comunicazione dell'intervento ai soggetti potenzialmente coinvolti	5	
	predisposizione del piano di monitoraggio dei risultati previsti	5	
	grado di innovazione dell'intervento	5	
	coordinamento con il Mobility Manager d'area o con le amministrazioni locali, presenza di sinergie con iniziative e programmi riguardanti la mobilità sostenibile intraprese da altre imprese o enti locali	10	
Fattibilità economico-finanziaria	dettaglio degli investimenti previsti e delle voci di costo in relazione agli obiettivi di progetto	15	30
	attendibilità dei tempi di realizzazione dell'intervento	15	

CRITERI	SOTTOCRITERI	Punt. Max	Punt. Max
Soggetto beneficiario	associazioni di imprese	10	20
	imprese in possesso di certificazione ISO 14001 o EMAS	5	
	imprese che alla data del 31 ottobre 2003 abbiano già notificato il mobility manager aziendale presso l'ufficio del mobility manager d'area (2)	5	

(2) Laddove non sia stato istituito il mobility manager d'area sarà sufficiente fornire documentazione riguardo all'attività svolta dal mobility manager aziendale nel periodo di riferimento.

Art. 11 - Monitoraggio del bando

Il Comitato di Valutazione di cui all'articolo 9 provvede alla verifica delle fasi di realizzazione degli interventi in relazione al raggiungimento degli obiettivi previsti dal bando.

I beneficiari dei contributi devono individuare un responsabile di progetto che avrà il ruolo di referente nei confronti del Comitato preposto al monitoraggio del bando. Nel caso di aziende che abbiano nominato il Mobility Manager aziendale tale responsabile dovrà essere il Mobility Manager stesso.

Art. 12 - Modalità di erogazione dei contributi

1. Per gli interventi ammessi alla contribuzione ai sensi del presente bando sarà assegnato un cofinanziamento nella misura massima indicata nell'art. 6, comma 2.

2. L'importo assegnato a titolo di cofinanziamento sarà trasferito all'impresa proponente, o ad altri soggetti così come individuati all'art. 3 del presente bando, in tre fasi:

- la prima, di importo pari al 30% del contributo riconosciuto ammissibile, entro 30 giorni dalla data del decreto di ammissione a cofinanziamento;
- la seconda, di importo pari ad un ulteriore 30%, entro sei mesi dalla data di trasferimento della prima quota di risorse, previa approvazione da parte del Comitato di Valutazione della relazione tecnica sullo stato di avanzamento dei lavori e relativa rendicontazione delle spese sostenute;
- la terza, di importo pari all'ultimo 40%, alla conclusione dei lavori, previa approvazione da parte del Comitato di Valutazione della relazione tecnica finale e relativa rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 13 - Economie

Le eventuali economie che dovessero verificarsi nella realizzazione degli interventi porteranno a ridurre in proporzione l'entità dei contributi attribuiti ai soggetti beneficiari.

Art. 14 - Revoca

Il finanziamento potrà essere revocato qualora si dovesse accertare, in qualsiasi momento, l'impossibilità a svolgere e a completare i progetti nei termini e con le modalità previsti dagli interventi ammessi a finanziamento. Le somme erogate a favore del soggetto proponente, dovranno essere dallo stesso restituite.

ALLEGATO 1

Zonizzazione del territorio regionale per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria

(d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501;
d.g.r. 6 dicembre 2002, n. 11485)

Comuni compresi nella Zona Critica Unica di Milano - Como - Sempione

Codice ISTAT	COMUNE	Provincia
13012	Arosio	CO
13035	Cabiate	CO
13041	Cantù	CO
13043	Capiago Intimiano	CO
13048	Carugo	CO
13053	Casinate con Bernate	CO
13075	Como	CO
13101	Figino Serezza	CO

Codice ISTAT	COMUNE	Provincia
13102	Fino Mornasco	CO
13110	Grandate	CO
13129	Lipomo	CO
13143	Mariano Comense	CO
13163	Novedrate	CO
13212	Senna Comasco	CO
15003	Agrate Brianza	MI
15008	Arcore	MI
15009	Arese	MI
15011	Assago	MI
15013	Barlassina	MI
15027	Bollate	MI
15030	Bovisio-Masciago	MI
15032	Bresso	MI
15034	Brugherio	MI
15036	Buccinasco	MI
15046	Canegrate	MI
15047	Caponago	MI
15048	Carate Brianza	MI
15051	Carugate	MI
15070	Cernusco sul Naviglio	MI
15072	Cerro Maggiore	MI
15074	Cesano Boscone	MI
15075	Cesano Maderno	MI
15076	Cesate	MI
15077	Cinisello Balsamo	MI
15081	Cologno Monzese	MI
15084	Concorezzo	MI
15086	Cormano	MI
15093	Corsico	MI
15098	Cusano Milanino	MI
15100	Desio	MI
15105	Garbagnate Milanese	MI
15107	Giussano	MI
15116	Lainate	MI
15118	Legnano	MI
15119	Lentate sul Seveso	MI
15121	Limbiate	MI
15123	Lissone	MI
15138	Meda	MI
15146	Milano	MI
15149	Monza	MI
15152	Muggiò	MI
15154	Nerviano	MI
15156	Nova Milanese	MI
15157	Novate Milanese	MI
15159	Opera	MI
15166	Paderno Dugnano	MI
15168	Parabiago	MI
15170	Pero	MI
15171	Peschiera Borromeo	MI
15175	Pioltello	MI
15176	Pogliano Milanese	MI
15181	Rescaldina	MI
15182	Rho	MI
15189	Rozzano	MI
15192	San Donato Milanese	MI
15194	San Giorgio su Legnano	MI
15201	San Vittore Olona	MI

Codice ISTAT	COMUNE	Provincia
15205	Segrate	MI
15206	Senago	MI
15208	Seregno	MI
15209	Sesto San Giovanni	MI
15211	Settimo Milanese	MI
15212	Seveso	MI
15231	Varedo	MI
15232	Vedano al Lambro	MI
15234	Verano Brianza	MI
15239	Villasanta	MI
15241	Vimercate	MI
15242	Vimodrone	MI
12026	Busto Arsizio	VA
12034	Caronno Pertusella	VA
12040	Cassano Magnago	VA
12042	Castellanza	VA
12070	Gallarate	VA
12075	Gerenzano	VA
12109	Origgio	VA
12118	Samarate	VA
12119	Saronno	VA
12130	Uboldo	VA

Comuni compresi nella Zona Critica di Bergamo

Codice ISTAT	COMUNE	Provincia
16003	Albano Sant'Alessandro	BG
16008	Alzano Lombardo	BG
16016	Azzano San Paolo	BG
16024	Bergamo	BG
16042	Brusaporto	BG
16089	Curno	BG
16091	Dalmine	BG
16115	Gorle	BG
16117	Grassobbio	BG
16123	Lallio	BG
16139	Montello	BG
16143	Mozzo	BG
16144	Nembro	BG
16150	Orio al Serio	BG
16152	Osio Sopra	BG
16153	Osio Sotto	BG
16160	Pedrengo	BG
16170	Ponte San Pietro	BG
16178	Ranica	BG
16189	San Paolo d'Argon	BG
16194	Scanzorosciate	BG
16198	Seriate	BG
16214	Torre Boldone	BG
16216	Torre de' Roveri	BG
16220	Treviolo	BG
16240	Villa di Serio	BG

Comuni compresi nell'agglomerato di Brescia

Codice ISTAT	COMUNE	Provincia
17021	Borgosatollo	BS
17023	Botticino	BS
17025	Bovezzo	BS

Codice ISTAT	COMUNE	Provincia
17029	Brescia	BS
17042	Castel Mella	BS
17043	Castenedolo	BS
17048	Cellatica	BS
17057	Collebeato	BS
17061	Concesio	BS
17072	Flero	BS
17075	Gardone Val Trompia	BS
17081	Gussago	BS
17096	Lumezzane	BS
17104	Marcheno	BS
17117	Nave	BS
17161	Rezzato	BS
17165	Roncadelle	BS
17173	San Zeno Naviglio	BS
17174	Sarezzo	BS
17199	Villa Carcina	BS

Comuni critici

Codice ISTAT	COMUNE	Provincia
19036	Cremona	CR
97042	Lecco	LC
98031	Lodi	LO
20030	Mantova	MN
18110	Pavia	PV
12133	Varese	VA
14061	Sondrio	SO

ALLEGATO 2

Elenco delle Camere di Commercio lombarde**CCIAA Bergamo**

Largo Belotti, 16 – 24121 Bergamo
tel. 035.4225.223/362

CCIAA Brescia

via Orzinuovi, 3 – 25125 Brescia
tel. 030.35141

CCIAA Como

via Parini, 16 – 22100 Como
tel. 031.256.111

CCIAA Cremona

piazza Stradivari, 5 – 26100 Cremona
tel. 0372.4901

CCIAA Lodi

via Haussmann, 11/15 – 26900 Lodi
tel. 0371.45051

CCIAA Lecco

via Amendola, 4 – 23900 Lecco
tel. 0341.292.111

CCIAA Mantova

via Pietro Fortunato Calvi, 28 – 46100 Mantova
tel. 0376.2341

CCIAA Milano

via Meravigli, 9/b – 20123 Milano
tel. 02.85151

CCIAA Pavia

via Mentana, 27 – 27100 Pavia
tel. 0382.3931

CCIAA Sondrio

via Giuseppe Piazzi 23 – 23100 Sondrio
tel. 0342.527111

CCIAA Varese

piazza Monte Grappa 5 – 21100 Varese
tel. 0332.295111

ALLEGATO 3

Elenco Spazi Regione della Giunta Regionale**BERGAMO**

V.le Papa Giovanni XXIII, 106
Tel. 035 273111

BRESCIA

via Dalmazia 92/94
Tel. 030 3462456

COMO

via Luigi Einaudi, 1
Tel. 031 265900

CREMONA

via Dante 136
Tel. 0372 485208

LECCO

C.so Promessi Sposi 132
Tel. 0341 358911

LEGNANO

via Felice Cavallotti, 11/13
Tel. 0331 440903

LODI

via Haussmann 7
Tel. 0371 458209

MANTOVA

Corso Vittorio Emanuele 57
Tel. 0376 232427

MILANO

via Taramelli 20

MONZA

piazza Cambiaghi, 3
Tel. 039 2315381

PAVIA

Viale Cesare Battisti 150
Tel. 0382 594211

SONDRIO

via Del Gesù 17
Tel. 0342 530111

VARESE

Viale Belforte 22
Tel. 0332 338511



Regione Lombardia
Qualità dell'Ambiente



MODULO 1a (per **Imprese singole** o **Consorzi di imprese**)

DOMANDA DI CONTRIBUTO

Camera di Commercio di _____

Oggetto: Domanda di contributo per la mobilità sostenibile delle imprese in Lombardia

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a _____, provincia _____, il _____,
residente a _____, CAP _____, provincia _____,
Via _____,
C.F. o partita .I.V.A. _____,
in qualità di legale rappresentante:

- dell'impresa _____;
- del consorzio di imprese _____,

CHIEDE

la concessione del contributo previsto in oggetto per le attività descritte nel modello in allegato, parte integrante della presente domanda.

DICHIARA

- che per le stesse attività specifiche per cui si richiede il contributo non sono stati richiesti altri finanziamenti pubblici e/o comunitari;
- che nel caso in cui il contributo venisse erogato, l'impresa non supera il limite del finanziamento pubblico previsto dal "de minimis";
- di aver ricevuto l'informativa (di cui all'art 10 della L. 675/96 e di conoscere i propri diritti di cui all'art. 13, L. 675/96. Acconsente alla comunicazione a terzi dei suoi dati ai fini dell'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente domanda, ed in particolare all'Istituto Cassiere dell'Ente per l'effettuazione dei pagamenti.

Data, _____

Il legale rappresentante
(Timbro e firma)

**Regione Lombardia**

Qualità dell'Ambiente

**MODULO 1B** (per **Associazioni di Categoria** o **Associazioni di Imprese**)

DOMANDA DI CONTRIBUTO

Camera di Commercio di _____

Oggetto: Domanda di contributo per la mobilità sostenibile delle imprese in Lombardia

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a _____, provincia _____, il _____,

residente a _____, CAP _____, provincia _____,

Via _____,

C.F. o partita .I.V.A. _____,

in qualità di legale rappresentante:

 dell'associazione di categoria _____; dell'associazione di imprese _____;

CHIEDE

la concessione del contributo previsto in oggetto per le attività descritte nel modello in allegato, parte integrante della presente domanda.

ALLEGA

- adesioni delle singole imprese al progetto;
- dichiarazioni da parte delle singole imprese di:
 - non aver richiesto altri finanziamenti pubblici e/o comunitari per le stesse attività specifiche per cui si richiede il contributo;
 - non superare il limite del finanziamento pubblico previsto dal "de minimis" nel caso in cui il contributo venisse erogato;
 - aver ricevuto l'informativa di cui all'art 10 della L. 675/96 e di conoscere i propri diritti di cui all'art. 13, L. 675/96. Acconsente alla comunicazione a terzi dei suoi dati ai fini dell'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente domanda, ed in particolare all'Istituto Cassiere dell'Ente per l'effettuazione dei pagamenti.
- atto costitutivo (se il richiedente è una ATI/ATS)

Data, _____

Il legale rappresentante

(Timbro e firma)

B) ANAGRAFICA IMPRESA

Nel caso di associazioni di imprese è necessario compilare ed allegare la presente scheda per ciascuna impresa partecipante al progetto

Denominazione sociale _____
 Codice fiscale _____ Partita IVA _____
 e-mail _____

N° iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio:

N° _____ Camera di Commercio di _____

Localizzazione dell'intervento

Indicare l'indirizzo della sede o delle sedi aziendali coinvolte dall'intervento

Via _____ Località _____

Città _____ CAP _____ Provincia _____

Via _____ Località _____

Città _____ CAP _____ Provincia _____

Via _____ Località _____

Città _____ CAP _____ Provincia _____

Via _____ Località _____

Città _____ CAP _____ Provincia _____

Via _____ Località _____

Città _____ CAP _____ Provincia _____

Rappresentante legale _____

Sede legale _____

Via _____ Località _____

Città _____ CAP _____ Provincia _____

Tel. _____ Fax _____

Descrizione sintetica dell'attività svolta dall'impresa

Totale degli investimenti previsti da parte dell'impresa (IVA inclusa)

EURO _____

Numero di addetti dell'impresa _____

Certificazioni già acquisite dall'impresa

- ISO 14000 data di acquisizione _____
 EMAS data di acquisizione _____
 Altro (specificare) _____

Presenza del Mobility Manager aziendale al 31/10/2003

- Sì**
 NO

se **Sì** allegare:

- estremi del documento di notifica del mobility manager aziendale al mobility manager d'area laddove esista;

oppure:

- lettera di nomina o ordine di servizio o nota di incarico o altra documentazione aziendale equipollente;
- documentazione dell'attività svolta dal Mobility Manager nel periodo di riferimento.

Allegato – ATTIVITÀ FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI (per le attività previste dall'impresa)
--

ATTIVITÀ FINANZIABILI

Gli studi di fattibilità potranno riguardare:

- servizi di car pooling;
- servizi di car sharing;
- sistemi informatici per la gestione dei dati riguardanti gli spostamenti di dipendenti e utenti;
- azioni di comunicazione volte a promuovere ed incentivare l'utilizzo di mezzi pubblici o di forme di trasporto alternative all'auto privata;
- organizzazione di servizi aziendali o razionalizzazione di quelli già esistenti, anche in funzione delle esigenze di più imprese associate;
- sistemi di gestione delle flotte aziendali e del trasporto delle merci finalizzati alla riduzione degli impatti negativi sull'ambiente e alla razionalizzazione degli spostamenti connessi con le operazioni di smistamento, consegna, carico e scarico;
- sistemazioni di aree di pertinenza aziendale finalizzate al miglioramento dell'accessibilità alla rete stradale e al trasporto pubblico (collocazione di stalli per biciclette, pensiline, razionalizzazione dei parcheggi aziendali, etc.).

Le azioni operative potranno riguardare gli stessi interventi, tranne l'acquisto di veicoli o di servizi di trasporto ivi compresi servizi di car sharing o di navette aziendali.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ritenute ammissibili le seguenti voci di spesa purché strettamente finalizzate all'intervento per cui si richiede il contributo:

- acquisto di hardware e software;
- acquisto di servizi informatici e telematici;
- acquisto di apparecchiature e tecnologie per l'attrezzaggio dei veicoli (sistemi di comunicazione, GPS, etc.);
- costi relativi a materiale divulgativo (redazione, pubblicazione, stampa, cartellonistica, etc.);
- costi relativi all'attrezzatura di spazi di pertinenza aziendale e arredi strumentali al miglioramento dell'accessibilità (portabiciclette, sedute, dissuasori, etc.) comprese le eventuali opere accessorie;
- costi relativi alla sistemazione di aree aziendali finalizzata al miglioramento dell'accessibilità alla rete stradale ed al trasporto pubblico;
- costi relativi a consulenze esterne;
- costi per la formazione del personale;
- costi relativi al lavoro di personale dipendente o a progetto (fino ad un massimo del 30% dell'importo complessivo dell'intervento).



Regione Lombardia
Qualità dell'Ambiente



CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE DELLE IMPRESE IN LOMBARDIA

AVVERTENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. Moduli da compilare:

- **Domanda di contributo**: modulo 1A per imprese singole e consorzi di imprese; modulo 1B per associazioni di categoria e associazioni di imprese;
- **Allegato alla domanda di contributo** contenente le seguenti schede:
 - A) Tipologia ed informazioni sull'intervento;
 - B) Anagrafica impresa.

Nel caso di associazioni di imprese, la scheda B) Anagrafica impresa, va compilata da ciascuna impresa aderente al progetto.

2. Documentazione da allegare:

- Relazione tecnica contenente la descrizione dettagliata dell'intervento proposto;
- Documentazione richiesta nel **Modulo 1B** per associazioni di categoria e associazioni di imprese.

Poiché nei moduli in formato cartaceo gli spazi liberi per la compilazione potrebbero non essere sufficienti per l'inserimento di tutte le informazioni richieste, si consiglia di utilizzare i moduli in formato elettronico, prelevabili dai siti internet www.regione.lombardia.it e www.lom.camcom.it, compilandone le apposite "maschere", eseguendone la stampa una volta completate e inviando tutta la documentazione alla Camera di Commercio della propria provincia.

D.G. OO.PP., politiche per la casa ed edilizia residenziale pubblica

(BUR20040148)

Com.r. 19 febbraio 2004 - n. 25

(5.1.3)

Incarichi di collaudo assegnati l'11 febbraio 2004

- *Comune di Trescore Balneario (BG)*
Opere relative a FRISL 96/97 Iniziativa h) progetto H00046 - Riqualificazione urbana della zona denominata «Le Stanze»
Collaudatore: arch. Viscardi Leandro
- *Comune di Como*
Opere relative a intervento di recupero destinazione casa alloggio per studenti universitari tipologia n) loc. in piazza Santa Teresa
Collaudatore: ing. Terraneo Paolo
- *Provincia di Milano*
Opere relative a collegamento stradale tra la S.P. n. 12 Inveruno-Legnano e la S.P. n. 109 Busto Garolfo-Lainate - Progetto FRISL E00239
Collaudatore: ing. Secondi Gaetano
- *Comune di Rodigo (MN)*
Opere relative a FRISL 98/99 Iniziativa q) - Riqualificazione urbana ed aree dismesse centro urbano di Rodigo piazza Nievo e primo tratto di via Matteotti
Collaudatore: ing. Tassan Solet Silvio
- *Casa di Riposo «Baguzzi-Dassu» di S. Martino dell'Argine (MN)*
Opere relative a adeguamento a STDS dell'intera struttura della Casa di Riposo e creazione di un C.D.I.
Collaudatore: geom. Vincenzi Dino
- *Istituti Ospitalieri di Cremona*
Opere relative a ristrutturazione ed ampliamento del padiglione malattie infettive del Presidio Ospedaliero di Cremona
Collaudatore: ing. Scabiosi Daniele
Il dirigente: Nicola Quaranta

D.G. Territorio e urbanistica

(BUR20040149)

D.d.u.o. 30 gennaio 2004 - n. 1054

(5.1.3)

Progetto di derivazione d'acqua dal torrente Roasco di Sacco (Roasco Occidentale) e di costruzione dell'impianto idroelettrico in località Pier, nei Comuni di Grosio e Grosotto (SO). Proponente: S.E.L. s.r.l. - Società Elettrica Lombarda - Milano. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, pronuncia negativa relativamente alla compatibilità ambientale del progetto di derivazione d'acqua dal torrente Roasco di Sacco (o Roasco Occidentale) e di costruzione dell'impianto idroelettrico di Pier, nei Comuni di Grosio e Grosotto (SO), per i motivi e le considerazioni esposti nelle premesse al presente decreto, che si intendono qui riportati.

2. Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto:

- alla Società Elettrica Lombarda s.r.l. di Milano, proponente;
- alla Provincia di Sondrio, Ente locale chiamato ad esprimersi ai sensi dell'art. 5.2 del d.P.R. 12 aprile 1966 nonché Autorità competente al rilascio delle concessioni di piccole derivazioni d'acqua;
- al Comune di Grosio, al Comune di Grosotto ed alla Comunità Montana Valtellina di Tirano, chiamati ad esprimersi ai sensi dell'art. 5.2 del d.P.R. 12 aprile 1996;
- alla U.O. Risorse idriche della D.G. Servizi di pubblica utilità della Giunta regionale.

3. Di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

U.O. Pianificazione e programmazione territoriale:
Gian Angelo Bravo

(BUR20040150)

D.d.u.o. 30 gennaio 2004 - n. 1056

(5.1.3)

Progetto di derivazione d'acqua dal torrente Roasco di Eita (Roasco Orientale) e di costruzione dell'impianto idroelettrico in località Valnova, nel Comune di Grosio (SO). Proponente: S.E.L. s.r.l. - Società Elettrica Lombarda - Milano. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, pronuncia negativa relativamente alla compatibilità ambientale del progetto di derivazione d'acqua dal torrente Roasco di Eita (o Roasco Orientale) e di costruzione dell'impianto idroelettrico di Valnova nel Comune di Grosio (SO), per i motivi e le considerazioni esposti nelle premesse al presente decreto e che si intendono qui riportati.

2. Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto:

- alla Società Elettrica Lombarda s.r.l. di Milano, proponente;
- alla Provincia di Sondrio, Ente locale chiamato ad esprimersi ai sensi dell'art. 5.2 del d.P.R. 12 aprile 1966 nonché Autorità competente al rilascio delle concessioni di piccole derivazioni d'acqua;
- al Comune di Grosio ed alla Comunità Montana Valtellina di Tirano, chiamati ad esprimersi ai sensi dell'art. 5.2 del d.P.R. 12 aprile 1996;
- alla U.O. Risorse idriche della D.G. Servizi di pubblica utilità della Giunta regionale.

3. Di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

U.O. Pianificazione e programmazione territoriale:
Gian Angelo Bravo

(BUR20040151)

D.d.u.o. 30 gennaio 2004 - n. 1060

(5.1.3)

Progetto di derivazione d'acqua dal torrente Viola in località Ponte della Valle e di costruzione dell'impianto idroelettrico in località Isolaccia, nel Comune di Valdidentro (SO). Proponente: S.E.L. s.r.l. - Società Elettrica Lombarda - Milano. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, pronuncia negativa relativamente alla compatibilità ambientale del progetto di derivazione d'acqua dal torrente Viola e di costruzione dell'impianto idroelettrico di Isolaccia, nel Comune di Valdidentro (SO), per i motivi e le considerazioni esposti nelle premesse al presente decreto, che si intendono qui riportati.

2. Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto:

- alla Società Elettrica Lombarda s.r.l. di Milano, proponente;
- alla Provincia di Sondrio, Ente locale chiamato ad esprimersi ai sensi dell'art. 5.2 del d.P.R. 12 aprile 1966 nonché Autorità competente al rilascio delle concessioni di piccole derivazioni d'acqua;
- al Comune di Valdidentro ed alla Comunità Montana Alta Valtellina, chiamati ad esprimersi ai sensi dell'art. 5.2 del d.P.R. 12 aprile 1996;
- alla U.O. Risorse idriche della D.G. Servizi di pubblica utilità della Giunta regionale.

3. Di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

U.O. Pianificazione e programmazione territoriale:
Gian Angelo Bravo

